

In caso di mancato recapito si prega di restituire al mittente
SPED. IN A.P. COMMA 34 ART. 2 L. 549/95 - FIL. CT



Periodico dell'Ordine Forense di Catania

VITA FORENSE



DIC 2010 • GEN 2011 - N. 1

In prima di copertina: Catania - Una immagine dei festeggiamenti in onore di Sant'Agata, Patrona della città.

All'interno: Le vignette firmate sono opera della fantasia, della libera opinione e dell'abilità di Luigi Maria Vitali.



S O M M A R I O

L'impegno dell'Ordine per il miglioramento della Giustizia catanese <i>di Maurizio Magnano di San Lio</i>	2	L'analisi di attendibilità della prova testimoniale <i>di Isidoro Barbagallo</i>	44
L'ORDINE ED IL "PALAZZO"		Udienze penali: i protocolli catanesi <i>di Vincenzo Scudieri</i>	47
Le Deleghe per le Attività del Consiglio dell'Ordine	4	Tribunale di Catania: Il protocollo per l'udienza penale	48
Le Commissioni di Studio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati	5	Corte d'Appello di Catania Protocollo per l'udienza penale	50
L'inaugurazione dell'Anno Giudiziario a Catania	6	Tabella liquidazione patrocinio a spese dello Stato	51
Aggiornamento e formazione professionale <i>di Fabio Cantarella</i>	10	Prima applicazione dei principi sanciti dalle S.U. Pen. per la pratica attuazione del diritto di copia delle intercettazioni nel provvedimento cautelare <i>di Ernesto Pino</i>	52
L'ATTIVITÀ CONGRESSUALE		PROFESSIONE FORENSE	
La delusione degli Avvocati <i>di Alberto Giaconia</i>	12	Riforma professionale e giovani avvocati: proposte e commenti <i>di Elisa Lazzaro</i>	54
CASSA FORENSE		Esami di Abilitazione: ecco cosa cambia <i>di Filippo Maugeri</i>	56
Requisiti e contribuzione per il pensionamento di vecchiaia <i>di Giuseppe La Rosa Monaco</i>	15	PROCESSO AMMINISTRATIVO	
PROCESSO CIVILE		Brevi note a commento al Codice del processo amministrativo	58
Brevi note sulla Procedura di Mediazione <i>di Alberto Giaconia e Marco Tortorici</i>	17	Giustizia Amministrativa: nuovo anno, nuove regole <i>di Salvo Zappalà</i>	61
Mozione catanese sull'obbligatorietà della Mediaconciliazione	19	Modificare le norme del novellato processo amministrativo	62
Processo Civile Telematico (PCT): stato dell'arte e prospettive <i>di Antonino G. Distefano e Marcello Marina</i>	20	La risposta del Presidente De Lise	63
La sperimentazione catanese sul deposito degli atti giudiziari	23	DIRITTO TRIBUTARIO	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA		Sul divieto di iscrivere ipoteca da parte dell'Agente della Riscossione per crediti tributari di importo sino ad euro ottomila <i>di Antonello Guido</i>	64
Attenzione alla P.E.C. <i>di Antonino G. Distefano</i>	24	ASSOCIAZIONI	
CAMERA CIVILE		A.N.F. Nominato il Nuovo Direttivo	65
L'Avvocatura all'inseguimento delle continue riforme <i>di Isidoro Barbagallo</i>	25	A.I.A.F.: Primo incontro conoscitivo sul Diritto Collaborativo	65
FORMAZIONE FORENSE		Cresce a Bronte l'Associazione Avvocati	66
La mia vita alla Scuola forense di Catania <i>di Antonino Ciavola</i>	26	L'impegno formativo di Acireale	67
L'esperienza formativa offerta dal Centro Studi <i>di Salvatore Mauceri</i>	30	Torna la sala-avvocati a Giarre	68
DIRITTO MINORILE - MINORI E FAMIGLIA		RICORDI	
Ipocrisia della Teorizzazione <i>di Diego Geraci</i>	31	Commemorazione per la scomparsa dell'Avv. Gaetano Tafuri <i>di Maurizio Magnano di San Lio</i>	69
La Violazione delle Disposizioni sull'Affidamento ed i Rimedi <i>di Renato Chizzoni</i>	33	Nino Papalia: l'esemplarità della toga <i>di Maurizio Magnano di San Lio</i>	70
PROCESSO CIVILE		Concetto Catanzaro: Garbo, <i>humour</i> e preparazione <i>di Alberto Giaconia</i>	71
L'insidiosa recente trappola nel cammino delle Opposizioni a Decreto Ingiuntivo <i>di Alberto Giaconia</i>	35	L'insegnamento dell'Avv. Marangolo <i>di Fabrizio Seminara</i>	72
Ammissibili le rimissioni in termini <i>di Francesco Mauceri</i>	35	Nino Zappalà, gentiluomo d'altri tempi <i>di Isidoro Barbagallo</i>	72
Un'opinione pro Cassazione <i>di Angelica Lampò</i>	39		
PROCESSO PENALE			
Camera Penale di Catania e formazione degli Avvocati Penalisti <i>di Letizia Galati</i>	43		

VITA FORENSE

PERIODICO DELL'ORDINE FORENSE DI CATANIA
PALAZZO DI GIUSTIZIA - PIAZZA GIOVANNI VERGA
Sito Web: www.ordineavvocati.ct.it - E-mail: segreteria@ordineavvocati.ct.it
SOCIO FONDATORE ASTAF
DIC. 2010 - GEN. 2011 - N. 1
Autorizzazione Tribunale di Catania N. 299 del 20-6-1964

Direttore Responsabile: **Silvestro Stazzone**

Coordinatori del Comitato di Redazione: **Diego Geraci, Alberto Giaconia, Marco Tortorici**

Comitato di Redazione: **Isidoro Barbagallo, Fabio Cantarella, Alessia Dell'Ombra, Carlo Grassi Bertazzi, Giuseppe Musumeci**

Stampa: **Arti Grafiche Strano srl** - Via Tagliamento, 19 - Catania
Tel. 095 538714 - 095 538711 (fax) - E-mail: lstrano@libero.it

Il ritorno di Vita Forense e le istanze dell'Avvocatura

L'impegno dell'Ordine per il miglioramento della Giustizia catanese

di Maurizio Magnano di San Lio*

Carissimi,
con vivo piacere, mio e di tutto il Consiglio, finalmente riprende la distribuzione della nostra rivista "Vita Forense", grazie alla disponibilità ed al fattivo spirito di servizio di alcuni Colleghi che abbiamo voluto coinvolgere. Sono particolarmente felice di accompagnarVi idealmente nella lettura di questo importante strumento che costituisce, non solo la voce patinata dell'Istituzione che mi onoro di rappresentare, ma anche la pagina del confronto dell'Avvocatura catanese in ordine alle questioni, generali e particolari, che attengono alla vita professionale ed al diritto e all'etica della vita stessa.

La rivista, del resto, nel suo titolo riassume le finalità di questo lavoro che mi auguro, grazie all'interesse di tutti coloro i quali essa è diretta, possa continuare a rappresentare l'articolato divenire del nostro "Foro".

L'Ordine di Catania conta, infatti, quasi cinquemila avvocati e se anche il contesto socio-economico non permetterebbe un numero così alto di professionisti forensi, v'è da rilevare come l'avvocatura è, comunque, attiva nel costruire il proprio futuro partecipando nella sua grande maggioranza, attivamente, sia al percorso di formazione collettiva che a quello di pratica specialistica. Come avrete modo di leggere nelle pagine che seguiranno, il Consiglio dell'Ordine, si è particolarmente impegnato nell'offrire nel territorio una capillare occasione di formazione professionale tenendo presente la qualità dell'offerta formativa, in sede di accreditamento degli eventi, e la quantità di questi ultimi, in ragione all'approfondimento delle singole materie che involgono l'attività dell'Avvocato. In tal senso, proprio per qualificare il rapporto del professionista con le maggiori discipline dell'attività forense, il Consiglio ha istituito, al suo interno, delle commissioni di studio che costituiscono, non solo occasione di riflessione sugli istituti giuridici e di impulso nell'approfondi-



mento di quest'ultimi, ma momento di riferimento per l'intero corpo professionale che nelle commissioni consiliari può trovare uno strumento ulteriore, diretto, per arricchire le proprie fonti di conoscenza. Lo stesso Ordine ha tratto ottimi spunti dall'attività delle commissioni, sia in sede di redazione dei protocolli di udienza, che in occasione delle determinazioni con riferimento all'istituto della mediazione ed al progetto che investe le specializzazioni dell'avvocatura.

V'è da fare emergere che detto impegno non può essere disancorato dall'attività meramente istituzionale del Consiglio che, con pari attenzione, si è posto quale interlocutore principale, rappresentando le istanze dell'Avvocatura, ai vertici degli Uffici Giudiziari Catanesi, per sostenere una migliore offerta del servizio giustizia al professionista che ivi opera ed al cittadino che di questo servizio dovrebbe beneficiarne, non solo direttamente ma, anche, per il tramite del proprio Legale.



La cura di dette problematiche non ha, infatti, trascurato quanto evidenziato dai Colleghi, circa le disfunzioni organizzative di alcuni uffici giudiziari, né i progetti per un superamento delle problematiche relative alla Sezione Lavoro del Tribunale o presso il Tribunale Amministrativo. L'argomento, del resto, riscontra l'unanime impegno del Consiglio che nella sua maggioranza, all'atto dell'assunzione del mandato, ha inteso mantenere fermo l'impegno in tal senso assunto in occasione del rinnovo dell'Organo Collegiale, onorato dal numeroso consenso ottenuto dagli iscritti.

Consegue il gradito onere di affrontare, con il medesimo profitto, i prossimi impegni che coincidono con il profondo mutamento delle condizioni di esercizio della professione e l'affermazione della centralità dell'Ordine.

Non si vuole parlare in termini di sovrastruttura disarmonica e lontana dalla realtà quotidiana, ma, come anzidetto, centro di sintesi, che offra impulso e sviluppo alla professionalità dell'Avvocato, parte attiva delle Istituzioni e del democratico confronto dialettico il cui seme mi auguro germogli anche nel corpo di questa rivista che, insieme al gruppo dei curatori, consegno alla Vostra attenzione.

* **Presidente Ordine Avvocati Catania**

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO

PRESIDENTE	MAURIZIO MAGNANO DI SAN LIO
SEGRETARIO	DIEGO GERACI
TESORIERE	ANTONINO CIAVOLA
CONSIGLIERI	GIOVANNI VANADIA
	SANTO LI VOLSI
	CARLA PAPPALARDO
	ROBERTO CARUSO
	GIUSEPPE LA ROSA MONACO
	ROSARIO MAGNANO DI SAN LIO
	ANTONINO G. DISTEFANO
	MARCO TORTORICI
	ALBERTO GIACONIA
	FABRIZIO SEMINARA
	SALVATORE WALTER TORO
	IGNAZIO DANZUSO

LE DELEGHE PER LE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Pubblichiamo qui di seguito i nominativi dei Consiglieri che sono stati delegati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, con delibera all'uopo adottata, per le singole attività da svolgersi nel corso del presente mandato.

I rapporti con il personale, quelli per l'organizzazione degli uffici del Consiglio ed il coordinamento tra tutte le attività suddette vengono lasciati all'Ufficio di Presidenza.

Sono previste anche delle Commissioni di Studio (v. oltre) in Diritto e Procedura Civile, Diritto e Procedura Penale, Diritto Amministrativo, Diritto del Lavoro, Diritto Tributario, Problematiche Giovani Avvocati, Problematiche Avvocati Enti Pubblici, Pari opportunità.

- 1. RAPPORTI CON LE SEZIONI DISTACCATE ED INFORMATIZZAZIONE PENALE:**
CONS. AVV. FABRIZIO SEMINARA
- 2. COMMISSIONE STUDI E COMMISSIONI CONGRESSUALI:**
CONS. AVV. ALBERTO GIACONIA
- 3. FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, RAPPORTI CON LA FONDAZIONE "V. GERACI" E CENTRO STUDI:**
CONS. AVV. SANTO LI VOLSI
(coadiuvato dal Cons. Seminara per la formazione in materia penale)
- 4. RAPPORTI CON ORDINI PROFESSIONALI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI:**
CONS. AVV. SALVATORE WALTER TORO
(coadiuvato in materia penale dal Cons. Danzuso)
- 5. RAPPORTI CON GLI UFFICI GIUDIZIARI:**
CONS. AVV. ROSARIO MAGNANO DI SAN LIO
- 6. BIBLIOTECA:**
CONS. AVV. IGNAZIO DANZUSO; CONS. AVV. FABRIZIO SEMINARA
- 7. PREVIDENZA ED ASSISTENZA:**
CONS. AVV. GIUSEPPE LA ROSA MONACO
- 8. RAPPORTI CON LA STAMPA E PUBBLICAZIONI:**
CONS. AVV. MARCO TORTORICI
- 9. VITA FORENSE:**
CONS. AVV. MARCO TORTORICI; CONS. AVV. ALBERTO GIACONIA
- 10. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:**
CONS. AVV. SALVATORE WALTER TORO; CONS. AVV. ROBERTO CARUSO
- 11. SVILUPPO PROGETTO PROCESSO TELEMATICO:**
CONS. AVV. ANTONINO G. DISTEFANO
- 12. SITO INTERNET E INFORMATIZZAZIONE:**
CONS. AVV. CARLA PAPPALARDO

Le Commissioni di Studio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Il Coordinatore delle Commissioni è l'Avv. Alberto Giaconia

	<i>Avvocati</i>
Diritto e Procedura Civile	Angelo Azzaro Giovanni Barbera Salvo Emmanuele Francesco Fichera Claudio Fiume Antonello Guido Angelica Lampò Valeria Paterno
Diritto e Procedura Penale	Tiziana Aloisio Salvo Catania Alessandro Coco Alfredo Leanza Ernesto Pino Vincenzo Scudieri Carmen Toro
Diritto Amministrativo	Alberto Caruso Nicola D'Alessandro Giuseppe Gitto Silvio Motta Andrea Scuderi Salvatore Trimboli Salvatore Vittorio Salvo Zappalà
Diritto del Lavoro	Febo Battaglia Giuseppe Esterini Giovanni Lotà Carmelo Marzà Emilio Mascheroni Pietro Sciortino
Diritto Tributario	Marcello Auteri Sergio Cacopardo Giovanna Fondacaro Andrea Libranti Rosario Marchese

	<i>Avvocati</i>
Problematiche Giovani Avvocati	Seby Gazzo Anna Giranio Elisa Lazzaro Francesco Lipari Filippo Maugeri Lucia Platania Ruggero Razza Viviana Sidoti Vincenzo Vacirca
Enti Pubblici	Matteo Freni Enzo Martinez Francesco Ortoleva
Pari Opportunità	Marzia D'Arrigo Marina Florio Angela Pennisi Claudia Perrotta Lucilla Trombetta Rossana Vaccarisi Deborah Zapparrata



L'intervento del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania,
Avv. Maurizio Magnano di San Lio

L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO A CATANIA

Eccellenze, Autorità, Signore e Signori,

In occasione del nuovo Anno Giudiziario, l'intervento del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, non può ignorare l'aspro dibattito in corso sulla situazione della Giustizia Italiana con riferimento alle tensioni in atto che prospettano conflitti istituzionali.

Prima di entrare in considerazioni di ordine tecnico, però, un pensiero ed un ricordo doveroso, permettetemi nei confronti di chi, esponente del Foro catanese, ha lasciato la vita terrena nel corso dell'anno appena trascorso.

Declinare i nominativi -sono una decina- non ritengo questa la sede opportuna, di ognuno di loro conserviamo il ricordo della quotidianità e sincero è il mio ringraziamento per il segno che hanno lasciato nell'Avvocatura. Ricordo solo, quali già Componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, le figure dell'Avv. Gaetano Tafuri e dell'Avv. Nino Papalia e ancora viva è in me la partecipazione commossa alle esequie di entrambi, segno evidente di grosse personalità che, al di là del loro passaggio su questo mondo, hanno lasciato, in chi li ha conosciuti, evidenti momenti di ricchezza morale.

È un anno, quello che ci attende, che dovrebbe portare l'inizio di un percorso, secondo il disegno dell'Esecutivo, utile per uscire dall'emergenza del sistema Giustizia, attraverso l'attuazione di un disegno riformatore moderno che dovrebbe dare una risposta, all'utente cittadino risposte rapide, in ordine di tempo, ed efficaci, nel merito.

A ciò siamo pronti come Avvocatura Catanese, partecipando attivamente all'ulteriore sviluppo del processo civile telematico, da ultimo con la sottoscrizione di un protocollo con il Tribunale, il Consiglio dell'ordi-

ne dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e con la Camera di Commercio. L'impegno profuso dal gruppo di lavoro esistente presso il nostro Consiglio dell'Ordine, ha fatto sì che sempre più numerosi, i Colleghi civilisti, si attivassero ben consci delle positive prospettive future.

L'anno che si è chiuso ha visto prevalere, in tale ultimo contesto, le ragioni dello scontro su quelle del dialogo, con la conseguenza che la "produzione" legislativa è risultata caratterizzata da iniziative sulle quali gli iter approvativi hanno subito violente polemiche e pratiche ostruzionistiche che hanno comportato ritardi nel varo delle riforme che l'Avvocatura si attende, proponendosi sempre con fare costruttivo e propositivo, secondo l'indirizzo proposto del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Prof. Avv. Guido Alpa.

Nell'incontro con il C.N.F. dell'11 gennaio 2011, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha voluto sottolineare il ruolo essenziale svolto dall'Avvocatura nella difesa dei diritti e nella amministrazione della giustizia, ministero già gravoso di per sé, ed ora reso ancor più periglioso dalla crisi che ha investito l'economia mondiale e quindi anche il sistema italiano.

Ciò significa anche che i diritti, messi in pericolo dalla crisi, non trovano più, per le difficoltà in cui versano i loro titolari, una loro pronta tutela.

Ma la situazione attuale lascia trasparire anche un altro aspetto della nostra professione, posto in luce dalle ricerche effettuate di recente dalla Banca d'Italia e dal Cresme: la nostra, come le altre attività intellettuali, partecipa alla produzione del 15% del PIL, ma non riceve l'attenzione che le istituzioni riservano alle imprese, sì che deve affrontare da sé le difficoltà, senza poter contare su incentivi, sgravi e altre forme di sostegno.

A tutto ciò si accompagnano per l'Avvocatura, i deleteri effetti del ritardo con cui procede l'iter della riforma forense, approvata con molte difficoltà al Senato ed ora approdata alla Camera.

Il ritardo nella approvazione della riforma implica molte conseguenze di non poco momento, che si riflettono, tra l'altro, sul debordante numero di giovani che si immettono nella professione senza avere garanzie del loro futuro, ma anche sulla qualificazione dell'Avvocatura, che invece quelle norme vorrebbe assicurare.

La situazione dell'amministrazione della Giustizia è oggetto di costante attenzione, ma anche di preoccupazione delle Istituzioni Forensi. Nella loro diuturna fatica gli Avvocati si trovano in una situazione di disagio condivisa con i magistrati e con gli stessi cittadini che a loro si affidano per avere accesso alla Giustizia.

Abbiamo tra di noi discusso molte misure per uscire dalla situazione di emergen-

za, già evidente prima della crisi ed oggi divenuta particolarmente acuta. Al di là delle necessarie risorse finanziarie (anche per la realizzazione del progetto di informatizzazione dell'attività giudiziaria) e del completamento della pianta organica, abbiamo valutato sia la posizione della Giustizia Onoraria, sia i progetti - per il momento solo annunciati - di smaltimento dell'arretrato, sia il sistema di mediazione che dovrebbe divenire operativo nei prossimi mesi.

A questo proposito essendo l'Ordine Forense in prima linea nella sperimentazione di questa forma di risoluzione alternativa delle controversie, non possiamo non rilevare come, nell'interesse del cittadino e per l'adempimento ottimale di questa nuova funzione, l'attuale normativa non preveda, tra l'altro, l'assistenza legale obbligatoria, pur consentendo al conciliatore di effettuare proposte che, ove accettate, incidono notevolmente i diritti oggetto di contesa; non preveda forme di sostegno per la con-

ciliazione gratuita; non si preoccupi degli oneri finanziari di cui saranno gravati gli Ordini, molti dei quali, ancor oggi, non hanno ricevuto in dotazione i locali che per legge dovrebbero essere loro assegnati per svolgere questa funzione; non esiga requisiti rigorosi per l'acquisizione del titolo di conciliatore.

Gli avvocati nonostante il loro alto numero - ci avviamo ormai alla soglia dei 240.000, numero che rappresenta un quarto di tutti gli avvocati europei - ancor oggi, come per il passato, costituiscono uno dei pilastri della difesa e quindi dello Stato di Diritto.

La storia che abbiamo alle spalle ci rende orgogliosi della nostra tradizione ed è stata

la prima delle professioni a ricevere una disciplina nazionale e ciò verrà ricordato con la proclamazione del 2011 come l'anno dell'Avvocatura che avverrà ad opera del CNF in occasione dell'inaugurazione del suo anno giudiziario e con le manifestazioni a cui l'Avvocatura darà vita

anche per celebrare i centocinquanta anni dell'Unità.

L'impegno dell'Avvocatura resta più che mai quello di garantire rispetto dei valori costituzionali, di assicurare il pieno soddisfacimento dei principi fondanti della nostra democrazia e di sollecitare le istituzioni perchè siano migliorate le condizioni di vita morale, materiale e intellettuale dei cittadini anche attraverso la risoluzione dei problemi della Giustizia; un impegno al quale ciascuno di noi, rappresentanti dell'Avvocatura, non intende sottrarsi.

In questo mio intervento, di brevissima disamina dei singoli settori, prenderò le mosse dal civile, interessato, come detto, a breve da riforme strutturali.

La crisi del processo civile è evidente!

Il numero dei processi civili è in costante aumento, l'auspicata riduzione dei riti non si è realizzata, l'organico dei magistrati non è aumentato, con l'unico esito della paralisi dei procedimenti che vengono smaltiti in



tempi non utili con una risposta inadeguata all'utente cittadino.

La conseguenza è la sfiducia unita al danno economico ricevuto dalle parti interessate alle singole fattispecie che si ripercuote, a cascata, sul tessuto economico e sociale, quindi, sull'economia locale con un impoverimento generale delle risorse disponibili. La gravissima crisi, se possibile, si aggrava nelle Sezioni distaccate del nostro Tribunale, sommerse da nuovi procedimenti a cui i pochi magistrati disponibili non riescono a fare fronte nonostante l'indubbio impegno. A tali criticità croniche, il Legislatore ha cercato di fare fronte con misure che appaiono sostanzialmente inadeguate: così le modifiche al codice di procedura civile introdotte con la Legge 18 giugno 2009, n. 69, pur studiate per snellire ed abbreviare il processo civile, non hanno sortito gli effetti voluti.

Soprattutto di grande attesa è il Decreto Legislativo n. 28 del 2010 che ha introdotto l'istituto della media-conciliazione.

Detto in parte introduttiva, che l'Avvocatura ha criticato la norma in questione e non certamente per interessi corporativi, il disagio provato dall'Ordine degli Avvocati di Catania è comune a quello provato da diversi, per non dire tutti, i Consigli del nostro Paese.

Le perplessità sulla media conciliazione si devono al fatto che esso è uno strumento attraverso il quale il cittadino può disporre dei propri diritti in maniera del tutto inconsapevole.

Il rimedio a tali preoccupanti e gravissime inefficienze non può non transitare da provvedimenti di largo respiro quali un consistente aumento dell'organico dei Magistrati, del Personale di cancelleria ed un adeguato aumento delle risorse da destinare al funzionamento del processo.

Il mio inguaribile ottimismo, a volte, esagera: scusatemi!

L'impegno e l'elevata produttività media dei Giudici del Tribunale del Lavoro, non sono stati sufficienti, neanche nel 2010, a mitigare il disagio dei cittadini per l'eccessiva durata dei processi, anche in questa sede giudiziaria.

L'Avvocatura si trova a dovere affrontare, apertamente, le proteste del cittadino cliente, da un lato, e diciamolo chiaramente, l'insoddisfazione del Magistrato per l'indubbio eccessivo carico, conseguenza di un organico incompleto.

L'intervento legislativo, ancora una volta, appare disarmonico ed insufficiente.

Le novità legislative introdotte nel 2010 porteranno un inevitabile aumento del contenzioso.

L'abolizione, il 24 novembre 2010, dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione in materia di lavoro, con chiara contraddittorietà con la novella anzi sottolineata nel processo civile che aveva manifestato la chiara inutilità, porterà, si stima, un aumento delle istanze di Giustizia depositate nel 2011, valutabili in circa 500/700.

Non può essere tralasciato un riferimento al fattore logistico del settore lavoro.

L'Avvocatura auspica l'unificazione in un'unica sede delle Sezioni Lavoro sia del Tribunale che della Corte di Appello, primo passo, si spera, di una riunificazione, in un unico contesto, di tutti gli Uffici Giudiziari. L'attività degli Avvocati, sia essa di udienza che di cancelleria, non può più essere segmentata in un'irrazionale dispersione di uffici con conseguenziali perdite di risorse ed energie.



Senza presunzione di volere ritenere assolutamente esaustiva l'analisi effettuata e con la riserva di completarla in ulteriori analoghe sedi, ad esempio per il settore amministrativo, non può certamente essere tralasciato il settore penale.

Vale la pena richiamare il contenuto dell'ultimo, in ordine di tempo, segnale dell'Unione Camere Penali Italiane per verificare che, in alcuni passaggi, rispecchia la situazione del nostro Circondario del Tribunale e, ritengo di potere dire, del nostro Distretto della Corte di Appello.

L'intervento, ancora una volta, disarmonico, dettato da una cultura dell'emergenza, ha portato alla nascita di momenti legislativi di natura sostanziale e processuale inefficaci, incoerenti e caotici per usare i termini riportati nel recente deliberato dell'Unione.

Da più fonti, il settore penale, viene additato come campanello d'allarme della crisi della Giustizia Italiana e ciò, certamente, per come incide sul primario bene della libertà personale.

Il costante e a volte cruento dibattito sull'equilibrio dei ruoli nell'ambito del processo penale è significativo e preoccupa non poco e se, poi, si aggiungono i tempi, anche in questa sede giudiziaria, non brevi, la preoccupazione diventa sfiducia.

Forse non viene data risposta alla richiesta di Giustizia del cittadino, sacrificando l'interesse del singolo all'altare del rilevante allarme sociale di alcune tipologie di reato. Non possono e non devono essere trascurate quest'ultime, ma non devono e non possono essere abbandonati i cittadini che richiedono l'intervento delle competenti Autorità, anche per altri momenti, forse meno incisivi rispetto alla collettività, ma certamente forse di più immediato ritorno sui singoli.

L'Avvocatura Catanese è consapevole dell'importante ruolo che essa svolge e che intende svolgere anche nel settore penale; è, certamente, cosciente del determinante apporto di una macchina organizzata; ha partecipato, attivamente, sia come componente istituzionale che come componente associativa, ad un tavolo per realizzare un protocollo per le udienze dinanzi il Tribuna-

le e, unitamente alle analoghe componenti del Distretto, per le udienze della Corte di Appello.

Va detto che la partenza ha trovato e trova notevoli difficoltà, soprattutto nell'essere accettati e come fasce orarie, ma sono certo che i prossimi incontri già previsti con i vertici dei diversi Uffici porteranno possibili risultati; su tutti: le udienze-filtro e una migliore organizzazione delle fasce orarie.

Sarei gravemente omissivo se, richiamando gli incontri avuti per la realizzazione di questi importanti momenti, non richiamassi la figura del Dott. Antonino Cardaci, già Presidente del Tribunale che, recentemente, ha lasciato l'incarico; Magistrato di grande valore umano e di grande preparazione e del quale sempre conserverò il ricordo del rispetto per la figura del difensore nell'ambito del processo penale.

L'altra figura determinante per la volontà attuativa dei protocolli è S.E. Dott. Guido Marletta, già Primo Presidente della Corte di Appello che, per analoghe ragioni, ha lasciato l'Ufficio.

Il mio primo anno da Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania, mi ha permesso, tra gli altri tantissimi onori e gioie, di potere conoscere e collaborare con un Signore, sempre pronto alle istanze dell'Avvocatura e con il quale mi sono subito trovato in sintonia e di ciò Lo ringrazio avendomi arricchito umanamente.

L'anno che ci attende e che attende l'Avvocatura tutta sarà difficile ma siamo pronti, come sempre, ad affrontare le difficoltà ed i nuovi e delicati compiti che le riforme in itinere porteranno.

Siamo pronti anche come Consiglio dell'Ordine che, non mi stanco di ripetere, mi onoro di Presiedere, Consiglio che, forse dopo un periodo di transizione, ha preso nuovo e pieno vigore, ben conscio dei doveri da affrontare.

Catania, 29 Gennaio 2011

Pronunciato alla seduta di apertura del nuovo Anno Giudiziario

Avv. Maurizio Magnano di San Lio
Presidente dell'Ordine Forense di Catania

Impressioni dell'Avv. Santo Li Volsi, consigliere con delega al coordinamento delle iniziative

Aggiornamento e formazione professionale

di Fabio Cantarella

La riorganizzazione della formazione e dell'aggiornamento professionale costituisce uno dei primi obiettivi che si è posto il neo eletto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, come ci spiega l'avvocato Santo Li Volsi, consigliere al quale, dal marzo del 2010, è stata affidata la competente delega.

Avvocato Li Volsi, con quali propositi le è stata conferita questa delega dal Consiglio?

Innanzitutto, non le nascondo che si tratta di un impegno assai gravoso e delicato. Il nuovo Consiglio dell'Ordine, eletto nel 2010, nel suo programma amministrativo si è posto anche l'impegno di coordinare l'attività svolta dai tre organismi che si occupano di formazione e

aggiornamento professionale: il Consiglio dell'Ordine stesso, il Centro di Studi e di Formazione professionale in materia giuridica e la Fondazione "Vincenzo Geraci" al fine di eliminare le sovrapposizioni che si sono verificate in passato. Per tale motivo si è deciso, per l'appunto, di affidare ad una sola persona il compito di coordinare tali iniziative istituendo una delega specifica. Tra l'altro, proprio nell'ottica di garantire incisività all'azione del delegato alla formazione e all'aggiornamento, ricopro anche l'ufficio di segretario del Centro Studi e faccio parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione "Vincenzo Geraci".

Formazione ed aggiornamento, chi se ne occupa nello specifico?

Fino agli anni '90 della formazione, che è rivolta ai praticanti avvocati, si occupava il Centro di Studi e di Formazione professionale, ma poi con l'istituzione della Fondazione "Vincenzo Geraci" il Consiglio dell'Ordine ha trasferito a quest'ultima la competenza, mentre il Centro di Studi era destinato ad essere messo in liquidazione, ma partire dal 2007, con la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del comitato scientifico è divenuto uno dei protagonisti dell'aggiornamento professionale, adempimento obbligatorio a partire dal 2008 per decisione del CNF.

Che primo bilancio è possibile tracciare dell'attività di aggiornamento svolta dal Centro di Studi e di Formazione professionale a partire dal rilancio dell'ente?

Negli anni 2008, 2009 e 2010 il Centro ha assicurato sette convegni all'anno in materia civile, penale, giurisdizionale e processualistica. Complessivamente, i

colleghi che annualmente hanno preso parte alle attività del Centro di Studi sono stati circa 3.500, un successo raggiunto grazie all'elevata qualità professionale del Comitato Scientifico nominato nel 2007 dal Consiglio dell'Ordine in sinergia col Consiglio d'Amministrazione del Centro Studi

e le Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Scienze politiche.

E per quanto concerne la formazione, cosa può dirci al momento?

La formazione ha evidenziato aspetti di maggiore complessità che si sono manifestati anche in una progressiva, quanto persistente negli anni, diminuzione di allievi e ciò perché la formula offerta non rispondeva alle aspirazioni dei praticanti

avvocati che sono più interessati ad acquisire una preparazione specifica per il superamento dell'esame di abilitazione piuttosto che un approfondimento delle materie già affrontate durante il percorso di studi universitari. Proprio per tale motivo numerosi praticanti preferivano partecipare a seminari organizzati da privati, spesso alquanto onerosi, oppure si sottoponevano ad estenuanti trasferte settimanali a Palermo per seguire corsi specifici organizzati in quella città.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ha, quindi, deciso di affrontare con decisione e pragmatismo tale stato di cose ed ha deliberato nello scorso mese di luglio l'introduzione di un corso specifico per la preparazione dei praticanti all'esame professionale. A mio parere la Fondazione deve garantire un elevato livello formativo a costi modesti e accessibili a tutti i praticanti, senza gravare eccessivamente sul bilancio del Consiglio dell'Ordine il quale fino ad ora ha integrato la retta pagata dagli iscritti.

Certo, questo è solo il primo anno di sperimentazione, ma sono certo che traendo spunto dall'esperienza il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà capace di individuare una formula che garantisca al tempo stesso una formazione ampia ed approfondita del praticante, che comprenda anche le materie non previste nell'esame di Stato, nonché un percorso specifico finalizzato al superamento dell'esame di abilitazione. La soluzione ottimale potrebbe essere offerta da un corso biennale che al primo anno preveda una formazione ampia e nel secondo una formazione pratica e specifica sulle materie oggetto della prova ministeriale.



Quali sono i risultati dell'impegno profuso dal Consiglio dell'Ordine nei primi mesi di lavoro?

Abbiamo dato un migliore assetto organizzativo all'ufficio sia sotto il profilo della trasparenza ed imparzialità che della celerità nell'adottare i provvedimenti di accreditamento e nella comunicazione sul sito dell'Ordine. Abbiamo innanzitutto istituito un registro per registrare in via cronologica le domande di accreditamento dei convegni organizzati dai vari enti e dalle associazioni che vengono istruite e portate all'attenzione del Consiglio secondo l'ordine di presentazione. Abbiamo eliminato i tempi di attesa ed in ogni seduta del Consiglio vengono esaminate tutte le istanze presentate fino a quel momento e subito dopo si dà immediata notizia dei vari eventi accreditati nell'apposita rubrica creata sul sito dell'Ordine che viene da me, personalmente aggiornata praticamente in tempo reale, subito dopo le sedute del Consiglio che ne deliberano l'accREDITamento. Così facendo confidiamo di offrire ai colleghi un servizio informativo utile ed affidabile.



Come giudica l'attuale stato di salute della formazione a Catania?

Abbiamo raggiunto risultati significativi. Basti pensare che in passato si è combattuta una battaglia sotterranea tra chi intendeva offrire una formazione di qualità e gratuita, della quale io sono stato un convinto sostenitore, e chi, diversamente, puntava a trarre occasione di profitto dall'avvento dell'aggiornamento obbligatorio. E non mi riferisco alle imprese che, per mestiere, si occupano di aggiornamento e formazione, ma a certi personaggi che pensavano di lucrare organizzando corsi e convegni a pagamento, tra l'altro per loro a costo zero considerato che approfittavano della disponibilità di relatori che prestavano la loro opera gratuitamente in locali messi a disposizione dall'Ordine o dagli Uffici giudiziari. L'esperienza di questi primi anni ha dimostrato che a Catania, nonostante l'elevato numero di iscritti, è possibile assicurare un aggiornamento di qualità non oneroso. Questo grazie all'impegno profuso dal Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati, dal Centro di Studi, e dalle associazioni forensi, sia generaliste che specialistiche o territoriali, che hanno contribuito con entusiasmo, passione ed impegno disinteressato, realizzando complessivamente oltre cento eventi ogni anno, tra corsi e convegni, che collocano il nostro Ordine tra quelli più proficui.

Avvocato Li Volsi, ci può anticipare in che misura si sono aggiornati i colleghi?

Debbo dirle che il precedente Consiglio, scaduto nel dicembre del 2009, non ha consegnato al nuovo i dati relativi ai partecipanti ai convegni tenutisi nel 2008 e nel 2009, ma solo le autocertificazioni depositate a fine anno dai colleghi. Si tratta di migliaia di autocertificazioni che dovranno essere inserite in un apposito database e debbo confessarle che ho incontrato, ed incontro tuttora, serie difficoltà e resistenze nel realizzare questa attività obbligatoria. Sono certo, tuttavia, che il Consiglio dell'Ordine di Catania, nonostante le difficoltà e la carenza di personale, rispetterà le normative e le delibere del CNF, sia nello spirito che nei tempi, ed entro la fine dell'anno l'inserimento dei dati nel database sarà comunque ultimata.

Quanti crediti dovremo maturare nel prossimo triennio?

Il 31 dicembre prossimo si completerà la fase transitoria dell'aggiornamento per lasciare spazio al primo triennio a regime. In esso si dovranno maturare complessivamente novanta crediti, di cui almeno venti in ogni singolo anno.

Che novità avete in mente d'introdurre nel futuro al fine di migliorare ulteriormente l'aggiornamento e la formazione professionale?

Abbiamo numerose idee in merito, ma su di esse debbo mantenere una certa riservatezza perché ogni singola proposta dovrà prima essere discussa, valutata e deliberata dal Consiglio dell'Ordine, nonché dai consigli di amministrazione del Centro Studi e della Fondazione, secondo le rispettive competenze.

A questo proposito sono apprezzati e sollecitati i consigli e le critiche delle varie associazioni forensi e di tutti i colleghi con i quali i rapporti sono assidui, costruttivi e leali.

Cosa accadrà con l'entrata in vigore della normativa sulla specializzazione?

Dovremo adeguare le nostre strutture organizzative per garantire delle offerte formative che siano in sintonia con i settori di specializzazione che il CNF ha varato il 24 settembre 2010. Ciò andrà fatto sulla base della bozza di regolamento per il riconoscimento del titolo di specializzato che è stata discussa solo lo scorso 18 settembre in un incontro tra il CNF stesso ed i presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di tutta Italia. L'obiettivo è di adottare un'efficace disciplina sulle specializzazioni ed una razionale normativa transitoria che tenga conto dell'anzianità di esercizio della professione, affidando all'esperienza già maturata in altri paesi come la Francia e la Germania.

I sentimenti espressi a Genova dal XXX Congresso Nazionale Forense

LA DELUSIONE DEGLI AVVOCATI

di Alberto Giaconia

Il XXX Congresso Nazionale Forense tenutosi a Genova dal 25 al 27 novembre ha reso manifeste, in tutta la loro preoccupante gravità, le problematiche nelle quali sono costretti a dibattersi gli Avvocati, la scarsa attenzione delle istituzioni al loro ruolo e le difficoltà obiettive della professione. Ci si aspettava un moto di ottimismo,

uno scatto d'entusiasmo, qualche seria rassicurazione del Ministro della Giustizia, intervenuto nell'occasione, ma il risultato finale non sembra essere stato incoraggiante. Il Foro catanese ha partecipato ai lavori congressuali con una significativa delegazione della quale hanno fatto anche parte tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine, in un clima caratterizzato da grande armonia e compattezza. Convergenti sono state le indicazioni sul candidato Catanese all'OUA, Avv. Rosario Pizzino che è stato eletto con il maggior numero di preferenze ed al quale auguriamo un otti-

mo lavoro. L'altro componente della Corte d'Appello di Catania eletto componente dell'OUA è stato l'Avv. Giuseppe Gennaro, indicato dall'Ordine di Siracusa.

Va evidenziato che il XXX Congresso ha portato delle novità sul piano organizzativo e dei contenuti. Sul piano organizzativo la scelta di svolgere i lavori congressuali



sulla nave Concordia, la grandissima ammiraglia della Costa Crociere, ha consentito a quasi tutti i partecipanti di avere un enorme spazio nel quale trascorrere i tre giorni di congresso, tendenzialmente senza spostamenti e quindi con una migliore gestione del tempo a disposizione. Complessivamente, mi sembra che la soluzione organizzativa abbia funzionato. Due sono stati i momenti di tensione e di alta partecipazione alle attività congressuali: uno l'intervento del Ministro Alfano dal quale gli Avvocati si aspettavano rassicurazioni soprattutto su due temi principali, la

media-conciliazione e l'approvazione della riforma dell'ordinamento professionale, già passata dal Senato e che dovrebbe essere approvata dalla Camera dei Deputati; l'altro il dibattito finale e l'approvazione delle mozioni.

Di fronte ad una platea straripante di avvocati attentissimi il Ministro Alfano non è riuscito, nonostante la sicurezza ostentata, a dare risposte ed indicazioni accettabili, soprattutto sul tema relativo alla media-conciliazione, mostrando non solo di non aderire, ma neanche di comprendere nessuna delle legittime obiezioni mosse dalla classe forense al procedimento di mediazione. Il Ministro non ha convinto gli Avvoca-



ti, ci ha provato ma non v'è riuscito. Certo non ha fatto promesse demagogiche e non ha tentato così di ingraziarsi l'uditorio ma ha dato prova di non avere chiaro, o di non avere voluto comprendere, il disagio con il quale l'Avvocatura subisce la procedura di mediazione. Senza necessariamente stravolgere tutta l'impalcatura della legge si sarebbe potuto quantomeno aderire ad alcune delle proposte degli Avvocati che potrebbero apparire frutto di una volontà corporativa ma che invece sono finalizzate a garantire la miglior tutela dei diritti degli utenti. Infatti, prevedere la difesa obbligatoria nel procedimento di mediazione non avrebbe compromesso in alcun modo la filosofia della procedura, né le aspettative che sulla stessa sono riposte dal governo, ma avrebbe invece offerto garanzie di tutela del diritto dei contendenti. Gli Avvocati hanno forse esagerato nei toni della protesta, mostrando cartellini rossi preparati *ad hoc* dalla delegazione romana ed interrompendo continuamente con fischi da stadio l'intervento del Ministro, ma nella sostanza hanno ben rappresentato l'insofferenza della classe ai nuovi interventi normativi che, piuttosto che semplificare e snellire i procedimenti, creeranno



ulteriori ostacoli al funzionamento della giustizia. L'altro grande e delicato tema affrontato dal ministro Alfano ha riguardato la riforma dell'ordinamento professionale, attesa da oltre sessanta anni. Il Ministro si è intestato il merito di avere spinto la riforma verso il prossimo traguardo dell'approvazione con due importanti innovazioni richieste con vigore dagli avvocati: la reintroduzione dei minimi tariffari inderogabili e il ripristino del divieto del patto di quota lite. È certo che l'abolizione dei minimi tariffari voluta dall'ex ministro Bersani ha mortificato il ruolo e la forza contrattuale degli avvocati a vantaggio quasi esclusivo non già dei cittadini, che scelgono l'avvocato in virtù del rapporto fiduciario e non sulla base dei compensi pattuiti, ma dei grandi clienti (enti ed imprese) che sfruttando la nuova norma hanno imposto convenzioni e compensi forfettari degli onorari totalmente inadeguati alla qualità dell'attività svolta. Il Ministro Alfano ha dato per scontato che il progetto di riforma, che incide significativamente anche sull'accesso, sulla formazione degli Avvocati e sulla organizzazione e composizione dei Consigli dell'Ordine, diventerà presto legge e noi avvocati ce lo auguriamo fortemente. Tuttavia, tali rassicurazioni non hanno impedito la forte levata di proteste contro il



Ministro dal quale ci si aspettava qualcosa in più. La verità è che ascoltando gli interventi dei vari rappresentanti degli Ordini e delle Associazioni è emerso un quadro generale difficile, reso ancora più complicato dalla recente crisi economica che ha manifestato i suoi effetti anche tra i professionisti, colpiti dal generalizzato calo di scambi commerciali.

L'ultimo giorno del Congresso è stato quello dedicato alla discussione ed alla approvazione delle mozioni. E il contenuto delle mozioni ha reso manifesta la ferma opposizione della classe forense a talune prese di posizione del CNF e, più in generale, al ruolo che il CNF tramite il suo Presidente, Prof. Avv. Guido Alpa, ha svolto nei rapporti con il governo, ritenendolo troppo debole o addirittura remissivo. Fortemente censurata è stata la scelta del CNF di introdurre il regolamento sulle specializzazioni che, se non modificato, imporrà agli Avvocati di sottoporsi a onerosi ed impegnativi corsi di formazione e ad un esame

terizzate dal dualismo, che costituisce ormai un file rouge, tra le due diverse, direi quasi opposte, personalità che da alcuni anni presiedono il CNF e l'OUA: il pacato Presidente Alpa, fine tessitore, illuminato ragioniere di grande cultura giuridica e il prorompente Presidente De Tilla, acceso e impetuoso sostenitore delle battaglie dell'Avvocatura. Due professionalità utili e complementari che tuttavia rischiano di indebolire e creare spaccature all'interno dell'Avvocatura stessa se non verranno in futuro create sinergie che possano rafforzare il ruolo degli Avvocati ed accrescere la credibilità complessiva della classe forense.

Dal Congresso, dal confronto con i numerosi colleghi intervenuti, dall'analisi del dibattito si possono trarre alcune considerazioni finali sulle modalità di esercizio della professione e sul suo futuro.

Si può incominciare col fare la riflessione più banale ma inevitabile e cioè che negli ultimi anni il numero degli avvocati è

aumentato esponenzialmente senza che vi sia stato un incremento del numero degli affari trattati. Da ciò ne consegue una sofferenza dell'avvocato medio nel crearsi, ovvero nel mantenere, un volume di attività che gli consenta un esercizio della professione quantomeno dignitoso. Ulteriore conseguenza di tale ingolfamento è che, costretti dalla necessità provocata anche dall'indebolimento nei rapporti con i clienti conseguente alle lenzuolate di Bersani, molti avvocati per mantenere un numero sufficiente di clienti sono stati costretti a ridurre drasticamente le tariffe professionali a discapito della qualità e dell'affidabilità dell'attività, ponendo peraltro in difficoltà gli altri Avvocati che invece tentano di mantenere gli onorari richiesti all'interno della tariffe professionali. Ci auguriamo che l'approvazione della riforma dell'ordinamento professionale, unitamente ad interventi che garantiscano un accesso più serio e qualificato alla professione possano produrre miglioramenti sul prossimo futuro degli Avvocati.



finale per potere utilizzare il titolo si specialista in una determinata materia. La gran parte degli Avvocati si è chiesta se in un periodo così difficile fosse veramente opportuno introdurre nuovi adempimenti, oneri e costi per gli avvocati già gravati da numerosissime incombenze para professionali (corsi di formazione, corsi per ottenere l'attestato di conciliatori ecc.). Le tre giornate del Congresso sono state carat-

terizzate dal dualismo, che costituisce ormai un file rouge, tra le due diverse, direi quasi opposte, personalità che da alcuni anni presiedono il CNF e l'OUA: il pacato Presidente Alpa, fine tessitore, illuminato ragioniere di grande cultura giuridica e il prorompente Presidente De Tilla, acceso e impetuoso sostenitore delle battaglie dell'Avvocatura. Due professionalità utili e complementari che tuttavia rischiano di indebolire e creare spaccature all'interno dell'Avvocatura stessa se non verranno in futuro create sinergie che possano rafforzare il ruolo degli Avvocati ed accrescere la credibilità complessiva della classe forense.

REQUISITI E CONTRIBUZIONE PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

di Giuseppe La Rosa Monaco*

Com'è ormai noto, dal 1-1-2010, previa tempestiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la riforma approvata dal precedente Comitato dei Delegati.

Le novità più importanti sono:

Prestazioni

I requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia sono gradualmente aumentati da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità di iscrizione (contribuzione) secondo la seguente progressione:

2011-2013: età minima: 66
anzianità contributiva minima: 31

2014-2016: età minima: 67
anzianità contributiva minima: 32

2017-2018: età minima: 68
anzianità contributiva minima: 33

2019-2020: età minima: 69
anzianità contributiva minima: 34

2021: età minima: 70
anzianità contributiva minima: 35 .

È peraltro riconosciuta all'iscritto la facoltà di anticipare, rispetto a quanto previsto dalla su indicata scaletta o comunque, a regime, rispetto al raggiungimento dei 70 anni, il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia (che consente la prosecuzione dell'attività) a partire dal compimento del sessantacinquesimo anno di età purché sussista il requisito dell'anzianità contributiva (35 anni).

In caso di anticipazione, l'importo della quota base verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipo (esempio: se, avendo raggiunto 35 anni di contribuzione, decido di andare in pensione a 66 anni, anziché attendere i 70 anni, subirà una riduzione del 20% della pensione base).

La riduzione di cui innanzi non si applica ove l'iscritto, al raggiungimento del sessantacin-

quesimo anno di età o di età superiore (ma prima del settantesimo anno) abbia maturato una anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione pari ad almeno 40 anni.

La riforma prevede l'introduzione

della pensione cd. Modulare facoltativa: la pensione di vecchiaia sarà costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in un trattamento unitario.

Con la riforma è stata confermata la pensione di anzianità i cui requisiti sono gradualmente aumentati da 58 a 62 anni di età e da 35 a 40 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione:

2012-2013: età minima: 58
anzianità contributiva minima: 36

2014-2015: età minima: 59
anzianità contributiva minima: 37

2016-2017: età minima: 60
anzianità contributiva minima: 38

2018-2019: età minima: 61
anzianità contributiva minima: 39

2020: età minima: 62
anzianità contributiva minima: 40.

La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall'albo ed è incompatibile con la reinscrizione.

Con la riforma sono stati ridotti da 10 a 5 gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, per fruire della pensione di **inabilità ed invalidità**, allargando così la tutela per i più giovani iscritti.



Contribuzione

Il contributo soggettivo passa dal 12% al 14% (di cui 1% contributo obbligatorio modulare).

Il contributo minimo soggettivo è stato determinato in € 2.100,00 + 160,00 (modulare) per l'anno 2010 e € 2.400,00 + 180,00 (modulare) per l'anno 2011. Successivamente esso sarà soggetto a rivalutazione monetaria.

A partire dal primo anno successivo alla maturazione del diritto alla pensione (ovvero alla maturazione dell'ultimo supplemento ove previsto per coloro che ne avranno ancora diritto poiché già pensionati o prossimi alla pensione), il pensionato di vecchiaia dovrà corrispondere, sino al tetto reddituale, un contributo pari al 5% del reddito professionale netto ai fini IRPEF e del 3% per la parte eccedente il tetto reddituale.

Sempre in relazione alla pensione modulare, è stato previsto che gli iscritti possano versare, in via volontaria ed eventuale (ogni anno anche in misura diversa) una ulteriore contribuzione mo-

dulare, dall'1% al 9% del reddito professionale netto, entro il tetto, con la medesima destinazione di cui sopra.

Sono state aumentate le agevolazioni per i giovani, prevedendo che, per le domande di iscrizione presentate successivamente al 1° gennaio 2009 (e cioè già da quest'anno), che comportino una decorrenza di iscrizione anteriore al compimento del 35esimo anno di età, il contributo soggettivo minimo sia ridotto alla metà per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa.

Il contributo integrativo (CPA) è stato aumentato al 4%, con un minimo dovuto pari ad € 550,00 per l'anno 2010 e € 650,00 per l'anno 2011.

Sempre per agevolare i più giovani, si è previsto che per gli anni di pratica e per i primi 5 anni di iscrizione all'albo non sarà dovuto il contributo integrativo minimo ma solo il 4% dei ricavi percepiti. Successivamente sarà mia cura predisporre un prospetto sintetico delle suddette modifiche.

Nella riunione del 5-12-2009 del Comitato dei Delegati, unitamente ad altri colleghi, ho presentato una mozione proponendo

“al Comitato dei Delegati di assumere l'impegno ad individuare nell'immediato futuro i correttivi per riequilibrare il percorso previdenziale, oggi modificato, prevedendo, esemplificativamente, in via transitoria e temporanea la possibilità di procedere al riscatto a condizioni agevolate nonché la rimessione in termini per la retrodatazione ovvero ulteriori misure, sempre nel rispetto degli equilibri di sostenibilità e di equità infragenerazionale”.

Resto a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimento di fattispecie particolari. Cordialità.



Il D.Lgs. n. 28/2010

BREVI NOTE SULLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

di Alberto Giaconia e Marco Tortorici*

Come è noto con Dlgs. n. 28/2010 è stata introdotta nel nostro ordinamento la procedura sulla mediazione nelle controversie civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili.

La norma, che ha carattere chiaramente deflattivo, è entrata in vigore il 21 marzo 2010 ad eccezione dell'art. 5 che disciplina i casi nei quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda che entrerà in vigore il 21 Marzo 2011.

La nuova normativa prevede che in tutte le controversie civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili possono accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia, secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 28 e dal successivo Decreto Ministeriale n. 180 che è stato pubblicato in data 4 Novembre 2010.

In estrema sintesi la nuova disciplina prevede quattro ipotesi di mediazione:

- **Facoltativa**, che le parti possono promuovere in relazione a qualsiasi controversia relativa a diritti disponibili (art. 2);
- **Obbligatoria**, che le parti devono promuovere, a pena di improcedibilità della domanda, in determinate materie espressamente indicate dall'art. 5 del D.Lgs. 28 ed esattamente: in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari (art. 5 comma.2).
- **Delegata**, quando il Giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, può invitare le parti a procedere alla mediazione (art. 5 comma 2),
- **Concordata**, qualora la procedura di mediazione sia dalle parti prevista in statuti, contratti o atti costitutivi (art. 5 comma 5).

Il procedimento di mediazione è disciplinato da un articolato e complesso sistema di norme e criteri che individuano le modalità di accesso, lo svolgimento della procedura, la definizione della stessa (che può concludersi con un verbale di conciliazione ovvero con un

verbale negativo), i compensi dei mediatori, l'efficacia del verbale di conciliazione ed ogni aspetto relativo al rapporto tra mediazione e giudizio ordinario.

Per semplificare, si rappresenta qui di seguito uno schema delle principali fasi di svolgimento della procedura

Le principali critiche formulate dagli Avvocati al Decreto Legislativo sono state quelle relative alla:

- obbligatorietà del procedimento nelle materie indicate dall'art. 5;
- mancata previsione della obbligatorietà del-



la difesa tecnica in quanto solo con la presenza dell'Avvocato si può ritenere garantito il diritto alla difesa delle parti;

- annullabilità del mandato professionale prevista dall'art. 4 nell'ipotesi di mancata informazione al cliente;
- assenza di qualsiasi criterio di competenza territoriale.

Nonostante la vibrata protesta dell'avvocatura il governo ha emanato il decreto n.180 e confermato l'entrata in vigore a pieno regime del nuovo impianto normativo dal 21 marzo 2011.

Il CdO di Catania si è unito, con un proprio deliberato, alla protesta generalizzata sui punti sopra indicati e attraverso i suoi delegati al Congresso di Genova ha votato la mozione che conteneva anche un richiesta di proroga dell'entrata in vigore della norma.

Il CdO ha deliberato di costituire un proprio Organismo e conseguentemente ha istituito

una Commissione di Studio composta dagli Avvocati Santo Li Volsi, Carla Pappalardo, Giuseppe La Rosa Monaco, Antonino Di Stefano, Marco Tortorici, Alberto Giaconia e Jessica Gualtieri.

Al termine dei lavori la Commissione di Studio ha proposto e il Consiglio ha deliberato l'adozione dello statuto, del regolamento e del codice etico dell'Organismo di conciliazione che è in corso di accreditamento presso il Ministero.

Il CdO nell'adozione del proprio regolamento ha inteso valorizzare il ruolo dell'Avvocato

e per garantire e tutelare il diritto di difesa all'utente.


In particolare nel regolamento:

- è stata prevista solo l'iscrizione di avvocati e laureati in materie giuridiche;
- è stata prevista l'assistenza obbligatoria dell'Avvocato;
- è stata prevista l'esclusività di iscrizione da parte dei mediatori che possono essere iscritti solo all'Organismo Istituito dal Consiglio dell'Ordine.

* **Componenti Commissione di Studio CdO sulla Mediaconciliazione**

SCHEMA SULLA MEDIACONCILIAZIONE

Ecco, in sintesi, il funzionamento della nuova procedura e i suoi possibili esiti:



Il Consiglio dell'Ordine al C.N.F. e all'O.U.A.

Mozione catanese sull'obbligatorietà della Mediaconciliazione

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA

- Esaminato il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 di attuazione dell'art. 60 della L. 18.6.2009 n. 69 "in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" ed in attesa della completa attuazione della riforma;
- Considerato che tale provvedimento non ha tenuto conto dei suggerimenti e delle proposte provenienti dalle istituzioni e dalle varie rappresentanze associative del mondo forense;
- Considerato, altresì, che detta normativa avrebbe come obiettivo quello di costituire una fonte alternativa al contenzioso in sede giudiziaria, al fine di deflazionare l'accesso alla giustizia civile, rendendo obbligatorio il ricorso alla conciliazione e mediazione a pena di improcedibilità dell'azione giudiziaria;
- Che tale provvedimento rende invero più difficile il rapporto tra avvocati e cittadini, prevenendo inutili obblighi come quello della sottoscrizione da parte del cliente di un modulo la cui mancanza comporta la paradossale sanzione dell'annullabilità del rapporto;
- Considerato che il suddetto provvedimento legislativo non prevede l'obbligatorietà dell'assistenza legale dei soggetti coinvolti nella mediazione, così determinando, per il cittadino utente, sprovvisto delle necessarie competenze, una non consapevole accettazione dell'eventuale 'accordo conciliativo';

ESPRIME IL PROPRIO DISSENSO ALL'OBBLIGATORietà DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E CHIEDE

Che venga abrogato tale obbligo prima dell'entrata in vigore della norma prevista per il 21 marzo 2011;

ESPRIME INOLTRE IL PROPRIO DISSENSO IN RELAZIONE AI SEGUENTI PUNTI DEL PROVVEDIMENTO:

- art. 4 comma 3 che prevede la grave ed ingiustificata sanzione dell'annullabilità del mandato in caso di inadempienza dell'avvocato agli obblighi di informazione, così pregiudicando i rapporti di fiducia tra avvocato e cliente;
- mancanza di una norma che preveda l'obbligatorietà della difesa legale nella procedura,

così trascurando gli interessi delle parti ad una corretta e completa tutela anche in fase di mediazione e conciliazione ed escludendo il ruolo obbligatorio dell'Avvocato in un momento fondamentale per la risoluzione delle controversie;

- omessa indicazione dei criteri di competenza territoriale per l'individuazione dell'Organismo di Conciliazione;

AUSPICA

Che il Ministero della Giustizia apra un confronto costruttivo, attraverso il quale trovare reali soluzioni per deflazionare l'accesso alla giustizia con strumenti di risoluzione alternativa delle controversie che possano **valorizzare il ruolo degli avvocati a garanzia del diritto di difesa del cittadino.**

CHIEDE

Al CNF e all'OUA di manifestare nei confronti del Ministero della Giustizia, il dissenso della classe forense ed auspica, in sede di promulgazione dei regolamenti attuativi, un costruttivo confronto al quale l'Avvocatura ha pieno diritto, al fine di individuare le migliori soluzioni nell'attuazione dei principi fondanti la normativa in materia di mediazione e conciliazione.

Catania, 20 aprile 2010

Il Consigliere Segretario
Avv. Diego Geraci

Il Presidente
Avv. Maurizio Magnano di San Lio



Processo Civile Telematico (PCT): stato dell'arte e prospettive

di Antonino G. Distefano* e Marcello Marina**

Riteniamo doveroso, trascorso un semestre dall'insediamento del nuovo Consiglio e dall'assunzione della delega del PCT (e sempre grati verso il Consiglio per la fiducia accordata), rassegnare una relazione sullo stato dell'arte del progetto che, seppur impegnativo e delicato, è di contro appassionante e coinvolgente, quanto decisivo per il futuro della nostra professione.

Da cinquemila anni in qua, gli esseri umani si avvalgono della scrittura ed utilizzano, quindi, oltre ai supporti mnemonici umani, neuronali, residenti nei loro cervelli, supporti mnemonici non umani, esterni al proprio corpo: lignei, metallici, cartacei ed ora elettronici. L'avvento dell'informatica rappresenta nei rapporti interpersonali, nel diritto, nella storia dell'umanità, un *turning point* paragonabile a quello che cinquemila anni or sono si determinò con l'invenzione della scrittura. Ma mentre la diffusione della scrittura e il suo progressivo e pervasivo intreccio con ogni attività sociale quotidiana si misurano in millenni, la diffusione dell'informatica e il suo progressivo e pervasivo intreccio con la vita sociale quotidiana si misureranno in pochi anni.

L'attuale diritto elettronico è, sicuramente, un diritto provvisorio, embrionale, perché la rivoluzione informatica in termini sociali non è ancora compiuta: quando lo sarà, tutto il diritto sarà diritto elettronico così come finora, in particolare a partire dalla diffusione della stampa, tutto il diritto è stato diritto scritto.

Non è soltanto questione di forma. È questione di sostanza. L'informatica si avvia divenire nei prossimi decenni la nuova trama essenziale di un tessuto sociale destinato a soppiantare quello sorretto dalla scrittura. Tutto il diritto, allora, sarà diritto elettronico perché, come già la scrittura, così l'informatica, oltre che modalità espressiva del diritto, diverrà oggetto precipuo del diritto: tra qualche anno l'informatica sarà costitutiva della nuova realtà sociale così come la scrittura lo è progressivamente divenuta della realtà sociale sviluppatasi durante gli ultimi cinquemila anni di presenza umana sul pianeta. L'informatica ed Internet offrono alla pubbli-

ca amministrazione non solo le tecnologie per una più efficiente organizzazione interna, ma anche e soprattutto l'opportunità di facilitare l'accesso alle informazioni e ai servizi da parte di cittadini ed imprese, nella prospettiva del governo elettronico (*e-government*). E negli ultimi anni sono moltiplicati gli interventi legislativi in materie informatiche (dalla tutela del software, alla protezione dei dati, alla firma digitale) e sono maturate la consapevolezza e le competenze di molti operatori del diritto.

L'innovazione nell'ambito delle tecnologie dell'informazione è destinata a procedere a velocità crescente nel corso dei prossimi anni, e quindi a proporre incessantemente nuovi problemi alla pratica del diritto.

La formazione del diritto dell'informatica, quindi, più ancora che dagli episodici interventi legislativi (i quali, pur spesso opportuni e talvolta necessari, non possono offrire soluzioni complete, stabili e durature in un ambito dominato dal ritmo accelerato del progresso tecnologico) dipenderà dal continuo lavoro di capaci giuristi-informatici, cioè di professionisti in grado di risolvere, in modo creativo ed efficace, gli incessanti problemi giuridici della società dell'informazione.

Tali professionisti, oltre ad una solida cultura giuridica di base e alla conoscenza di nozioni informatiche, dovranno possedere una specifica preparazione nelle diverse tematiche del diritto dell'informatica.



E il PCT, con riferimento al Pianeta Giustizia, è parte di questo processo con particolare riferimento alla c.d. dematerializzazione fortemente voluto dal Governo e segnatamente dal Ministero dell'Innovazione e della Giustizia (si vedano le numerose normative in materia degli ultimi mesi per cui gli atti transazionali come compravendite, incassi, pagamenti, assunzione o assolvimento di obbligazioni, ecc., tra due o più soggetti e, in generale, la formazione di documenti con rilevanza giuridica, si realizzano solo con supporto informatico e/o telematico).

Nell'ambito del Pianeta Giustizia, la dematerializzazione da un lato assolve allo scopo logistico – ambientale di evitare l'accumulo di fascicoli cartacei e garantirne la sicurezza, dall'altro evita agli Avvocati tutta una serie di attività quotidiane (notifica di atti, iscrizione a ruolo, deposito in cancelleria di comparse e memorie, letture dei provvedimenti, pagamento delle spese di giustizia, richiesta di copie, ecc.) divenute mortificanti per il degrado delle strutture e la limitata disponibilità del personale addetto peraltro in via di diminuzione.


Di fronte ad un quadro legislativo così ampio e che vuole coinvolgere tutti i soggetti per ottenere benefici concreti, si è diffuso un forte interesse per il progetto da parte degli operatori del diritto di tutto il paese. E, soprattutto, si è del tutto diradato il pregiudizio per cui il PCT riguardi solo pochi giuristi appassionati delle nuove tecnologie. Piuttosto è divenuta chiara l'opportunità per chi ha la possibilità di usare i servizi del PCT di poter cavalcare l'onda del cambiamento, piuttosto che passivamente attenderne l'impatto.

Per comprendere come si è concretizzata questa opportunità, richiamiamo alcune tappe fondamentali percorse dal nostro Ordine nell'ambito del progetto.

Nel dicembre del 2005 il nostro Consiglio ottenne per primo, insieme al Consiglio di Bologna, la certificazione del Punto di Accesso limitato al Polisweb Nazionale (servizio telematico di consultazione dei registri di cancelleria), che è divenuto nel tempo uno strumento diffuso e pressoché irrinunciabile per i civilisti di tutta Italia.

Catania acquisì *hardware* proprio (costo complessivo € 10.000,00 circa) e si avvale della consulenza gratuita dell'ing. De Geronimo.

Nel febbraio del 2006 Catania, sede pilota insieme a Bari, Bergamo, Bologna, Genova, Lamezia Terme e Padova, sperimentò il deposito



telematico degli atti (allora limitato ai ricorsi per ingiunzione).

Nel 2007 il nostro Consiglio dell'Ordine, prendendo atto delle spinte innovative nell'ambito del progetto PCT, decise di investire mezzi e risorse per portare a compimento il progetto e scelse ancora una volta di non cedere alle pressanti richieste delle *software house*, ma di avvalersi della consulenza dell'ing. De Geronimo.

Alla verifica di efficienza, la scelta si è rilevata immediatamente e sicuramente opportuna: fu innanzitutto garantita un'assistenza puntuale e qualificata agli utenti, e venne gradualmente predisposta una struttura interna (Ufficio Servizi Telematici), fornendo nell'insieme un servizio che a oggi non ha pari in alcun Ordine in Italia.

Per es. l'Ordine è, allo stato, in grado di emettere a vista le *smart card* (uno strumento che si sta rivelando sempre più indispensabile per la nostra professione) ai propri iscritti e, nell'aprile del 2008, fu il primo Ente Pubblico (che non sia un Comune o una Camera di Commercio) titolato ad emettere smart card "Carta nazionale dei Servizi", anticipando quanto decretato dal Ministero di Grazia e Giustizia (Decreto 17.7.2008 pubblicato nella G.U. del 2.8.2008 n. 180). Le smart card emesse dagli altri soggetti abilitati dopo l'1.1.2009 devono, infatti, necessariamente essere del tipo emesse dal nostro Ordine e cioè CNS per essere utilizzabili per il PCT. La CNS peraltro è strumento progettato per consentire al titolare l'accesso ai servizi on line erogati da tutte le PA.

Nell'ottobre del 2008 si ottenne la certificazione ministeriale del Punto di Accesso al Processo Telematico comprendente, oltre al Polisweb Nazionale, la consultazione sincrona e l'interazione diretta con gli Uffici Giudiziari, con la possibilità del deposito degli atti, e la gestione delle caselle di posta certificata per il processo telematico degli iscritti (PEC-PT).

Si tratta di un vero e proprio fiore all'occhiello di questo Ordine, in quanto significò (e lo dimostra tutt'oggi) che l'avvocatura può gestire la "evoluzione telematica" della nostra professione affrancandosi dalle *software house* e gestendo autonomamente un'infrastruttura così importante per la nostra professione, quale è il Punto di Accesso, con l'opportunità di aggiornarlo e migliorarne i servizi connessi con l'apporto di propri collaboratori, secondo le esigenze segnalate dagli iscritti.

Nel giugno 2009 il Consiglio deliberò l'avvio della campagna d'iscrizione al Punto di Accesso al Processo Telematico, comunicando agli iscritti un potenziale canone d'iscrizione annuo di 50 Euro. La campagna ha prodotto un bacino di circa 800 utenti "assidui", che ricevono 7.500 comunicazioni mensili di cancelleria dal Tribunale di Catania e dalle sette Sedi Distaccate. Peraltro il numero di iscritti è in costante crescita.

Nel frattempo l'esempio di Catania, frutto di un lavoro quotidiano e meticoloso da parte del nostro personale e dei nostri consulenti e professionisti avvocati, pur scarsamente pubblicizzato è divenuto un modello di eccellenza per gli altri ordini.

Invero, gli iscritti degli altri Ordini sono costretti a rivolgersi alle *software house*, ai maggiori costi (infra si dirà che per tutti gli iscritti di Catania i software necessari sono ricompresi nel costo di consulenza-assistenza) da esse imposti e a tutti i traumatici problemi conseguenti alla risoluzione di rapporti quando i servizi della stessa non fossero soddisfacenti.

L'Ordine degli Avvocati di Torino, in particolare, l'autunno scorso dopo attenta analisi, ha scelto in maniera convinta di adottare la soluzione catanese, ha fissato di concerto con gli organi giudiziari l'avvio delle comunicazioni di cancelleria, solo telematiche, per il 15 settembre c.a. e ottenuto il nulla osta per poter sperimentare il deposito di qualsiasi tipo di atto giudiziale, pianificando in breve, in collaborazione con il Tribunale locale, la

piena attuazione del Processo Civile Telematico. E ciò con l'abbrivio dell'esperienza e la qualificazione professionale catanese (segnatamente dell'Ing. De Geronimo e di colleghi del nostro Foro).

Nel maggio 2010 infine, con l'occasione dell'avvio del Processo Esecutivo Telematico presso il nostro Tribunale, si è finalmente intensificata la collaborazione fra Tribunale e Ordine in quanto tutti i vertici della magistratura ci invitano a procedere alacremenente in tal senso per non perdere i vantaggi acquisiti.

Per questo intendiamo riferire sullo stato dell'arte.

Il punto di accesso dell'Ordine è tecnicamente abilitato ad espletare ogni attività del Processo Telematico: notifica di atti, iscrizione a ruolo, deposito in cancelleria di comparse e memorie, letture dei provvedimenti, pagamento delle spese di giustizia, richiesta di copie, etc. Fino a oggi è stato possibile solo il deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo e degli atti del processo esecutivo immobiliare, in quanto si è vissuta una *empasse* a livello locale precipitato tecnico di quella nazionale; oggi il Ministero è particolarmente attivo e pretenzioso.

È quindi fondamentale che l'Ordine intervenga nelle opportune sedi per sollecitare l'attivazione dei servizi lato Tribunale (e in questo senso il Presidente del Tribunale e i Presidenti di sezione sono oggi sensibili), e ottenere l'integrale attuazione di tutto il Processo Telematico, dalla iscrizione a ruolo, al deposito delle memorie del processo, alle notifiche giudiziarie (comunicazioni di cancelleria), alla copia delle ordinanze e delle sentenze. Dal che tutti gli atti del processo (citazioni, memorie, comparse, ricorsi, note, ecc.) potranno essere depositati senza la necessità di accedere in cancelleria, così come sarà possibile leggere gli atti della controparte ed i provvedimenti del giudice.

Gli sforzi, anche di natura economica (anche se assolutamente contenuti in relazione alla dotazione), fin oggi fatti dall'Ordine di Catania, e che hanno consentito di disporre di un proprio punto di accesso ed una assistenza assidua a tutti gli iscritti per i problemi connessi alla gestione del Processo Telematico, possono trovare oggi piena attuazione.

* Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Catania con delega al PCT

**Componente Commissione Informatica presso l'Ordine di Catania

Post Scriptum sul Processo Esecutivo Immobiliare

La sperimentazione catanese sul deposito degli atti giudiziari

L'attività di implementazione dei servizi telematici per la Giustizia ha segnato altri positivi risultati e, infatti, dal mese di luglio il PCT a Catania ha compiuto numerosi progressi.

La sperimentazione del deposito degli atti per il Processo Esecutivo Immobiliare, ha messo in condizione di evidenziare il grosso bagaglio tecnico accumulato in questi anni e la qualità della nostra struttura. Grazie al fattivo impegno della dott.ssa Adriana Puglisi, Presidente della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, cui abbiamo assicurato tutta la nostra convinta collaborazione, il Processo Telematico ha compiuto un ulteriore significativo passo.

Infatti, dall'1 settembre 2010 è stato attri-

buito valore legale al deposito telematico degli atti del Processo Esecutivo. Inoltre,



proprio in questi giorni si è tenuto a Roma un incontro presso la D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia, ove ci sono state fornite importanti indicazioni sui programmi ministeriali e sugli intendimenti, ormai irrevocabili, di procedere con sempre maggiore determinazione verso la informatizzazione del processo.

Ciò che ci preme segnalare è che il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Catania sono ritenuti interlocutori di rilievo e prioritari in questo progetto. Ci è stato fornito ampio incoraggiamento e sollecitazione ad ultimare l'informatizzazione del nostro Tribunale, con l'attribuzione di valore legale alle notifiche telematiche dei biglietti di Cancelleria e con la sperimentazione del deposito di tutti gli atti del processo.

È intendimento del Consiglio dell'Ordine attuare nei tempi più rapidi, questi ulteriori passaggi, nella consapevolezza che occorre non farsi trovare impreparati quando, in un futuro ormai prossimo e che non prevede alternative credibili, il processo civile diventerà solamente telematico.

Processo Civile Telematico

ESERCITAZIONI PRATICHE

CATANIA - Già da alcuni mesi si svolgono a Catania, nel Palazzo di Giustizia, in piazza Verga, le dimostrazioni pratiche di attività relative al processo civile telematico.

Le dimostrazioni pratiche di deposito degli atti di parte si tengono ogni lunedì, dalle ore 12.00 alle ore 13.00, presso l'Aula Avvocati, sita al secondo piano.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ing. De Geronimo (recapiti telefonici: 095.29.39.117/393.966.17.10).

I.B.

ATTENZIONE ALLA P.E.C.

di Antonino G. Distefano *

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un servizio attraverso il quale è possibile spedire qualsiasi documento prodotto con strumenti informatici.

Il Regolamento di Attuazione emanato con DPR 11/2/2005, n. 68, all'art. 1 lett. F fornisce la definizione di messaggio di Posta Elettronica Certificata: "Un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati".

Finalità essenziale della Posta Elettronica Certificata è quindi quella di certificare l'invio e la consegna di documenti informatici.

Proprio per tale ragione, il mittente del messaggio inviato a mezzo PEC disporrà di una ricevuta che costituirà prova legale della spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione, ma anche di una ricevuta di avvenuta o mancata consegna, corredata da precisa indicazione temporale della stessa.

La ricevuta di avvenuta consegna acquisisce a tutti gli effetti il valore che ha l'avviso di ricevimento nelle tradizionali spedizioni postali, assicurando ovviamente solo la consegna del plico e non la lettura del suo contenuto.

Di converso il destinatario di un messaggio PEC non potrà negare l'avvenuta ricezione, perché il gestore della sua casella, emetterà una ricevuta di avvenuta consegna che riporta anche data ed ora della stessa.

È chiaro che questo valore certificadorio potrà aversi solo quando sia mittente che destinatario siano caselle PEC.

La breve descrizione dello strumento tende ad evidenziare le significative conseguenze

connesse all'utilizzo dello stesso, ma anche al semplice possesso della casella PEC.

La rilevanza della questione è ovvia perché gli avvocati sono tenuti a comunicare all'Ordine di appartenenza il proprio indirizzo PEC ai sensi della L. 2/2009 (art. 16 comma 7:

"I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata".

Quindi già dal mese di novembre dello scorso anno chi ha effettuato la prescritta comunicazione all'Ordine potrebbe ricevere messaggi aventi valore legale.

Raccomandiamo, quindi, a tutti i colleghi un attento monitoraggio della propria casella PEC, peraltro di facile utilizzo.

Si segnala che sul sito web del nostro Ordine esiste un *link* di assistenza, individuabile sotto la voce Servizi Telematici (PEC).


All'interno possono essere reperite tutte le istruzioni necessarie all'utilizzo della casella PEC.

È verosimile che, anche a seguito di richieste delle Pubbliche Amministrazioni, si verifichi

un incremento del numero di messaggi in ingresso e, pertanto, sarà certamente opportuno procedere alla configurazione della propria casella, nel modo più congeniale (scaricamento automatico dei messaggi tramite programma, inoltro automatico dei messaggi PEC alla propria casella *e.mail* ordinaria, etc.).

È ormai certo che la PEC, a brevissima scadenza, diverrà lo strumento

privilegiato di comunicazione ed inoltro di atti a valore legale e giudiziari e ne sarà fortemente potenziato l'utilizzo.



* Consigliere Referente per l'Informatica
Ordine degli Avvocati di Catania

L'AVVOCATURA ALL'INSEGUIMENTO DELLE CONTINUE RIFORME

Intensa l'attività della Camera catanese - La sfida quasi giornaliera delle continue novità giuridiche e le fibrillazioni dell'Avvocatura - La partecipazione catanese al Convegno Nazionale di Velletri.

di Isidoro Barbagallo

CATANIA – La Camera Civile di Catania, presieduta dall'Avv. Pina Grasso, prosegue senza sosta nella sua intensa attività, volta sia all'approfondimento formativo delle tematiche di maggior interesse civilistico e forense che al rafforzamento dei rapporti con le altre realtà dell'associazionismo giuridico siciliano.

Il sodalizio ha seguito con viva attenzione «l'iter non sempre facile che l'Avvocatura oggi e più di ieri deve affrontare giornalmente – come ha dichiarato l'Avv. Pina Grasso – soprattutto alla luce delle continue riforme sottese più che altro a minare la serenità dell'Avvocato e, in particolare, del civilista».

Presente ogni anno all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario con una propria relazione, la Camera Civile di Catania dal 2007 ad oggi ha organizzato una decina di incontri per i crediti formativi sui temi più vari, da quelli relativi alla proprietà e diritto all'abitazione, alla deontologia forense (cui è intervenuto l'Avv. Ricciardi, già presidente del CNF), alle successioni e donazioni, sino ad arrivare a quelli concernenti gli adempimenti dei professionisti nella normativa antiriciclaggio, nonché al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., alla *translatio iudicii* e alla responsabilità professionale del medico.

È stato anche organizzato un corso di alfabetizzazione informatica per avvocati, svoltosi nei locali della Biblioteca del Consiglio dell'Ordine.


Tra gli incontri organizzati con le altre realtà associazionistiche spiccano quelli con l'Unione Siciliana Ordini Forensi (con l'intervento del Presidente Alba del CNF), con l'Unione Camere Civili

Siciliane, con la Camera Civile Iblea, con quelle di Siracusa, di Termini Imerese, ecc.

La Camera Civile di Catania, come tutte le associazioni vive e vere, riunisce regolarmente il proprio Consiglio Direttivo e la propria Assemblea ed ha partecipato costantemente a numerose attività in tutt'Italia.

L'Avv. Pina Grasso è stata eletta V. Presidente regionale delle Camere Civili della Sicilia, presiedute dall'Avv. Francesco Panepinto di Caltanissetta; V. Presidente nazionale delle Camere Civili italiane è l'Avv. Ferdinando Testoni Blasco.

Il sodalizio catanese ha anche partecipato attivamente alle discussioni ed ai convegni che di volta in volta si sono svolti in tutt'Italia su temi di interesse forense, da ultimo al Convegno nazionale di Velletri sul controverso tema: «Dall'Avvocato generalista all'Avvocato specialista», cui hanno preso parte quali delegati catanesi gli avvocati Alberto Giaconia, Giovanna Burrello e Vito Di Benedetto. «La battaglia da affrontare al Convegno Nazionale di Genova si prospetta difficile e



dura, considerate le “disattenzioni” sistematiche del Parlamento – Settore Giustizia – nei nostri confronti», ha scritto l'Avv. Pina Grasso nel comunicato fattoci pervenire, ove ha anche aggiunto: «Noi pretendiamo una riforma seria che tenga conto della nostra dignità e dell'importante ruolo che gli Avvocati hanno sempre svolto e vogliono continuare a svolgere nella società; ancora fiduciosi aspettiamo una “Giustizia Giusta” che possa comunque soddisfare la domanda dei cittadini in modo equilibrato e non rabberciato; altrimenti, oltre la beffa ci sarebbe il danno...irreparabile».

Il racconto di cinque esperienze personali

La mia vita alla Scuola Forense di Catania

di Antonino Ciavola

Caro fedele lettore (perdonami per l'attacco, ma sai com'è: chiunque scriva qualcosa ama sentirsi un po' Stephen King), questa è la storia di un piccolo miracolo.

I miracoli, per definizione, sono unici e irripetibili; questo, invece, si ripete ogni anno.

Giovani e meno giovani – accomunati dall'ansia per l'esame di avvocato – si ritrovano sui banchi di scuola, a sentire lezioni e preparare esercitazioni, nella speranza che tutto ciò possa essere utile. Valutano, osservano, criticano... all'inizio non si conoscono nemmeno tra loro, poi pian piano si formano i gruppi, si creano o si cementano amicizie, e infine...

Non so dirti, caro fedele lettore, quando avviene il miracolo. So soltanto che a un certo punto anche il tutor maledetto e supponente è visto come un amico, che qualcuno comincia a dire con orgoglio "io sono della Scuola Forense"; che i nostri allievi ci incontrano al Palazzo e ci salutano con baci e abbracci; che ci sentiamo "una cosa sola".

Certo, poi arriva l'esame, e quel terribile terno al lotto che è lo scritto; quell'altro momento tremendo della lettura dei risultati; per chi è più fortunato, la stagione dell'orale.

E lì, tra le raccomandazioni che fioccano (dovrei negarlo, eh? ma ormai è scritto, pazienza) e le pressioni da tutti i lati, LORO emergono.

Perché chi viene fuori dalla scuola forense, o fedele lettore, è già un avvocato fatto e finito... solo che lui ancora non lo sa! Quindi... non ha bisogno di alcuna raccomandazione!

Se dovessi incontrare sulla tua strada uno di questi "ragazzi", e dovesse deluderti... sappi che la colpa è solo mia.

Posso assumere ogni responsabilità, restando sempre in vantaggio; non so come spiegarlo, ma la Scuola Forense mi ha cambiato la vita ... e non trovando le parole, lascio il resto a ... (continua a leggere, mio fedele lettore)

Le singole impressioni:

1 - Concetto Ramasco

Mi chiamo Concetto Ramasco ed ho 54 anni. Nel tentare per la seconda volta di superare l'esame scritto per l'abilitazione alla professione, quest'anno ho pensato bene di avere una guida che potesse fornirmi gli attrezzi necessari per affrontare questa difficile prova. Ho, quindi, approfittato del corso organizzato dall'ordine forense. Quale garanzia migliore di un corso organizzato dall'Ordine degli Avvocati?! Per me che ho già una certa età cimentarmi in una cosa che avrei dovuto fare alcuni anni fa rappresenta una sfida ulteriore nella vita e una maniera per mantenere viva la mente. Ho realizzato subito di essere il più vecchio tra gli iscritti e sono anche più vecchio di molti colleghi che svolgono il ruolo di docenti. Ciò nonostante non ho provato sin dal primo giorno nessun senso di imbarazzo ed anche se alcuni giovani colleghi mi davano del "lei", sono riuscito senza molto sforzo a farmi dare del "tu", rinunciando ad una

posizione di distanza a cui in altri ambienti non avrei mai rinunciato.

E già passato più di un mese dal primo giorno di scuola. È ancora troppo presto per fare bilanci.

Posso però dire che sul piano dell'impegno tre giorni alla settimana ti fanno scorrere il tempo molto rapidamente e sul piano dell'apprendimento le tracce che ci sono assegnate sono sovente molto impegnative. A tal punto da farmi dire, scherzando con alcuni colleghi, che chi le elabora ha gli incubi la notte e le partorisce la mattina. Ma, com'è ovvio, è meglio così: per l'esame ci troveremo pronti! L'ambiente che ho trovato dal punto di vista umano è molto sereno e cordiale. Mi sono fatto molti nuovi amici e studiare in questo contesto risulta abbastanza gradevole. Questo non sapevo: che frequentare la scuola potesse risultare divertente ed io, in effetti, mi sto divertendo.

E speriamo di superarlo tutti questo benedetto esame!

2 - Daniela Maugeri

Quando circa quattro anni fa fui nominata tesoriere della Scuola Forense di Catania “Fondazione Vincenzo Geraci” accettai l’incarico con il mio solito spirito e impegno (elementi facenti parte del mio codice genetico). Ma non immaginavo che mi sarebbe piaciuto così tanto!

Si pensa che il Tesoriere debba occuparsi solo di conti, di bilanci ecc., insomma di un’attività un po’ arida e comunque poco creativa. Ma se fai parte di un organismo sta a te cercare i tuoi spazi anche oltre i tuoi compiti strettamente istituzionali, ed è quello che ho fatto pur muovendomi sempre con massima umiltà.

Grazie ai miei colleghi dell’organigramma della Scuola, e soprattutto grazie al Direttore (che mi ha appioppato il soprannome), oggi sono diventata Tess e non più solo il Tesoriere; e mi si è aperto davanti un mondo per me nuovo, quello della formazione.

Io che venendo da una famiglia di insegnanti avevo scientemente rifiutato l’insegnamento nella mia vita, ho scoperto il piacere di suggerire, aiutare, correggere, collaborare... insomma di formare i giovani che si avvicinano alla professione di avvocati.

I “nostri” ragazzi: quelli che noi della “Scuola Forense Catania” chiamiamo “lapardei” che è un termine non dispregiativo ma ricco di autentico affetto nei confronti dei nostri studenti.

La scuola per me è stata e continua ad essere un modo per uscire fuori dall’estremo individualismo della professione di avvocato, un modo per confrontarsi umilmente con gli altri (colleghi, docenti, tutor, studenti); un modo per crescere sì professionalmente ma ancor di più umanamente.

Si finisce per cementare lo spirito di gruppo coinvolgendo i nostri studenti perché finiscano per vedere la Scuola e le persone che ne fanno parte come un punto di riferimento fondamentale nella loro formazione di Avvocati. È impagabile la soddisfazione che si prova quando chiedono un consiglio su come studiare o su come rapportarsi con i futuri clienti o affrontare i vari casi giuridici, per non parlare poi dell’autentica gioia di quando superano brillantemente gli esami.

Non credo di essere eccessiva dicendo che essere diventata per tutti “Tess” ha aggiunto positività al mio percorso professionale.

3 - Stefania Incontro

Ho letto sul sito che la scuola forense di Catania “Fondazione Vincenzo Geraci” nasce l’11 agosto 2005, per volontà del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, con lo scopo di organizzare e gestire i corsi per la formazione degli aspiranti avvocati, di programmare attività di aggiornamento permanente e di orientamento in settori specialistici della professione, attività da esplicarsi attraverso l’organizzazione di seminari, dibattiti, convegni ed ogni altra attività culturale idonea. Così ho letto... ma vivere questa esperienza, per me, ha rappresentato molto di più.

La Scuola forense, a dispetto di diverse “voci di corridoio”, è uno strumento utile, oserei dire indispensabile, per prepararsi a sostenere l’estenuante prova scritta prevista dall’esame di abilitazione alla professione forense.

Tutti sappiamo bene che la vita economica dei praticanti avvocati non può certo definirsi lussuosa, e pertanto non tutti possono affrontare grandi spese per frequentare un corso di preparazione a detto esame, ma è pur vero che tutti hanno diritto ad una istruzione senza distinzione di ceto e classe sociale.

Quest’obiettivo è stato centrato in pieno dalla Scuola Forense di Catania che è riuscita a creare un’ottima scuola, costituita da docenti esperti, ad un onesto prezzo.

Qualunque ente, scuola o fondazione, è valido se valide sono le persone che ne fanno parte, e perché chi ne fa parte lotta contro ogni tipo di interposizione al fine di raggiungere il risultato prefisso.

Ed è proprio quello che io ho visto fare con miei occhi a tutte le persone coinvolte in questa magnifica esperienza: docenti, tutor, il caro Dir (Avv. Antoni Ciavola), la mitica Tess (Avv. Daniela Maugeri) e l’indispensabile Daniele (Sgroi).

Tutti sempre presenti, pronti a sostenerti nei momenti di sconforto, perché gli esami di abilitazione alla professione forense richiedono una vera e propria preparazione psicologica: devi scegliere i codici da portare, i libri su cui studiare, il metodo di studio da utilizzare, devi imparare a gestire il tempo a disposizione e l’ansia che ti assale.

Per tutto questo e per tanto altro ancora loro sono lì come dei professori quando servono i professori, ma come degli amici quando serve un consiglio o una semplice parola di conforto.



La disponibilità da parte loro non manca mai. Tutto ciò sempre sotto costante controllo del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania Avv. Maurizio Magnano di San Lio, occhio vigile e attento della scuola.

Il programma scolastico, che inizialmente prevedeva lezioni frontali per due volte a settimana, sulle varie materie di interesse giuridico, e la redazione di un atto giudiziario o un parere una volta a settimana, ha subito rilevanti modifiche a seguito di alcuni consigli, pareri e critiche espresse dai partecipanti al corso.

Il Dir ed insieme a lui tutto il gruppo dirigente, a seguito di tali richieste, si sono resi disponibili, lavorando per tutto il mese di luglio e parte di agosto, per rivedere l'intero programma ed apportare allo stesso le innovazioni richieste da noi studenti.

Con ciò, questa scuola – e le persone che la dirigono – hanno dimostrato di essere capaci di ascoltare gli studenti che ne fanno parte non ponendosi al di sopra di essi, ma rendendoli parte attiva ed integrante della scuola stessa.

Oggi noi studenti siamo divisi in piccoli gruppi, abbiamo dei docenti di riferimento per ogni singola materia, e siamo seguiti sia nella redazione del parere o atto giudiziario che nella correzione, la quale avviene sia in modo individuale che collettivo.

Le lezioni sono sempre caratterizzate da un continuo confronto non solo tra studenti ma anche con i docenti, che hanno l'umiltà di sedersi tra i banchi e diventare studenti a loro volta, di mettersi in discussione e con tanta pazienza spiegare e rispiegare lo stesso argomento, finché non è chiaro per tutti.

L'obiettivo della scuola è sì quello di preparare i partecipanti a sostenere l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, ma soprattutto formare dei soggetti che un domani dovranno svolgere la professione forense.

Infatti l'importanza di questa scuola nasce proprio dall'interesse che ha il Consiglio dell'Ordine di formare non bravi studenti ma veri avvocati, che nel prossimo futuro dovranno confrontarsi con altri colleghi nel rispetto delle norme deontologiche.

La Scuola Forense per me non è stata solo studio, libri, lezioni e pareri, ma molto altro!

È stata un'esperienza di vita che mi ha formato e preparato ad affrontare "Il Mondo del Tribunale".

4 - Federica Anzalone e Anna Maria Insanguine

Scuola Forense sì o Scuola Forense no? Questo è il dilemma che affligge la maggior parte dei ragazzi dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza e abbandonato il famoso cortiletto di Villa Cerami. Infatti, dopo il faticoso giorno in cui per la prima volta ci appellano Dott., cerchiamo di capire se dentro di noi è presente la vocazione alla libera professione.

Ed ecco i primi dubbi, ansie e perplessità sul da farsi.

Ci chiediamo se è opportuno o meno seguire un corso post-laurea per la preparazione al superamento degli esami di abilitazione, e soprattutto cosa ci dobbiamo aspettare.

Ebbene, oggi quasi al termine del primo anno della scuola forense istituita dall'Ordine degli Avvocati di Catania, siamo in grado di rispondere all'interrogativo che ci siamo posti all'inizio, affermando con fermezza che la nostra scelta non è stata una mera perdita di tempo, ma al contrario la decisione più idonea per diventare i futuri "principi del foro". Infatti, grazie alle lezioni tenute da grandi e illustri Avvocati e Professori universitari, nonché all'assiduo sostegno offerto dai tutor e dal direttore della scuola, abbiamo acquisito le conoscenze per affacciarsi al mondo, crudele ma tanto atteso, della libera professione forense.

Vero è che fino ad ora, da praticanti, abbiamo visto solo il lato meno attraente e affascinante della professione, ma altrettanto vero è che bisogna iniziare dalla famosa gavetta e certamente la scuola è un buon trampolino di lancio.

Oltre alle interminabili file davanti l'ufficio notifiche o al rilascio copie, oltre alle ricerche giurisprudenziali mai pertinenti al caso prospettato dal nostro "Mastro", nonché alle mancate uscite del venerdì sera, è certo che la Scuola Forense ci ha dato



quel *quid pluris* che non abbiamo acquisito dai libri universitari.

Soprattutto l'opportunità di redigere atti e pareri vertenti sul diritto civile e penale....ed amministrativo, che il corso ci ha "offerto", è stata certamente utile al fine di prepararci a varcare le porte del palazzetto dello sport, sito in Corso Indipendenza, con maggior prontezza e sicurezza.

Crediamo che l'avvocato abbia un ruolo penetrato nel tessuto sociale attuale in continua evoluzione. Pertanto, chi si appresta a svolgere tale professione ha l'esigenza sia di essere formato da un punto di vista tecnico, sia di acquisire una cultura della stessa fondata sull'etica e sulla responsabilità sociale.

Grazie alla partecipazione alla scuola, abbiamo avuto l'occasione di incontrare un team di avvocati in grado di trattare temi giuridici con un approccio concreto e pratico, suscitando così l'interesse di noi giovani praticanti.

La scuola, infatti, rappresenta un ottimo banco di prova utile a "rompere il ghiaccio" con interlocutori qualificati, oltre che ad abituarsi a concordare strategie nell'interesse del proprio assistito, discutendole in gruppo, confrontandosi con i colleghi per poi essere in grado di formulare una propria difesa e strategia processuale.

Tuttavia, sulla base dell'esperienza maturata, dobbiamo fare alcune critiche.

Ritenuto che l'impegno e la perseveranza sono gli ingredienti indispensabili per la riuscita di un sufficiente elaborato e, di conseguenza, la correzione degli stessi da parte dei tutor è un fatto non solo doveroso ma dovuto, ci preme ricordare che quando i sacrifici non vengono ripagati l'entusiasmo che si ha inizialmente viene a scemare.

Questo si verifica, ad esempio, quando dopo una frenetica mattinata in tribunale, giunti alle ore 15.00 presso i locali dove si tiene il corso, un relatore si limita alla lettura di un articolo o di qualche sentenza della suprema corte.

Ebbene sì, in quei momenti abbiamo pensato che è stata una perdita di tempo frequentare la scuola, nonché una spesa inutile. Questa è l'altra nota dolente: il costo della formazione, nel suo complesso, a carico del praticante.

Infatti quest'ultimo dovrebbe essere gratificato anche per l'apporto che ogni giorno offre allo studio presso il quale svolge il tirocinio, così come peraltro è previsto dall'art. 26 del codice deontologico.

E chi meglio dei componenti della scuola, esempi da imitare, potrebbe farsi portavoce nei confronti dei colleghi?

In conclusione speriamo di non dover partecipare anche l'anno prossimo a questa stupenda esperienza, ma consigliamo ai futuri dottori di farlo, in quanto grazie alla scuola forense oggi abbiamo dato voce alla categoria dei praticanti avvocati.

5 - Mariangela Corbo

La Scuola Forense Catanese "Fondazione Vincenzo Geraci" si sta brillantemente affermando in un percorso di formazione ed aggiornamento - rivolto, oltre che ai futuri avvocati, a tutti gli operatori coinvolti - che costituisce, per la qualità dei programmi e la dedizione dei docenti, un valido supporto per l'espletamento di una professione tanto impegnativa quanto avvincente.

Particolare merito va tributato all'Avv. Antonino Ciavola, da alcuni anni Direttore della Scuola, divenuto la figura centrale di riferimento per la formazione dei giovani praticanti.

Il Direttore concilia, infatti, le esigenze degli organi istituzionali, dei docenti e degli allievi con un approccio sempre personale e coinvolgente. Non a caso, il tratto distintivo della Scuola Forense Catanese è sicuramente lo spirito di gruppo cui è improntato il lavoro dei docenti, i quali si confrontano con umiltà e collaborano attivamente per fornire agli studenti le soluzioni migliori ai quesiti proposti, senza far mai mancare le 'dritte' per un rapporto sereno e professionale con il Cliente.

I futuri avvocati, che il Direttore chiama affettuosamente 'l'apardei' (termine che in siciliano indica le persone invadenti, con ciò significando una gradita invadenza della propria sfera personale e professionale), sono costantemente motivati ed incoraggiati ad intraprendere la professione nel rispetto delle

norme deontologiche e della collaborazione con il collega.

Nella Scuola forense si respira un clima professionale e dinamico, di collaborazione e condivisione; ognuno si sente parte di un unico gruppo professionale (organi istituzionali della Scuola, docenti, studenti e personale amministrativo) e ciò è reso possibile dall'attenzione del Direttore alla qualità dei rapporti umani e professionali.

La maggiore soddisfazione è data, ovviamente, dal superamento degli esami di abilitazione; gli ultimi dati confermano la validità del percorso formativo della Scuola (il 90% degli iscritti hanno superato gli scritti nell'anno 2009) e costituiscono stimolo per continuare e migliorare questa impagabile esperienza di vita professionale.



L'esperienza formativa offerta dal Centro Studi

di Salvatore Mauceri

Da quando il nostro glorioso Centro di Studi e di Formazione professionale in materia giuridica ha scelto, in sinergia con l'Università di Catania e l'Ordine degli Avvocati di Catania, di tentare di appagare l'esigenza dell'accrescimento della cultura sapienziale e delle esperienze professionali di ciascuno di noi è trascorso un triennio: orbene, possiamo affermare che tre anni non sono decorsi invano: abbiamo ospitato insigni personalità – cito per tutti l'attuale primo presidente della Suprema Corte di Cassazione, il dr. Ernesto Lupo - le quali si sono avvicinate al tavolo dei relatori con disponibilità e con generosità e ci hanno consentito di spaziare sugli aspetti controversi della procedura normativa, anche europea, e della ermeneutica e di raggiungere l'obiettivo della formazione permanente attraverso lo strumento della trasmissione orale del pensiero e del dialogo.

Ed il successo riscosso in questi tre anni, misurato sulla, a volte, straripante affluenza dei colleghi ormai affezionati ai nostri appuntamenti e convinti della bontà della formula, ci è di sprone per l'avvenire.

Il Centro ha svolto per intero il programma proposto per il 2010 che si è concluso con l'ultimo degli eventi in calendario, celebrato lo scorso dodici novembre, incentrato sulla considerazione dei diritti della persona del detenuto in relazione all'esecuzione della pena.

Gli eventi archiviati, cui ha attivamente partecipato uno stragrande numero di entusiasti colleghi, hanno visto protagonisti: lo scorso 26 febbraio i chiarissimi Professori avvocati Salvatore La Rosa e Michela Cavallaro, che hanno magi-

stralmente tracciato i confini dell'abuso del diritto; il successivo 26 marzo il chiarissimo Professore avvocato Agatino Cariola, l'onorevole avvocato Giuseppe Berretta ed il consigliere dr. Roberto Cordio, i quali ci hanno intrattenuto sulle nuove regole in tema di dirigenza e sulla "class action"; ci siamo, poi, occupati – il 14 maggio - della sicurezza sul lavoro nel sistema penale ed abbiamo potuto apprezzare le relazioni del chiarissimo Professore avvocato Domenico Pulitanò e del presidente dr. Bruno Di Marco; abbiamo, poi, affrontato, l'undici giugno successivo, il rito sommario, introdotto dal legislatore dell'ultima ora nel processo civile, apprendendone i profili, sia sistematici che applicativi, dalle voci della chiarissima Professoressa Concetta Marino e del presidente dottor Angelo Giorlando.

Ci siamo, infine, occupati del condominio degli edifici nel corso del convegno del primo ottobre scorso, usufruendo delle esaustive relazioni del chiarissimo Professore Massimo Basile, del consigliere dottoressa Concetta Grillo e della collega Francesca Consiglio.

Il convegno sulla sicurezza del lavoro è stato presieduto e diretto dal chiarissimo Professore avvocato Giovanni Grasso, insostituibile perno del comitato scientifico del Centro, sempre in grado di reperire i più appropriati ospiti a notorietà nazionale e raffinato affabulatore; il convegno sulle nuove regole della dirigenza pubblica è stato condotto e concluso da altro insostituibile componente del comitato, l'insigne avvocato Franco Andronico; quello sul rito sommario è stato presieduto dal chiarissimo Professore avvocato Italo Andolina, riconosciuto depositario delle virtù accademiche cittadine; e quelli sull'abuso del diritto e sul condominio degli edifici dalla chiarissima Professoressa avvocato Michela Cavallaro, autentica anima del comitato e competente, attenta e profonda cultrice del diritto privato.

Ai convegni sull'abuso del diritto, sul rito sommario e sul condominio è intervenuto, apportando eccellenti contributi, altro influente componente del comitato scientifico, l'avvocato Salvatore Nicolosi, che è stato giustamente definito la voce dialettica del Centro Studi.

Tutti i convegni, tuttavia, devono il successo loro arriso all'instancabile, preziosa e complessa opera del segretario del Centro e del comitato scientifico, l'illustre avvocato Santo Li Volsi, cui va la nostra affettuosa gratitudine.



Le recenti controversie giurisprudenziali sulle adozioni internazionali

IPOCRISIA DELLA TEORIZZAZIONE

di Diego Geraci

Il Tribunale dei Minori di Catania con una recentissima decisione non isolata, il decreto n. 100/2008 depositato in data 12.06.2009 (vedasi isolati conformi precedenti giurisprudenziali), ha ritenuto idonea alla adozione internazionale di uno o più minori, una coppia che aveva prospettato una difficoltà ambientale ad inserire "in via eventuale" nel tessuto sociale della collettività in cui la stessa opera e vive, un bambino di colore.

Tale provvedimento ha scatenato una levata di scudi ideologica e pseudoculturale invece che una riflessione pacata e costruttiva, pur nella legittimità dei diversi convincimenti, in ordine ad una delicatissima tematica soprattutto in ragione dei soggetti giuridici tutelabili in via prioritaria (minori!!).

Il vivo allarme collettivo espresso in toni apodittici nasce, a nostro sommo avviso, da una informazione parziale e parziaria, inquinata da slogan, arricchita persino da etichettature di razzismo a pioggia in danno persino degli estensori dell'ordinanza Collegiale del Tribunale dei Minori di Catania.

Le critiche ingenerose da settori della Magistratura in danno dei colleghi catanesi appaiono settarie.

La Suprema Corte (Cass. sez. UU. 01.06.2010 n. 1332) ha enunciato il principio che il decreto di idoneità pronunciato dal Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'Art. 30 L. 184/83 non può essere emesso sulla base di riferimenti di etnie dei minori adottandi, nè può contenere indicazioni relative a tale etnia.

Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della definizione della idoneità degli stessi alla adozione internazionale

Da tempo giudici, avvocati, operatori sociali si confrontano, anche con asprezza di opposte argomentazioni, su una reale individuazione della c.d. "cultura della accoglienza", sottostante ad ogni sano progetto adozionale.

Tutti, oggi, tuttavia, concordano che la stessa non può mai essere un dato astratto, teorico, totalmente disarticolato dalla realtà e soprattutto dal reale interesse del minore.

L'accertamento deve sempre essere focalizzato nel rispetto della originalità e della irripetibilità della singola fattispecie.

L'adozione esprime sempre uno status di adottabilità del minore e la necessità dello stesso

di distaccarsi definitivamente dalla famiglia naturale, al cui interno sussistono difficoltà oggettive insuperabili, che ostano ad un sano processo di crescita psico-fisica del suo anello più debole, privo di protezione materiale e morale, a volte in totale stato di abbandono.

Tale dato non può essere sconosciuto.

Il Tribunale dei Minori con una decisione certamente

meditata, ha avuto il pregio di porre come unico punto di riferimento del proprio esame il minore, seppur astrattamente previsto, nel procedimento di adozione internazionale, applicando rigorosamente il rispetto di valori costituzionali inviolabili come il rispetto della dignità della persona e soprattutto del diritto (Convenzione di New York, recepita dal nostro ordinamento) del bambino **"ad essere sottratto da percorsi successivi aggravanti lo status di drammaticità del proprio vissuto"**.

Il Giudice Minorile ha avuto altresì il coraggio di rompere con il protocollo del pensiero unico, con un passato giurisdizionale in cui imperava l'ipocrisia della teorizzazione.

Il procedimento di idoneità all'adozione internazionale per lungo tempo, come riferiva con una espressione forte, anche sgradevole, il Cons. Fadiga (al tempo Presidente del Tribunale dei Minori di Roma) veniva analizzato come un iter finalizzato a strappare **"una vera licenza di caccia"**.

Gli attenti avvocati (a cui si rivolgono i cittadini che richiedono l'adozione) consigliano i propri assistiti dall'astenersi da alcuna valutazione di preferenza su sesso - razza - religione (io razzista mai!!! noi siamo una famiglia....!!)



per non incorrere nella sanzione generica della assenza della cultura della accoglienza.

Ciò, in quanto, superata la fase giurisdizionale prodromica, la scelta adozionale era ed è rimessa discrezionalmente e senza alcun vincolo alla individuazione personalissima dell'ente privato autorizzato, specializzato esclusivamente "alla ricerca e alla conquista di spazi adozionali all'estero, in zone del globo" (Etiopia, Ucraina, Colombia, Brasile, Tanzania).

Il Presidente del Tribunale dei Minori di Roma Dott.ssa Melita Cavalli, che oggi stigmatizza i giudici del Tribunale dei Minori di Catania come razzisti, nella qualità di Presidente della Commissione Adozione Internazionale presso il Ministero delle Pari Opportunità, non mi pare si sia mai stracciate le vesti per evitare una evidente discrasia tra lo *status quo* ed il mondo dei sani principi di cui tardivamente si fa paladina.

In sintesi la coppia "ben guidata" in ogni singolo passo della procedura in sede di domanda e nel corso della procedura enuclea falsamente e strumentalmente l'alto concetto persino nel proprio D.N.A., della cultura delle accoglienza *tout court*, quasi come un simbolo lionistico, ricevendo il plauso dei servizi sociali nella relazione di accompagnamento alla concessione della c.d. "licenza di caccia". Successivamente i coniugi aspiranti adottandi si rivolgono entro l'anno all'ente privato **autorizzato**, con interessi legittimamente non solo immersi nella solidarietà a dispiegare esclusivamente la propria **attività in uno specifico Stato**, evidenziano così la propria valutazione o scelta su un campionario, questa sì razzista, eterofobista, in un ventaglio, queste sì, di proposte da supermercato.

Spesso, **salvo meritevoli eccezioni**, la seconda fase si distingue soprattutto per gli aspetti di vero business e sulla disparità dei mezzi economici investiti.

La coppia che di contro, in uno spirito collaborativo, fiducioso in una giurisdizione attenta, con grande onestà intellettuale enuncia una problematica su cui successivamente confrontarsi quotidianamente, temendo un pregiudizio per il minore, chiedendo altresì aiuto e persino supporto alle strutture statuali, viene tacciata come minus habens da cui fuggire senza indugi, quasi novelli orchi.

I Tribunali dei Minori, spesso criticati e censurati, giustamente, per l'evidente appiattimento su visioni ideologiche e culturali dei servizi che definiamo, con il massimo rispetto, ausiliari del Giudice, dovrebbero finalmente rivalutare anzi dare reale valenza alla fase non più meramente preliminare della giurisdizione ed occuparsi, come avviene nella adozione nazionale, anche delle reali esigenze del minore adottando provvedimenti mirati al fine di un facile inserimento nel contesto sociale delle famiglie adottive.

L'adozione è sì un atto di amore e/o di sano illuminato egoismo, degli adottandi ma è soprattutto un atto di grande responsabilità.

Essa non può mai sovrapporsi ad ideologizzazioni sul piano teorico che conferiscano un attestato di civiltà ad una "societas" che rimane invero indifferente ai problemi della costituzione della nuova famiglia.

La corretta lettura di un programma di vita (si dimentica tale profilo nella ottusità delle sterili polemiche), non può prescindere dal perseguimento dell'unica ottica di disanima: **la difesa irrinunciabile del minore**.

Il bambino porta con se in Italia un patrimonio spesso di grave sofferenza psico-fisica e a cui tutti coloro che si autodefiniscono intellettuali scandalizzati dalla decisione del Tribunale dei Minori di Catania, dovrebbero confrontarsi con rispetto. Gli stessi che hanno certamente un bagaglio culturale con ampi margini di sensibilità, sempre più alto da chi da loro dissente, potrebbero risparmiare ai minori infedeli l'indelebile trauma aggiuntivo di un rifiuto immotivato o motivato dal capriccio o il doloroso respingimento allo Stato mittente, come purtroppo avviene non infrequentemente proprio da parte di quelle coppie sane e culturalmente evolute o semplicemente più furbe, le quali esprimendo in via teorica, prima facie, una visione globalizzante l'accoglienza, enucleano un razzismo strisciante (mai ammesso), al primo impatto relazionale con il minore ed alle prime difficoltà di un percorso irto di spine anche provenienti dalla realtà circostante, ipotizzando persino un gravissimo e non solo ipotetico e residuale rifiuto operato in danno del minore.



La coppia che di contro, in uno spirito collaborativo, fiducioso in una giurisdizione attenta, con grande onestà intellettuale enuncia una problematica su cui successivamente confrontarsi quotidianamente, temendo un pregiudizio per il minore, chiedendo altresì aiuto e persino supporto alle strutture statuali, viene tacciata come minus habens da cui fuggire senza indugi, quasi novelli orchi.

A proposito del precetto per consegna del bambino

La Violazione delle Disposizioni sull’Affidamento ed i Rimedi

di Renato Chizzoni*

Le disposizioni del giudice riguardanti l’affidamento, il calendario delle visite del genitore non collocatario ed il suo contributo al mantenimento della prole, com’è esperienza comune, sono spesso largamente disattese nella pratica.

Si è sempre fortemente sentita, quindi, l’esigenza di dare concreta esecuzione ai detti provvedimenti ed, ancor prima, di dotare tali disposizioni di una maggiore coerenza, anche sotto il profilo squisitamente psicologico.

Prima della riforma attuata dalla legge 8.2.2006 n. 54, in materia di affido condiviso, le modalità di esecuzione dei detti provvedimenti sono state oggetto di svariate ipotesi interpretative, formulate in dottrina e in giurisprudenza.

Una delle tesi meno condivisibili ha evocato la procedura di **esecuzione per consegna o rilascio**, di cui all’art. 605 c.p.c., finendo però, con fare sbrigativo e certamente infelice, per considerare il minore alla stregua di una *res*, senza alcuna considerazione per le sue aspirazioni ed esigenze psico-affettive.

Altra tesi, questa volta maggioritaria e condivisa anche dalla Suprema Corte, ha ritenuto applicabile il procedimento di **ese-**

cuzione forzata degli obblighi di fare, ex art. 612 e ss. c.p.c., a patto che le disposizioni riguardanti l’affidamento fossero contenute, ad es., in una sentenza passata in giudicato, caratterizzata così da un alto grado di stabilità, e non in un provvedimento presidenziale, adottato nei giudizi di separazione o divorzio, caratterizzato, invece, da instabilità e provvisorietà.

Per quest’ultimo, diversamente, è stata ipotizzata una modalità di **esecuzione “in via breve”**, ricorrendo, se necessario, da parte dello stesso giudice che aveva disposto in via provvisoria, anche all’ufficiale giudiziario ed agli organi di polizia, ovvero “...*alla normale procedura di esecuzione forzata, previa notifica alla controparte del titolo e dell’intimazione ad adempiere... competente il giudice dell’esecuzione, secondo le regole ordinarie...*” (Cass. civ. Sez. I, 10/05/2001, n. 6472).

Tale ipotesi, pur ampiamente condivisa, ha mostrato nel tempo i suoi limiti.

Infatti, nei casi in cui, ad es., lo stesso minore si sia rifiutato di collaborare all’attuazione delle disposizioni riguardanti l’affidamento, la giurisprudenza si è determinata ad escludere tale modalità di esecuzione, richiamandosi anche agli artt. 2 e 30 della Costituzione.

Di fatto, quindi, prima della legge sull’affido condiviso, gli unici elementi dissuasivi ed anche le uniche possibili conseguenze, da porsi a carico dei soggetti inadempienti, potevano scaturire dalle sanzioni penali, per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.) o per la violazione degli obblighi di assistenza (art. 570 c.p.), ovvero per la possibile modifica delle disposizioni sull’affidamento da parte del magistrato.

Le lacune evidenziate sono state in parte colmate dalla legge sull’**affido condiviso** e l’articolo 709 – ter è intervenuto, quindi, in una ma-



teria che era priva di qualsiasi disciplina. Il giudizio, che oggi ne deriva, del quale è competente il giudice del procedimento in corso e “...per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore...”, serve a garantire “...il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento...”, in tutti quei casi in cui vi sia controversia circa tali regole ovvero circa l’esercizio della potestà genitoriale, e il giudice possa, anche solo, agevolare la soluzione dei contrasti, senza necessariamente dover modificare i provvedimenti in oggetto, e con ciò di fatto dandone esecuzione.

Il giudice, in caso di gravi inadempienze, al termine di una attività istruttoria assolutamente semplificata e deformalizzata, può anche modificare i provvedimenti in vigore, adottando congiuntamente, se occorre, tutta una serie graduale di sanzioni, che vanno dalla semplice ammonizione del genitore inadempiente, alla condanna dello stesso al risarcimento del danno in favore del minore e/o dell’altro genitore, nonché alla condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Poco da dire sull’ “ammonizione”, dotata del minore potere coercitivo, scarsamente utile ed efficace, e sulla “sanzione pecuniaria”, poco applicata e che il giudice può anche assumere d’ufficio in veste di autorità amministrativa.

Sul “risarcimento del danno”, qui nella insolita accezione sanzionatoria, una interpretazione ne ha rimarcato la funzione dissuasiva, discostandola dalle consuete finalità ristoratorie del danneggiato.

Secondo altra interpretazione, per valutare la violazione commessa da uno dei genitori si dovrebbe far riferimento al danno ingiusto procurato ed al relativo nesso di causalità, richiamando l’art. 2043 c.c..

Proprio in questi giorni, è in esame presso la Commissione Giustizia del Senato il DDL 957, comunemente indicato come “condiviso bis”, il quale propone di aggiungere al 2° comma dell’art. 709 ter c.p.c., in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, che il giudice emetta “*prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione. In*

particolare nel caso in cui uno dei genitori ... trasferisca la prole senza il consenso scritto dell’altro ... in luogo tale da interferire con le regole dell’affidamento, il giudice dispone il rientro immediato dei figli...”.

Il detto DDL propone, altresì, di abrogare, tra le sanzioni, l’ “ammonizione” del genitore inadempiente, perché rivelatasi insufficiente; aggiungendo però, dopo il 2° comma dell’art. 709 ter c.p.c., che “...*Il comprovato condizionamento della volontà del minore, ... attivando la sindrome di alienazione genitoriale, costituisce inadempienza grave, che può comportare l’esclusione dall’affidamento*”.

Da rilevare, la proposta di aggiungere all’art. 4 della legge 8.2.2006 n. 54, in fine, anche per l’affidamento dei figli di genitori non coniugati, che “...*La competenza è attribuita in ogni caso al tribunale ordinario...*”, ritenendo preferibile che il dibattito si svolga in luogo ove sono più ampie le garanzie per le parti, ma con le immaginabili ripercussioni sul carico dei procedimenti oggi gravante su tale tribunale, e destinato, in ipotesi, a raddoppiare.

Tale proposta solleva la questione, più volte ventilata dall’Associazione AMI Avvocati Matrimonialisti Italiani, che nell’attuale quadro giudiziario, sia insufficiente l’emanazione di nuove leggi, se non venga prima istituito un giudice adatto a farle applicare. L’attuale frammentazione delle competenze giurisdizionali tra Giudice Ordinario, Tribunale per i Minorenni e Giudice Tutelare, produce confusione, sovrapposizioni, allungamento dei tempi processuali e gravi discriminazioni.

Auspichiamo, quindi, l’istituzione di un nuovo Giudice specializzato, arricchito da una continua formazione, che abbia competenza su tutti i diritti delle persone, minori o adulti, e della famiglia, legittima o di fatto, eliminando ogni discriminazione tra figli legittimi e naturali, e che, operando in ambito civile, possa occuparsi, ad es., di dichiarazione di adottabilità, adozioni nazionali ed internazionali, modifica del cognome e identità sessuale, interdizione, separazione e divorzio, divisione dei beni in comunione legale e successoria, procedimenti sospensivi ed ablativi della potestà genitoriale.

Le Sezioni Unite della Cassazione modificano, con una criticata decisione (n. 19246/2010), una prassi che da mezzo secolo appariva adeguatamente sorretta dal dato normativo: opinioni a confronto sul termine di iscrizione a ruolo

L'insidiosa recente trappola nel cammino delle Opposizioni a Decreto Ingiuntivo

di Alberto Giaconia*

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, com'è noto, con la recente sentenza n. 19246 del 9 settembre 2010 ha modificato il proprio precedente orientamento e ritenuto che nelle cause aventi ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo l'iscrizione a ruolo vada eseguita nei termini dimezzati, ossia entro cinque giorni successivi alla notifica dell'atto.

La giurisprudenza che si è formata successivamente a detta pronuncia ritiene, con ar-



gomentazioni diverse, che il repentino mutamento del precedente orientamento sul quale si era creato un generalizzato affidamento, renda possibile la rimessione in termini dell'opponente.

Nella Commissione di studio di Diritto civile si è animato, sul tema, un interessante dibattito.

L'Avvocato Francesco Mauceri e l'Avv. Angelica Lampò negli articoli

che seguono espongono le diverse opinioni.

* Coordinatore Commissione Diritto e Procedura Civile

Ammissibili le rimessioni in termini

Nota alla sent. Corte di cassazione - S.U. n. 19246 del 9 settembre 2010

di Francesco Mauceri*

Con una «puntualizzazione», peraltro non decisiva rispetto al caso esaminato, le Sezioni Unite civili della Cassazione innovano improvvisamente un orientamento adottato per oltre cinquant'anni in materia di processo di opposizione a decreto ingiuntivo. Esse, infatti, con la sentenza n. 19246 del 9 settembre 2010, affermano che, per effetto dell'art. 645 del codice di procedura civile, i termini a comparire sono sempre dimezzati, a prescindere dalla scelta della data della prima udienza compiuta in citazione dall'attore opponente e che fra detti termini va incluso anche a quello relativo alla costituzione dell'opponente, che dunque si riduce a cinque giorni.

Con tale pronuncia è stato sovvertito il precedente e consolidato orientamento secondo cui, invece, il dimezzamento del termine per l'iscrizione a ruolo operava soltanto allor-

quando l'opponente avesse assegnato all'opposto un termine inferiore a quello ordinario (oggi previsto in novanta giorni). La decisione è stata originata da un caso che, per la verità, non presentava particolari elementi di novità e che, fra l'altro, avrebbe ricevuto il medesimo trattamento (e cioè il rigetto del ricorso per cassazione) anche se non fosse stato adottato il mutamento di indirizzo in commento.

Il Caso:

Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 15 giugno 2000, dichiara improcedibile l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo in quanto l'opponente, pur avendo assegnato all'opposto un termine a comparire inferiore a quello ordinario, si è costituito oltre il termine di cinque giorni dalla notifica della citazione. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 1° luglio 2003, rigetta l'appello

interposto dall'opponente e conferma la decisione di primo grado richiamando l'orientamento espresso da decenni dalla Cassazione, nel senso di far conseguire l'abbreviazione dei termini di costituzione automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario e considerando del tutto infondata la tesi dell'appellante, secondo cui occorrerebbe verificare se l'assegnazione del termine ridotto sia dipesa da una scelta consapevole ovvero da errore di calcolo.

L'opponente ricorre per cassazione sostenendo che l'abbreviazione dei termini di comparizione in argomento dovrebbe subordinarsi ad una consapevole ed espressa manifestazione di volontà di avvalersi della relativa facoltà, che, in ogni caso, tale abbreviazione non comprenderebbe il termine per l'iscrizione a ruolo non risultando, all'uopo, analogicamente applicabile l'art. 165 del cpc e che -peraltro- la costituzione nel giudizio di primo grado che non sia omessa, ma semplicemente ritardata, non meriterebbe la sanzione processuale dell'improcedibilità, prevista soltanto per il giudizio di appello dall'art. 348 c.p.c.

Con ordinanza del 12 novembre 2008, la prima sezione civile della Suprema Corte rimette il caso al Primo Presidente per l'assegnazione alle sezioni unite, adducendo che il consolidato orientamento adottato dai giudici di merito presenta aspetti problematici. In particolare la Sezione esprime perplessità in ordine alla possibilità di rimettere la disciplina dei termini di un procedimento alla scelta di una delle parti del giudizio; sottolinea l'assenza, nelle disposizioni dell'art. 645, comma 2, c.p.c., di un'espressa prescrizione che conduca anche al dimezzamento dei termini di costituzione (oltre a quello dei termini a comparire) ed i limiti dell'applicazione analogica degli articoli 165 e 166 c.p.c., relativi al diverso caso della riduzione dei termini disposta dal giudice. La Prima Sezione osserva, ancora, che se la ratio della riduzione dei termini di comparizione è quella di accelerare la definizione del giudizio di opposizione, la riduzione alla metà dei termini di costituzione non appare coerente con tale finalità.

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite respingono il

ricorso affermando che le ragioni che lo sostengono e che, in parte, risultano recepite e sviluppate nella sopra richiamata ordinanza interlocutoria della prima sezione civile, "non sono idonee a giustificare un mutamento del costante orientamento della corte" e che tuttavia "è opportuno procedere a una puntualizzazione".

Ma con tale puntualizzazione esse, in realtà, adottano il prorompente mutamento di indirizzo anticipato in premessa e cioè affermano che il termine per la iscrizione a ruolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ridotto a cinque giorni, anche nel caso di assegnazione di un termine a comparire non diminuito rispetto a quello ordinario.

A tale conclusione le Sezioni unite pervengono adducendo "esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche" che la inducono ad affermare che "non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l'opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell'opposto, costituitosi nel termine dimezzato, di chiedere l'anticipazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 163 bis, terzo comma."

La sentenza non riporta approfondite riflessioni in ordine alla questione della applicabilità in via analogica delle disposizioni degli





articoli 165 e 166 c.p.c. né in punto alle perplessità espresse sul punto anche dalla remittente Prima Sezione. Per quanto concerne la questione della improcedibilità viene, invece e sostanzialmente, richiamato il costante orientamento della Suprema Corte.

Con tali motivazioni e con quelle ulteriori che la lettura della sentenza in esame consente di percepire, è stato modificato, nel senso più volte indicato, il precedente e consolidato orientamento, tenuto fermo dalla cassazione per più di mezzo secolo.

Tale mutamento risulta irrilevante nella fattispecie esaminata dalla Cassazione, che sarebbe stata risolta in egual modo anche senza la "puntualizzazione" in esame, ma determina conseguenze ragguardevoli sulla generalità delle cause per opposizione a decreto ingiuntivo.

In verità ed in considerazione delle conseguenze che la sentenza in esame appare idonea a determinare e che appresso ipotizzeremo, non possiamo nascondere difficoltà a percepire le esigenze pratiche che -insieme ad altre "di coerenza sistematica"- hanno indotto le Sezioni Unite alla pronuncia in commento. Infatti il precedente e già compiuto orientamento non destava, a nostro avviso, particolari preoccupazioni.

Esso, infatti, era ancorato ad una verifica di elementare semplicità e cioè al conteggio dei giorni intercorrenti fra la citazione e la prima udienza con conseguente riduzione dei termini nel caso di intervallo inferiore a quello ordinario. In tale contesto non si vede quali danni avrebbe potuto creare la libertà concessa alla parte opponente in ordine alla scelta del termine a comparire. Del resto tale libertà non appare incoerente rispetto al sistema, essendo, invece, un aspetto tipico del processo civile ordinario, nel quale la data della prima udienza è rimessa alla scelta di chi

agisce col solo limite del prescritto preavviso. Anche su un piano sistematico, dunque, non è facile cogliere le ragioni del *revirement*.

Esso, peraltro, desta preoccupazioni in merito alle (presumibilmente numerose) opposizioni a decreto ingiuntivo che siano state iscritte a ruolo oltre il quinto giorno e sulle quali non sia sceso, ancora, l'effetto del giudicato. Esse, infatti, pur essendo state promosse in conformità al precedente e citato orientamento, risultano improvvisamente colpite dal rischio della improcedibilità, reso elevato dal nuovo indirizzo, che peraltro reca il sigillo delle Sezioni Unite, pur essendo stato adottato in difetto di risvolti applicativi diretti ed al mero scopo di una "puntualizzazione".

Vi è dunque da aspettarsi che i "creditori opposti" che ne siano in condizione (e che vi abbiano interesse) invocheranno il detto orientamento ed all'uopo promuoveranno anche appositi giudizi di gravame e tenteranno, in tal modo, di far dichiarare definitivamente esecutivi i primitivi decreti ingiuntivi.

Se è pur vero che non appaiono probabili le ipotesi di responsabilità degli avvocati per l'eventuale penalizzazione delle ipotesi di iscrizioni effettuate oltre il quinto giorno (ma in conformità al precitato orientamento), resta evidente il pregiudizio che incombe su migliaia di cittadini che - per effetto della puntualizzazione in commento - potrebbero improvvisamente essere privati della tutela già esperita e del diritto già esercitato di contestare crediti ingiunti in loro danno (per di più sulla base di una cognizione sommaria e priva di contraddittorio).

Ciò desta preoccupazione e non appare conforme né ad esigenze pratiche né sistematiche.

Ci risulta che, nel nostro Foro, l'eccezione della improcedibilità sia già stata adottata da taluni creditori opposti e respinta dal Tribunale Etneo (Sezione di Mascalucia, Giudice dottoressa Muscarella, ordinanza del 27/10/2010 nel processo rg 1392/2008) sulla base della affermata irretroattività degli effetti della sentenza in commento. Se è pur vero che tale pronuncia appare ispirata al buon senso ed alla equità, non possono sottacersi dubbi sull'invocato principio della irretroattività. Infatti e pur essendo ormai penetrata nel nostro ordinamento la valenza normativa della giurisprudenza (per esempio all'art. 360 bis del cpc) non sembra che una pronuncia giurisprudenziale debba spiegare effetto soltanto per l'avvenire, essendo essa -anzi ed evidentemente- riferita a fatti precedenti. Per converso

va ipotizzato che -per effetto della sentenza in commento- potrà avvalorarsi il ricorso in cassazione avverso quelle pronunce di segno contrario e ciò anche in contemplazione dell'attuale testo dell'art. 320 bis del cpc, che, in mancanza della puntualizzazione delle Sezioni Unite, avrebbe potuto impedire taluni gravami.

Una soluzione più congrua agli inconvenienti sopra ipotizzati sembra, allora, quella della rimessione in termini. Al proposito si registrano già confortanti pronunzie, che invocano il principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.) ed, in virtù di esso, affermano che l'errore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità relativa a norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, non può avere rilevanza preclusiva, sussistendo i presupposti per la rimessione in termini (art. 153 del c.p.c., nel testo in vigore dal 4.7.2009). È quanto hanno recentemente stabilito il Tribunale Varese, con l'ordinanza dell'8 ottobre 2010 e quello di Torino con l'ordinanza dell'11 ottobre 2010, che riguardano proprio le questioni in commento e che richiamano anche il conforme orientamento adottato dalla Cassazione in tema di rimessione in termini (così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il 2.7.2010). Il giudice torinese afferma anche che la rimessione in termini, nella specie, non sarebbe subordinata ad apposita istanza di parte, essendo evidente la causa non imputabile.

Se tali pronunzie offrono conforto, non viene meno, però, il timore che, in ogni caso, il nuovo indirizzo possa determinare conseguenze negative ed, in particolare, un accrescimento del contenzioso ad esso riferibile, anche per cause già definite con pronunzie destinate all'acquiescenza e che adesso divengono improvvisamente passibili di impugnazione, peraltro esperibile con il conforto delle Sezioni Unite della Cassazione. Anche le ordinanze di rimessione in termini ovvero di diniego di tale salvezza potrebbero produrre una *escalation* del contenzioso.

Rispetto a tali rischi tutti gli operatori siamo tenuti a collaborare, al fine di ricercare congiuntamente le soluzioni più adeguate e di evitare l'aggravarsi dei guai della giustizia, per i quali non abbiamo più lacrime da versare.


Qualche interprete invoca già un intervento del Legislatore; in verità ciò non sembra facilmente realizzabile se si considera il principio di irretroattività delle leggi. Tra le ipotesi *de iure condendo* vanno, ad esempio, segnalate quelle relative all'emissione di norme di interpretazione autentica, che potrebbero riferirsi alle disposizioni relative ai termini a comparire in argomento (art. 645 cpc) ovvero alla rimessione in termini (art. 153 cpc) ovvero ancora alla costituzione dell'attore (art. 165 e 166 cpc).

Al Legislatore appare opportuno sottoporre, non soltanto, le accennate ipotesi, ma anche ed in via generale, un accorato appello affinché tenga in conto degli effettivi stato e funzionamento degli uffici giudiziari, dalla cui realtà sembra spesso lontano e pertanto incline a soluzioni assai progredite in astratto, ma di difficile attuazione; ci riferiamo proprio ai termini previsti in pochi giorni ed in particolare a quelli per la costituzione delle parti: essi risultano sempre più difficili da rispettare; i disagi che ne conseguono non sembrano ripagati dall'accelerazione del processo di qualche giorno che essi promettono e che, nella soluzione appresso ipotizzata, non viene neppure intaccata. Crediamo, ad esempio, che sia preferibile privare il convenuto

di una ventina dei giorni attualmente a lui assicurati per esaminare il fascicolo depositato dall'attore ed attribuire tale tempo all'attore per la costituzione ed, in particolare, per consentirgli di evitare la iscrizione mediante il deposito della "velina" e di verificare prima l'effettiva e regolare notifica.

Infine va da sé che, per l'avvenire e *de iure condendo*, occorre iscrivere le opposizioni a decreto ingiuntivo entro il termine di cinque giorni, anche se resta il dubbio del momento in cui la pronunzia delle Sezioni Unite debba risultare conosciuta ed opponibile ed impedire la rimessione in termini sopra ipotizzata.

* **Componente della Commissione di Studio di Diritto Civile**



Ancora su sent. Cass. S.U. n. 19246/2010

UN'OPINIONE PRO CASSAZIONE

di Angelica Lampò *

La sentenza in esame, resa a S.U., discostandosi dal precedente orientamento afferma che il termine di comparizione e costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo è automaticamente dimidiato ex art. 645 c.p.c., con la conseguenza che l'iscrizione a ruolo dell'opposizione effettuata oltre i cinque giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, in quanto tardiva, comporti sempre l'improcedibilità dell'opposizione spiegata e la rilevanza della stessa ex officio dal Giudice. Il recente dictum sebbene già preannunciato in seno ad alcune meno recenti pronunce passate quasi inosservate, ha allarmato non poco gli operatori del diritto inducendo i Giudici di merito a correre in soccorso di quanti avessero iscritto in ritardo la causa (aderendo al precedente orientamento consolidato inteso come facultizzazione della parte nella scelta del termine a comparire e, quindi, di costituzione, ordinario o dimidiato) concedendo loro la remissione in termini, in alcuni casi addirittura anche senza formale richiesta (in palese violazione dell'art. 112 c.p.c.), giustificando tale concessione con la affermata quanto non provata irretroattività del preteso c.d. "overruling" attuato dalla S.C. e con il richiamo alla tutela dell'affidamento incolpevole della parte al precedente giurisprudenziale.

La tesi non può condividersi per i motivi che seguono: la concessione della remissione in termini implica la prova di un errore o la decadenza non imputabile dal compimento di un atto, nel caso di specie, il rispetto del termine di costituzione che se osservato in ossequio ad un consolidato orientamento, oggi non più valido, non costituisce "errore" ai fini dell'applicabilità della remissione ma frutto di una valutazione non conforme al diritto, non scusabile, che non permette di qualificare come "incolpevole" tale scelta. D'altronde se neppure l'errore incolpevole sul computo del termine a comparire può impedire la pronuncia di improcedibilità dell'opposizione (per orientamento della Suprema Corte) come potrebbe la scelta cosciente del termine errato giustificare la concessione della remissione in termini?!

Le pronunce fondanti il passato orientamen-

to riguardavano in effetti controversie in cui il termine a comparire assegnato era inferiore a quello ordinario, ed ai sensi dell'art. 645 c.p.c., ciò avrebbe comunque comportato l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo a prescindere dalla facoltatività od obbligatorietà della scelta del termine a comparire e quindi di costituzione e prescindendo altresì dalla consapevolezza o meno dell'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello ordinario da parte dell'opponente. In sostanza tali pronunce non hanno mai chiarito la reale portata dell'art. 645 c.p.c. determinando la necessità di un intervento a Sezioni Unite della Cassazione.

Infatti, se realmente la parte avesse avuto la facoltà di scelta fra termine ordinario e dimezzato di comparizione e quindi di costituzione, l'eventuale errore avrebbe avuto rilevanza ai fini di una remissione in termini la cui concessione è invece sempre stata negata dalla S.C. proprio in ragione della natura impugnatoria del giudizio di opposizione, nell'ambito del quale i difetti di costituzione non possono essere sanati ma determinano l'improcedibilità del giudizio instaurato. "La tardiva costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo, essendo equiparabile alla mancata costituzione, determina l'improcedibilità dell'opposizione e legittima la dichiarazione di esecutività del decreto opposto" Cass. civ. 3316/1998. Non può il Giudice da un lato potere e dovere rilevare d'ufficio un vizio proprio del processo perché insanabile e poi sanarlo anche in violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c.

La remissione in termini non può cioè costituire rimedio ad una tardiva costituzione ex art. 645 c.p.c., la dizione della norma "ma i termini di comparizione sono ridotti a metà" mette in evidenza che le peculiarità del procedimento monitorio in fase di opposizione lo assoggettano a regole di rito proprie e diverse da quelle ordinarie, sottratte alla disponibilità delle parti: il termine è sempre dimidiato anche qualora si conceda un termine a comparire più lungo all'opposto. Se così non fosse non troverebbe giustificazione la possibilità di una duplice dimidiazione del termine a comparire conseguente ad una richiesta dell'opponente: la prima ai sensi dell'art.



645 c.p.c. e l'altra ai sensi dell'art. 163 bis c.p.c. con tempi di costituzione pari a 2,5 giorni stabiliti a pena di improcedibilità. Principio questo enunciato in Cass. Civ. n. 18203/2008 che già nel 2008 segnò quindi il distacco dal precedente orientamento della Corte ma passò inosservato tra i giuristi determinando l'obbligatorietà dell'intervento di puntualizzazione delle S.U. circa l'esatta interpretazione del dettato normativo dell'art. 645 c.p.c.

Se è vero che l'opponente è chiamato a costituirsi in tempi assai brevi, va rammentato che la costituzione in giudizio e l'iscrizione a ruolo può essere fatta anche a mezzo della c.d. "velina" contestualmente alla notifica dell'opposizione senza che la brevità del termine per la costituzione incida sull'esercizio effettivo del diritto di difesa, come ha più volte chiarito la Corte Costituzionale negando rilevanza alla questione di legittimità degli articoli 165, 645 e 647 c.p.c., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve. Ammettere la remissione in termini come sanatoria dell'improcedibilità del giudizio affermando la rilevanza dell'affidamento su un orientamento costante vanificherebbe la funzione nomofilattica della Cassazione, impedendole di fatto di recepire il diritto vivente e ciò pur a fronte della non vincolatività del precedente nel nostro sistema giuridico. Si creerebbe così un "mostro processuale" privo di logica, non è pensabile che la S.C. debba avvisare dell'intenzione di mutare indirizzo; la pronuncia va accolta e tenuta presente nel momento in cui



viene resa, anche se difforme dal precedente, per dare soluzione ai casi ancora non decisi, come sempre si è fatto, come il sistema dispone. Una pronuncia a Sezioni Unite dovrebbe in ogni caso avere un peso maggiore di pronunce più o meno conformi ma rese dalle singole sezioni della S.C.

Il nostro sistema non impone la vincolatività del precedente giurisprudenziale, non essendo prevista dal sistema alcuna sanzione in caso di inosservanza dello stesso. Ciò comporta che la parte che segue un seppur autorevole e consolidato orientamento lo fa a proprio rischio, potendo questo ben essere smentito da successiva pronuncia

di segno opposto. Riprova ne è che nella professione si è soliti invocare il precedente favorevole conforme alla tesi che si sostiene in giudizio.

In aggiunta a tutto quanto precede occorre sottolineare la coerenza della prospettazione della sentenza in esame se si considera che l'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce nella stragrande maggioranza dei casi un espediente dilatorio per ritardare il soddisfacimento del creditore precedente e che proprio le ragioni qualificate di un creditore in grado di provare documentalmente il proprio credito ottenendo un'ingiunzione giustificano il differimento e la riduzione dei tempi per la celebrazione del contraddittorio senza che ciò comporti per l'ingiunto lesione del diritto di difesa. Quanto precede, tengo a precisare, non vuole in alcun modo costituire una critica od una valutazione morale o etica del contegno processuale dell'Avvocato che a seconda della parte patrocinata si trova nell'un ruolo o nell'altro, di debitore o creditore, dovendo svolgere al meglio l'incarico ricevuto, che talvolta può anche ben tradursi nel "prender tempo" senza che ciò risulti illegittimo o debba essere valutato negativamente.

Il nostro processo è caratterizzato da un sistema di preclusioni e decadenze che formalizzano l'esercizio dell'azione imponendo ritmi, più o meno accelerati al giudizio senza che ciò comporti lesione del diritto di difesa, quindi, il Giudice chiamato a valutare la tardività o meno del termine di costituzione automaticamente dimidiato ai sensi dell'art. 645 c.p.c., rilevata la costituzione dell'opponente oltre i cinque giorni dalla notifica dell'opposizione, non può che dichiarare l'improcedibilità del giudizio. Egli non può discostarsi dal nuovo indirizzo a S.U. della S.C. invocando l'attendibilità o l'affidamento del precedente indirizzo giurisprudenziale snaturando istituti processuali come la remissione in termini e dando luogo ad illegittime sanatorie di vizi insanabili come quello dell'improcedibilità. Sebbene possano comprendersi i timori legati ad una massiccia caducazione di giudizi di opposizione su base nazionale resta da domandarsi quale esito potrebbero avere in Cassazione i giudizi nei quali l'improcedibilità non venisse dichiarata dai Giudici di merito. A ben riflettere è improbabile che la Corte rinneghi una propria pronuncia a S.U. disapplicando il principio di diritto enunciato o peggio ammettendo la sanatoria di un vizio insanabile. Le rade pronunce di merito divergenti dal recente orientamento della S.C. stanno solo ritardando la declaratoria di improcedibilità in sede giurisdizionale. Salvo infatti il diritto del Giudice di merito di discostarsi da qualunque precedente si ritiene tuttavia che la concessione della remissione in termini non possa costituire strumento idoneo ad agire gli effetti dirompenti della recente pronuncia a S.U.

Camera Penale di Catania e formazione degli Avvocati Penalisti

di Letizia Galati

La formazione degli Avvocati Penalisti rappresenta ormai da tempo uno degli obiettivi principali della Camera Penale “Serafino Famà” di Catania.

La mia personale esperienza, quale Responsabile della Scuola di Formazione, è cominciata sei anni fa, grazie alla bravura e alla eccezionale capacità organizzativa dell'avv. Carmelo Peluso, già Presidente della Camera Penale di Catania, e prosegue anche adesso con il nuovo Presidente, avv. Giuseppe Passarello.

Seguendo le regole dettate dall'U.C.P.I. (Unione degli Avvocati Penalisti Italiani), il Direttivo della Camera Penale ha costituito un Consiglio di Gestione, composto da un gruppo di giovani ed appassionati avvocati, coadiuvati dal Presidente, che si è occupato e si occupa tuttora dell'organizzazione della formazione degli Avvocati Penalisti: Maria Licata, Tommaso Tamburino, Luca Mirone, Alessia Dell'Ombra, Alessandro Coco, Dario Riccioli, Vittorio Basile, Carmen Scalisi, Claudio Galletta, Mirella Viscuso.

Il nostro è un lavoro di squadra, fatto di passione e di tanti sacrifici, con l'unico obiettivo di riuscire ad ottenere una formazione *di qualità*, che possa consentire di contraddistinguere, per bravura, capacità e ideali, gli avvocati che frequentano i Corsi e gli Eventi Formativi da noi organizzati.

La formazione è indirizzata sia ai più giovani, con il Corso di Deontologia e Tecnica del Penalista, sia, in generale, a tutti gli avvocati penalisti, attraverso gli Eventi Formativi, secondo le istruzioni contenute nel Regolamento del C.N.F. del 2007 in materia di formazione professionale continua.

Il Corso di Deontologia e Tecnica del Penalista, giunto ormai alla sesta edizione, è organizzato dalla Camera Penale d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

Il Corso, aperto ad avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio provvisorio, è diretto, oltre che alla formazione penalistica di base, indispensabile all'esercizio qualificato della difesa penale, anche all'approfondimento di talune tecniche processuali e discipline ausiliarie del processo penale, nonché al necessario aggiornamento degli avvocati, alla luce della continua evoluzione legislativa e giurisprudenziale.

Il Corso è altresì valido ai fini del riconoscimento della idoneità effettiva alla difesa d'ufficio, prevista dal comma 1-bis dell'art. 29 della Legge 6 marzo 2001 n. 60.

Sono previste un minimo di sessanta ore di lezioni, da svolgersi annualmente in non meno di sedici settimane, che comprendono il diritto processuale

penale, il diritto sostanziale, la deontologia forense, i principali temi di diritto penitenziario e la trattazione delle materie ausiliarie.

I Docenti del Corso sono scelti tra avvocati, magistrati ed esperti di materie ausiliarie, al fine di consentire un apprendimento completo delle materie trattate. Le lezioni hanno un taglio esclusivamente pratico: lo scopo è quello di insegnare agli iscritti le



tecniche processuali, un vero e proprio “manuale per l'udienza”.

Grande spazio è riservato alla deontologia che, nelle Aule del Tribunale, insieme alla tecnica, dovrà distinguere, per bravura, stile e preparazione, gli avvocati formati dalla nostra Camera Penale.

Infine, gli Eventi Formativi della Camera Penale di Catania, in ossequio al Regolamento del C.N.F. in materia di formazione professionale continua.

Per gli argomenti scelti e per il numero di ore dedicate allo studio, i Convegni sono organizzati in modo tale da assicurare agli avvocati iscritti di raggiungere una formazione specialistica e un aggiornamento completo e di conseguire, per ciascun periodo di riferimento, il numero di crediti formativi richiesti.

La speranza, nel tempo, è quella di riuscire a creare una classe di Avvocati che creda fermamente nella dignità della Toga, nella solennità del ruolo della Difesa, negli ideali, puri e magnifici, che devono ispirare, sempre, la nostra attività.

Quella della Camera Penale non è formazione *sic et simpliciter*, nel solo senso letterale del termine, ma è molto di più: lo scopo è quello di trasmettere la passione per l'avvocatura, oltre al senso, forte, di appartenenza ad un gruppo.

È questo il modo attraverso il quale un avvocato può vivere bene e superare i tanti (troppi!) momenti duri della sua difficile professione.

L'ANALISI DI ATTENDIBILITÀ DELLA PROVA TESTIMONIALE

di Isidoro Barbagallo

Le cause di sviamento della verità – Veridicità, sincerità e credibilità del teste; la sua accuratezza – Falsa testimonianza e reticenza – Le “trappole cognitive” - I riscontri interni ed esterni – La sent. Cass. Pen. 8.9.2010, n. 32963: testimonianza indiretta e testimone rimasto ignoto - Il controllo della prova da parte del difensore e la valutazione del giudice

La prova testimoniale nei processi penali ha storicamente posseduto un ruolo di primaria importanza, benché essa non sia, in sé, scevra di pericoli e di insidie: è antico nel diritto processuale il dibattito sulla possibilità o meno di elaborazione di un rigido ordine di gerarchia delle prove (con maggior favore, tradizionalmente, nei confronti della prova documentale), dagli esiti non sempre uniformi, a seconda degli ordinamenti e dei sistemi giuridici di volta in volta considerati.

I legislatori ed i giudici di tutti i tempi - sin dalle epoche più remote della civiltà -, hanno, infatti, sempre considerato la testimonianza come uno strumento probatorio potenzialmente infido (perché affidato alla coscienza dei singoli, che si presume retta ma che in taluni potrebbe non essere tale), seppur di indubbia utilità. Conseguentemente, è stata sempre avvertita l'evidente importanza dei requisiti di veridicità e di completezza delle deposizioni testimoniali per un retto esito del giudizio, talché la prova falsa - sin dai primordi del Diritto - è stata duramente sanzionata sia giuridicamente che moralmente, sin dalle Sacre Scritture: «Una mazza, una spada, un'acuta saetta è il falso teste contro il suo prossimo», si legge nel Vecchio Testamento (*Prov.* 25,18); si noti che uno dei Comandamenti del Decalogo recita: «Non deporrai falsa testimonianza contro il tuo prossimo» (*Es.* 20,16), e questo con espressione di portata molto più ampia di quella strettamente processuale, ma che pur la ricomprende. Persino la crocifissione di Cristo è stata conseguenza di false testimonianze contro di Lui (ma anche di scarsa volontà di ricerca della verità: «Che cosa è la verità?», chiede Ponzio Pilato: *Gv* 18,38). Tutti gli ordinamenti dell'antichità, dal Codice di Hammurabi al Diritto Romano, riconoscono la funzione della prova testimoniale e, nel contempo, impongono sanzioni severissime per chi dichiara il falso. Prima dell'emanazione della *Lex Duodecim Tabularum* a garantire sulla sincerità della prova testimoniale era non soltanto il giuramento innanzi agli dei, ma anche la loro

stessa testimonianza (*latu sensu*) attraverso prove magico-religiose. Nel Diritto Romano la prova per testi - che gradatamente acquista sempre più elaborata disciplina - si conferma come il mezzo probatorio più diffuso. Nel processo giustiniano si accrescono le differenze procedurali tra ambito civile e sede penale (cfr. F. Arcaria, *La prova giudiziaria nel Diritto Romano*, in *Aa. Vv.*, *Le prove*, UTET, Torino, 2007, I, 48-53). Nel tempo la prova testimoniale si raffina notevolmente anche nelle modalità di raccolta e nei criteri di valutazione, sino ad arrivare alle sempre più elaborate codificazioni degli ultimi secoli.

Le cause di sviamento della verità

I fenomeni della falsa testimonianza e della reticenza a testimoniare - capace anch'esso di impedire una adeguata ricostruzione della verità -, figurano tra le cause più frequenti di sviamento del processo giudiziario da quella verità cui, invece, dovrebbe tendere. Anche altre ed involontarie, tuttavia, possono essere nella deposizione testimoniale le cause di sviamento dal vero: si pensi agli errori percettivi del teste, a quelli cognitivi - i suoi, innanzitutto, ma anche quelli del giudice o dei difensori - e, ancora, alle lacune mnemoniche, a pressioni subite, agli stati emotivi di chi depone, alla sua povertà culturale, alla sua scarsa padronanza degli strumenti linguistici, ma anche al modo ed al tono con cui si porge la



domanda - con reazioni molto variabili a seconda del carattere e della personalità del soggetto - e ancora si potrebbe continuare (sul punto rinviato al nostro *La prova Testimoniale*, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 430-526, nonché alle indicazioni bibliografiche ivi riportate).

Nella realtà materiale il teste si può imbatte- re anche in vere e proprie trappole cognitive che possono influenzare la sua percezione sensoriale dei fatti, riducendola o addirittura distorcendola. Il teste, in questi casi, si sente interiormente convinto di riferire la verità, ma quello che egli ha colto dalla realtà fattuale cui ha assistito e che in buona fede ha riferito è viziato da fattori a lui intrinseci o estrinseci.

Veridicità e sincerità del testimone; le “trappole cognitive”

Ben può dirsi, pertanto, che «veridicità» e «sincerità» non sono termini necessariamente coincidenti, in quanto il testimone può essere sincero nelle sue intenzioni, ma riferire i particolari del fatto in maniera distorta o non del tutto veritiera e questo a causa delle trappole o delle «illusioni» cognitive in cui è incorso o dei sopra cennati altri fattori, dimostrandosi, pertanto, *malgré-lui*, non veridico. In questi casi il testimone è in errore, induce all'errore, ma non è falso; già in tempi non recenti si è autorevolmente detto, al riguardo, che «lo studio delle testimonianze (...) si riduce ad un'indagine sulla sincerità del testimone e sulla sua veridicità», la quale ultima si riferisce ad un'esatta rispondenza tra le «condizioni soggettive ed interiori del teste e la realtà obiettiva» (cfr. E. Altavilla, *Psicologia giudiziaria*, Utet, Torino, 1948, p. 456).

Il controllo analitico di attendibilità


Il controllo analitico (e non meramente “burocratico” o superficiale) dell'attendibilità del teste - quanto meno quella intrinseca: v. oltre - non costituisce un onere meramente accessorio in capo al giudice ed a quanti partecipano con ruolo tecnico alla formazione del processo. Senza tale controllo - ritenendo per certo che qualunque affermazione del teste, sol perché formatasi nel processo, sia da considerarsi assolutamente vera, a prescindere da ogni altra doverosa valutazione circa la sua concreta attendibilità - il rischio concreto è quello di appiattare le rese deposizioni che, invece, possono presentare rilievi di variabile spessore e lacune di differenti profondità. Il giudizio sull'attendibilità del teste andrebbe anche motivato sul piano logico, soprattutto laddove v'è motivo di credere che qualche testimone non abbia detto la verità, o non l'ab-

bia riferita per intero ovvero non sia stato capace di percepirla o di riferirla correttamente, malgrado le sue buone intenzioni al riguardo, sulle quali ben potrebbe esservi motivo di non dubitare.

Attendibilità interna ed esterna del teste e della sua deposizione

L'analisi di attendibilità del teste deve mirare ai fattori interni ed esterni che lo riguardano nel caso di specie: è importante che si rivolga l'attenzione, pertanto, sia alle condizioni personali (tale termine da intendersi nella sua più ampia accezione, per come sopra meglio specificato) e ambientali in cui egli versava al momento della percezione del fatto, sia a quelle presenti o che si presentano durante l'esame ed il controesame.

L'indagine sui fattori interni del teste, inclusi il suo carattere, il suo comportamento e la sua figura, considerati in un quadro d'insieme, è sempre complessa e poco agevole, oltre che fortemente soggetta al rischio dell'errore; è una strada, tuttavia, che nei casi dubbi vale la pena di percorrere, sia pure con l'umiltà dell'onesto ricercatore che nulla esclude e nulla, tuttavia, da per scontato. Certamente più agevole risulta l'analisi dei fattori esterni al teste che, all'occorrenza, vanno meticolosamente cercati e individuati e, poi, correttamente ponderati; sin qui per quanto concerne il teste. Per quanto riguarda, invece, l'attendibilità della sua testimonianza, vale a dire del racconto narrativo dei fatti, si è ritenuto in giurisprudenza che «esclusa la necessità che la testimonianza debba essere corroborata dai cosiddetti elementi di riscontro richiesti invece per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel co. 3° dell'art. 192 c.p.p., il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca



attendibilità della testimonianza stessa, partendo però dal presupposto che fino a prova contraria il teste riferisce fatti obiettivamente veri o da lui ragionevolmente ritenuti tali» (cfr. App. Milano, Sez. II, 27.3.2009, *Utet Platinum*, n. 4, 2010); ancora, a proposito di alcuni dei delicati profili della testimonianza della persona offesa: «Ai fini di una corretta valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, deve trovare applicazione, ma, con maggiore rigore e cautela (essendo comunque la persona offesa portatrice di interessi confliggenti con quelli dell'accusato), la regola generale di giudizio applicabile per la valutazione delle dichiarazioni rese dal testimone. Dette dichiarazioni possono essere assunte quali fonti di convincimento al pari di ogni altra prova senza necessità di riscontri esterni (non essendo applicabile al caso il criterio di valutazione stabilito dall'art. 192, co. 3, c.p.p., che opera invece per le chiamate in correità), tuttavia il giudice non è esentato dal compiere un esame sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante, che deve essere particolarmente rigoroso quando siano carenti dati obiettivi emergenti dagli atti a conforto dell'assunto della persona offesa» (così - con l'opportuna distinzione tra analisi di attendibilità del teste e di attendibilità della sua testimonianza, in Trib. Napoli, Sez. IX, 2.7.2010, B.C. e altri - *Utet Platinum*, 4, 2010).

Attendibilità, accuratezza e credibilità

In merito a tali ultimi profili ha osservato, tra gli altri, G. Gulotta (*Psicologia della testimonianza*, in Aa.Vv., *Trattato di Psicologia giudiziaria nel sistema penale*, a cura di G. Gulotta, Giuffrè, Milano, 1987, 495) come occorra aversi riguardo, nella loro valutazione, sia alla «credibilità» dei testi che alla loro «accuratezza»: entrambe, infatti, «costituiscono i parametri che il giudicante adotta per valutare l'attendibilità dell'esposizione del teste; l'accuratezza si fonda sulla capacità del soggetto di "ritenere" e di riprodurre gli stimoli e consiste negli aspetti percettivi e cognitivi della testimonianza, mentre la credibilità ne riproduce più esattamente gli aspetti motivazionali. È evidente per esempio il diverso grado di attendibilità che può dare la testimonianza di una persona che (...) sia "interessata" alla vicenda processuale rispetto a quella del tutto estranea: si pensi ad es. ai casi di parentela, di *metus reverentialis*, all'astio della parte lesa, fino al recente fenomeno del "pentitismo", in merito al quale il dibattito è così ampio e la giurisprudenza talmente ricca che il controverso tema ben meriterebbe una trattazione a parte.



I riscontri esterni; la valutazione della testimonianza

Di qui l'importanza - ove occorra - della ricerca degli opportuni riscontri, da compiersi, possibilmente ed idealmente, su una concreta base fattuale e/o rigorosamente logica. La ricerca di riscontri è sempre utile e non dovrebbe mancare laddove vi siano motivi che lascino dubitare dell'attendibilità del testimone o della credibilità di quanto da egli dichiarato. Si è ritenuto, in giurisprudenza, forse in nome di un pragmatismo processuale pur comprensibile, ma talvolta pericolosamente generalizzante, che la ricerca di riscontri esterni alla veridicità della narrazione non sia sempre necessaria: «Ai sensi della regola generale di valutazione della prova contenuta nell'art. 192 c.p.p., la testimonianza della persona offesa deve essere intesa come prova narrativa critica, da vagliare con ogni più opportuna cautela sotto il profilo intrinseco della linearità e della coerenza logica e sotto quello estrinseco dell'analisi di qualsiasi dato di riscontro e di controllo desumibile dalle emergenze di causa. Ne deriva che, una volta che il giudice, con congrua motivazione, l'abbia ritenuta veritiera, essa costituisce processualmente prova diretta del fatto e non mero indizio e ciò, al limite, senza che abbisogni di riscontri esterni, quando non emergano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità» (così App. Campobasso, 23.7.2008, An. Lu., *Utet Platinum*, 4, 2010). Seguendo una linea per certi versi ancora meno rigorosa di quella *supra* illustrata, si è ritenuto di affidare ad una rigorosa logica inferenziale, in mancanza di concreti riscontri esterni, la valutazione di attendibilità della testimonianza: «La testimonianza del minore parte offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della colpevolezza purché sottoposta a rigoroso esame circa la sua attendibilità. La valutazione del giudice sulla credibilità della persona offesa, in mancanza di

altri elementi di conferma della deposizione testimoniale, e a fronte di circostanze apparentemente contrastanti, deve essere fondata su precisi criteri di inferenza» (Cass. Pen., Sez. VI, 15.4.2009, n. 15897, in: *Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24; Il Sole 24 Ore, Famiglia e Minori*, 2009, 5, p. 42, annotata da A. Di Loreto). Occorre, peraltro, tenere presente come precisione e concordanza delle deposizioni non di rado potrebbero non risultare da sole sufficienti a sostenere e a garantire la "gravità" di quanto riferito, anche dal punto di vista del peso - in termini di attendibilità - del soggetto che ha reso la testimonianza e non soltanto di una talvolta malintesa importanza di quanto egli ha dichiarato, che potrebbe anche condurre ad esiti suggestivi.

Anche l'assenza dei limiti di prova esistenti nel processo civile, per come configurati - pure in termini di eccezioni - dall'art. 193 c.p.p., consiglia ulteriormente un attento controllo (già in sede di esame e di controesame, anche ex art. 194, co. 2°, c.p.p., oltre che in sede di sintesi delle risultanze processuali) dell'attendibilità del testimone e della deposizione resa.

Confermando una linea improntata a pragmatismo, ma non sempre sufficientemente rassicurante in termini di garanzie, in esito a giudizio abbreviato (GUP Trib. Palmi, sent. 3.9.2006, in: *GD*, n. 40/2010, v. oltre) è stato ritenuto utilizzabile, in tema di testimonianza indiretta, il verbale di polizia con deposizione di testimone rimasto ignoto, ove la mancata identificazione

sia stata dovuta all'urgenza, in eccezionali condizioni operative entro cui la narrazione è stata resa (cfr. Cass. Pen. 15-5/8.9.2010, n. 32963, in: *GD*, n. 40, 9.10.2010, pp. 80-85). Nel caso in esame, tuttavia, la Suprema Corte non ha mancato di evidenziare come la valenza probatoria di tale dichiarazione non possa che essere subordinata alla compresenza di ulteriori più significativi elementi di prova a carico dell'imputato. Il che, tuttavia, a nostro modesto avviso non dirime i dubbi che i singoli casi concreti potrebbero talvolta suscitare, ove si dovesse dare luogo a ricostruzioni caratterizzate da eccessive spinte verso la sommarietà. Riteniamo, pertanto, che in siffatte evenienze occorra imprimere il massimo rigore alla ricerca di riscontri seriamente affidabili, senza facili sillogismi interpretativi e con, invece, inferenze ben controllabili, prive di apparenti e significativi margini di errore e di vizi logici.

Risulta evidente - anche alla luce di tutto quanto sopra - come la valutazione della prova testimoniale costituisca uno dei momenti più delicati nell'opera di ricostruzione della verità processuale ed essa, a ben vedere, compete - sia pure dal punto di vista unicamente difensivo e non decisorio - anche al difensore. Questi, da un serio «controllo» del contenuto delle deposizioni e da una sintetica analisi critica del profilo d'insieme del soggetto che ha deposto, potrà trarre importanti indicazioni da porgere negli atti difensivi e nella discussione finale alla valutazione decisoria del giudice.

Udienze penali: i protocolli catanesi

di Vincenzo Scudieri

Appare opportuno segnalare, sicuramente ai pochi, poiché non sarà sfuggito alla maggioranza degli avvocati penalisti, che dal 16 settembre 2010 è entrato in vigore il protocollo per l'udienza penale per quanto riguarda il Tribunale Penale di Catania, mentre un autonomo e diverso protocollo è stato definito dalla Corte di Appello di Catania.

La novità più importante è, quindi, la possibilità di potere programmare sia il calendario delle udienze e lo svolgimento delle stesse nell'arco dell'udienza medesima, sia quello personale dell'agenda del singolo avvocato, il quale potrà così meglio gestire il proprio lavoro, confidando nel rispetto e nell'osservanza di queste regole, anche se poche ma pur sempre importanti; peraltro, tali regole, come è dato leggere nei protocolli, sono ispirate a principi fondamentali quali il *giusto processo* e la sua *ragionevole durata*, che permettono di "garantire in ogni fase e momento

il pieno e regolare esercizio del diritto di difesa" e di fare "rispettare la dignità e le esigenze di imputati, persone offese, testimoni e di ogni altra persona coinvolta nel processo".

È bene evidenziare, inoltre, che i protocolli sono stati adottati di comune accordo con gli Organi Giudicanti ed Inquirenti della Magistratura catanese, da una parte, e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale, dall'altra, raggiungendo così quell'equilibrio auspicato nell'interesse delle parti istituzionali del processo. Per questo motivo si invitano i signori avvocati a rispettare e far rispettare i detti protocolli, segnalando all'istituita Commissione di diritto e procedura penale eventuali violazioni che potrebbero snaturarne i contenuti e i valori ispiratori. Per maggiore utilità si allegano i testi dei due citati protocolli.

* **Componente della Commissione di Diritto e Procedura Penale**

Riportiamo il testo integrale dei due protocolli catanesi

TRIBUNALE DI CATANIA: II PROTOCOLLO PER L'UDIENZA PENALE

«Il Presidente del Tribunale di Catania, dr. Antonino Cardaci, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, dr. Vincenzo D'Agata, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Avv. Maurizio Magnano di San Lio ed il Presidente della Camera Penale di Catania, Avv. Giuseppe Passarello;

concordano sulla necessità che le udienze penali del Tribunale di Catania si svolgano in modo da:

- dare concretezza al precetto costituzionale del giusto processo;
- assicurare la ragionevole durata di ogni processo;
- garantire in ogni fase e momento il pieno e regolare esercizio del diritto di difesa;
- rispettare la dignità e le esigenze di imputati, persone offese, testimoni e di ogni altra persona coinvolta nel processo;
- osservare rigorosamente tutte le norme processuali e sostanziali;

convengono sull'applicazione, nello svolgimento delle udienze penali del Tribunale, delle seguenti regole condivise, denominate nel loro complesso "Protocollo per le udienze penali", definite dalla Commissione paritetica istituita presso la Presidenza del Tribunale e composta per il Tribunale di Catania: dal Presidente della seconda sezione penale dotto Bruno Di Marco (delegato dal Presidente del Tribunale), dal Presidente della prima sezione penale dott. Rosario Cuteri e dal Dirigente Amministrativo dott.ssa Concetta Maria Antonietta Basile; per la Procura della Repubblica di Catania: dal Procuratore Aggiunto dott. Carmelo Zuccaro (in rappresentanza del Procuratore della Repubblica) e dal Sostituto Procuratore dott. Pasquale Pa-

cifico; per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania: dall'avv. Fabrizio Seminara e dall'avv. Ignazio Danzuso; per la Camera Penale: dall'avv. Giuseppe Passarello.

RITO COLLEGIALE

Le Sezioni Penali che tengono udienza collegiale (prima, seconda, terza e quarta) opera-

no, di regola, con due collegi e con un solo collegio per ogni giorno di udienza.

Il turno di udienza del P.M., tendenzialmente strutturato con il collegamento di un sostituto con uno o due giorni fissi ed uno o due collegi, dovrebbe essere comunicato annualmente.

Il G.U.P. nel momento in cui

chiede al Presidente della sezione, tabellarmente competente, la data di udienza dibattimentale trasmette, con lo strumento ritenuto più idoneo (fax, e-mail, altro), copia della richiesta di rinvio a giudizio (al fine di fare conoscere al Presidente medesimo lo "spessore" del processo).

Al G.U.P. viene comunicato il giorno e l'ora della prima udienza dibattimentale.

Il GUP segnala nel fascicolo del dibattimento l'eventuale necessità della nomina di un interprete e inserisce nel decreto che dispone il giudizio la seguente formula relativa alla citazione della persona offesa: *"La persona offesa ha il diritto ma non l'obbligo di intervenire nel processo; è pertanto citata a comparire alla sopra indicata udienza al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Potrà essere nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire"*.



PROTOCOLLO PER L'UDIENZA PENALE

La stessa formula viene inserita nei decreti relativi ai processi con citazione diretta.

Di regola l'udienza viene ripartita in due fasce orarie, la prima dalle 9:00 alle 10:30, la seconda dalle 10:30 in poi.

L'udienza avrà concreto inizio all'ora indicata nel decreto.

Nella prima fascia saranno trattati soltanto i processi di prima comparizione, nella seconda i processi per i quali è prevista l'istruttoria e/o la discussione dibattimentale.

Si intende che, ove nell'udienza non siano fissati processi di prima comparizione, l'attività sarà dedicata alla istruttoria dibattimentale o alla discussione sin dalle ore 9:30 (come sarà stato concordato all'udienza di provenienza). La prima udienza di comparizione è dedicata soltanto alla trattazione delle questioni preliminari, alla ammissione di eventuali riti alternativi e dei mezzi di prova.

La richiesta di applicazione pena potrà essere definita nella stessa udienza.

Pertanto il P.M. non citerà testimoni per la prima udienza di comparizione.

Nel corso di detta udienza saranno programmate le attività processuali - ed in particolare la escussione dei testimoni secondo quanto previsto dall'art. 145 comma 2 disp. atto c.p.p. - da svolgersi nelle successive udienze. Aperta l'udienza, di prima o di seconda fascia oraria, il Collegio verifica, anzitutto e con riguardo a tutti i processi fissati per quella data:

- a) se siano sussistenti legittime ragioni di impedimento dei difensori, delle parti o dei testimoni;
- b) se siano presenti i testimoni citati per quella udienza.

Il Presidente del Collegio, sulla base delle superiori verifiche e di quanto risulta in atti, comunica l'ordine in cui - salvi casi particolari (ragioni di sicurezza di testimoni; ragioni di sicurezza di collaboratori di giustizia; specifiche e motivate istanze delle parti; altro) - saranno trattati i processi.

I processi saranno tendenzialmente chiamati secondo il seguente ordine:

- 1) **processi da rinviare:**
 - a) processi per i quali siano prospettabili ragioni di nullità del decreto che dispone il giudizio;
 - b) processi in cui vi siano difetti di notifica;
 - c) processi in cui siano sussistenti ragioni di legittimo impedimento del difensore o dell'imputato;

- d) processi in cui non può essere svolta attività per essere assenti le persone che avrebbero dovuto essere esaminate;

- 2) **processi da trattare;**

- 3) **i processi trattati dal P.M. della D.D.A., con l'accordo delle parti, saranno trattati ad un orario predeterminato.**

Nell'ambito della seconda fascia le discussioni, di regola, avverranno dopo la conclusione delle attività dibattimentali.

I difensori comunicheranno tempestivamente al Presidente del Collegio e al P.M. di udienza l'eventuale proprio impedimento a comparire al dibattimento.

Al fine di evitare rinvii e ove ne siano a conoscenza, i difensori segnalano alla cancelleria del Giudice, tempestivamente, l'eventuale stato di custodia sopravvenuta dell'imputato, onde consentire l'emissione tempestiva dell'ordine di traduzione.

Il Tribunale deferisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il difensore d'ufficio nominato ex art. 97, 1° comma c.p.p., che in modo ingiustificato non si presenti in udienza, così come il difensore di turno per le sostituzioni ex art. 97, 4° comma c.p.p., che non si renda reperibile violando le regole di turno stabilite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il P.M. e i difensori hanno l'obbligo di indossare la toga innanzi all'organo giudicante.

RITO MONOCRATICO

Per l'udienza dibattimentale monocratica si osserveranno le indicazioni di protocollo di cui sopra, previste per l'udienza collegiale, in quanto applicabili e compatibili con la specificità del rito.

Il presente protocollo sarà applicato anche presso le sezioni distaccate del Tribunale.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

I presenti concordano di definire un protocollo per la liquidazione semplificata dei compensi ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Rinviano ad altri successivi incontri la determinazione delle concrete modalità.

Il presente protocollo entrerà in vigore a decorrere dal 16 settembre 2010.

I presenti concordano riunioni periodiche per la verifica del funzionamento del protocollo, per la sua attuazione, la prima delle quali verrà tenuta dopo sei mesi e successivamente con cadenza annuale».

CORTE D'APPELLO DI CATANIA

PROTOCOLLO PER L'UDIENZA PENALE

«Il Presidente della Corte d'Appello di Catania, dott. Guido Marletta, il Procuratore Generale della Repubblica, dott. Giovanni Tinestra, il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Catania, avv. Maurizio Magnano di San Lio ed il Presidente della Camera Penale di Catania, avv. Giuseppe Passarello convergono sull'applicazione, nello svolgimento delle udienze penali della Corte d'Appello, delle seguenti regole condivise, denominate, nel loro complesso, "Protocollo per le udienze penali".

1. Le udienze penali presso la Corte d'Appello di Catania sono fissate in due fasce orarie:

dalle ore 9,30 alle ore 11
dalle ore 11 in poi

Nella prima fascia verranno preliminarmente chiamati tutti i processi per i quali sussiste un motivo di rinvio per legittimo impedimento dei difensori, dell'imputato o per ragioni diverse (es. vizi di notifica alle parti). In entrambe le fasce i processi verranno trattati dando la precedenza a quelli con imputati detenuti e a quelli in cui siano presenti i difensori ed esaminando per ultimi gli incidenti di esecuzione e gli altri procedimenti con il rito camerale (ad esclusione di quelli celebrati in primo grado col rito abbreviato), secondo l'ordine indicato dal Presidente della sezione o del collegio. Restano escluse dalla fissazione per fasce le udienze presidenziali e collegiali in materia di provvedimenti speciali (es. mandato d'arresto europeo, estradizione, rogatorie internazionali...)

Esaurita la trattazione dei processi fissati nella fascia, ove le parti siano d'accordo, può essere anticipata la celebrazione di un processo fissato nella fascia successiva, anche prima delle 11.



2. Al fine di consentire la personalizzazione dei processi in capo al medesimo P.M., il calendario di udienza delle Sezioni della Corte sarà fissato in modo da prevedere, per ciascun giorno della settimana, la medesima composizione del collegio; il calendario sarà comunicato ogni sei mesi alla Procura Generale che ne terrà conto nel predisporre i turni di udienza dei Sostituti.

3. La Procura Generale comunicherà alla Corte, con congruo anticipo, il prospetto mensile di partecipazione all'udienza dei S.P.G. che verrà predisposto in modo tale da favorire il costante collegamento fra il P.M. e il collegio giudicante.

4. Il ruolo di udienza deve essere affisso in cancelleria almeno due giorni prima dell'udienza, anche per consentire al difensore di conoscere in anticipo l'ordine di trattazione. Al fine di consentirne la conoscenza a tutti gli avvocati del distretto, le cancellerie comunicheranno, entro lo stesso termine, il ruolo di udienza via fax al Consiglio dell'Ordine di Catania, che ne curerà l'inserimento sul proprio sito.

5. Le parti auspicano che, in un prossimo futuro, l'indicazione della fascia oraria di trattazione sia specificamente inserita nei decreti di fissazione delle udienze.
6. I difensori dovranno comunicare almeno tre giorni prima dell'udienza, anche tramite fax, tutti i motivi di richiesta di rinvio, debitamente documentati, l'istanza sarà fatta pervenire, in copia, anche alla Procura Generale.
7. Entro lo stesso termine, i difensori faranno pervenire l'eventuale istanza di trattazione in prima o seconda fascia, indicandone i motivi e allegando la relativa documentazione a supporto.

8. Nel rinviare la trattazione, la Corte curerà, ove possibile, di fissare il processo ad un'udienza in cui è prevista la presenza del medesimo Sostituto.
9. Nell'atto d'impugnazione, la parte avrà cura di indicare i capi e i punti della decisione impugnata, titolando specificamente le varie parti dell'atto d'appello.
10. I difensori già ammessi al patrocinio a spese dello Stato, potranno depositare in udienza le richieste di liquidazione degli onorari di imputati o persone offese, ammesse al detto beneficio, secondo i parametri indicati nella tabella allegata. In tal caso, se il difensore ne faccia richiesta, il decreto di liquidazione verrà letto con il dispositivo della sentenza. Tali decreti potranno essere inviati direttamente all'Ufficio mod. 12 senza che la cancelleria effettui le notifiche alle parti e senza che si attendano 20 giorni dalle notifiche per le eventuali impugnazioni. Le parti si impegnano, ove le richieste siano compatibili con detti parametri, a non proporre gravami.
11. Il presente protocollo non potrà in ogni caso costituire strumento per esigere dal giudice prassi o provvedimenti contrastanti con norme processuali od ordinali.
12. Il presente protocollo entrerà in vigore il 16 settembre 2010.
I presenti concordano riunioni periodiche per la verifica del funzionamento del protocollo e per la sua attuazione, la prima delle quali verrà tenuta dopo sei mesi dall'entrata in vigore e, successivamente, con cadenza annuale.
- N.B. Si precisa che il presente protocollo sostituisce quello già sottoscritto l'11 maggio 2010.*
- Catania, 19 luglio 2010»

TABELLA LIQUIDAZIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

(per processi di entità modesta e media)

	minimo	Massimo
1) Corrispondenza e sessioni X 1	€. 40,00	€. 60,00
2) Esame e studio X 3 (esame e studio sentenza di I° grado - esame e studio prima dell'udienza - esame e studio all'atto della redazione dell'impugnazione)	€. 120,00	€. 165,00
3) Partecipazione udienze (per ognuna) escluse quelle di rinvio su istanza del difensore per impedimento proprio	€. 65,00	€. 90,00
4) Discussione orale X 1	€. 190,00	€. 375,00
5) Redazione impugnazione	€. 150,00	€. 450,00
6) Memorie difensive X 1	€ 115,00	€. 340,00
7) Indennità di trasferta x udienza	€ 50,00	
8) Spese generali X 12,5 %		
9) Rimborso spese		

Cass. Pen. Sez. VI, 24/6-1/9-2010, n. 32571

Prima applicazione dei principi sanciti dalle S.U. Pen. per la pratica attuazione del diritto di copia delle intercettazioni sulle quali si basa il provvedimento cautelare

di Ernesto Pino*

Come è noto la Corte costituzionale, con la sentenza N° 36/2008, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 268 c.p.p. *“nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.”*-

Con tale decisione, però, si è soltanto affermata la sussistenza del diritto difensivo ad ottenere una copia della traccia fonica subito dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, senza fornire alcuna indicazione per quanto concerne la pratica attuazione di questo diritto, lasciando così all'interprete la individuazione: a) dell'autorità alla quale rivolgere la richiesta di trasposizione su nastro; b) dei termini entro i quali tale richiesta va avanzata; c) delle conseguenze della omessa positiva evasione della stessa.

Ciò ha determinato, da subito, un contrasto giurisprudenziale tra le varie sezioni della Corte di Cassazione, su quali effetti abbiano sulla procedura di riesame il diniego ingiustificato o il mancato esame da parte del pubblico ministero della richiesta difensiva di ottenere copia delle registrazioni delle comunicazioni intercettate, le cui trascrizioni sintetiche (i c.d. “brogliacci di ascolto”) siano state poste a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale.

Tale contrasto è stato risolto dal nostro massimo organo nomofilattico con la sentenza 20300/2010, in seno alla quale sono stati esaminati i singoli profili, contenuti e momenti nei quali si inserisce e va salvaguardato l'effettivo esercizio del diritto di accesso riconosciuto dal Giudice delle leggi e le conseguenze che il suo mancato riconoscimento determina nei procedimenti *de libertate*.

Con la stessa, sono stati affermati i seguenti principi:

a) il diritto di accesso è stato riconosciuto solo al difensore, e non anche all'indagato;



- b) l'autorità giudiziaria cui spetta il rilascio della copia va identificata nel pubblico ministero che procede;
- c) il diritto alla acquisizione della copia può concernere solo le intercettazioni i cui esiti captativi siano stati posti a fondamento della richiesta della emissione del provvedimento cautelare;
- d) tale diritto è esercitabile dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale;
- e) al diritto del difensore di accedere alle registrazioni corrisponde un obbligo del pubblico ministero di assicurarle;
- f) poiché l'acquisizione della copia è finalizzata al pieno dispiegarsi dell'attività difensiva, implicito è l'obbligo per l'autorità procedente di soddisfare la richiesta in tempo utile, per consentirne la disamina in vista del riesame, a condizione che la richiesta sia stata proposta in tempo; l'omessa soddisfazione della richiesta deve essere motivata;
- g) il mancato rilascio della copia può essere dedotto anche davanti al Tribunale del riesame, a condizione che sia documentato; il tribunale del riesame nel riscontrato, immotivato inadempimento dell'obbligo da parte del pubblico ministero e nella sua, a quel momento, persistente inerzia, non ha poteri officiosi al riguardo;

h) Ove al difensore sia stato ingiustificatamente impedito il diritto di accesso alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero, tanto comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), soggetta al regime, alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 c.p.p.. Ove tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il giudice definitivamente lo ritenga, egli non potrà fondare la sua decisione sul dato di giudizio scaturente dal contenuto delle intercettazioni riportato in forma cartacea, in mancanza della denegata possibilità di riscontrarne la sua effettiva conformità alla traccia fonica.

La sentenza in epigrafe, in applicazione di alcuni soltanto dei suddetti principi, ha escluso che, nel caso in specie, fosse stato leso il diritto alla estrazione di copie, e ciò a causa della tardività della richiesta del difensore.

Questi, infatti, ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale del riesame per il 18/2 in data 12/2, soltanto il successivo 16/2 avanzava richiesta di copie delle intercettazioni al P.M., il quale si limitava ad autorizzare l'accesso agli atti depositati.

La Corte, evidenziando come tra i principi fissati dalle SS.UU. vi fosse quello della "distribuzione dell'onere di diligenza" tra il pubblico ministero ed il difensore, con riferimento al tema della tempestività della richiesta medesima in relazione all'udienza del tribunale per il riesame, ha ritenuto non diligente e, quindi, "oggettivamente tardiva" una richiesta avanzata a 48 ore dall'udienza del Tribunale del riesame, rigettando il ricorso.

Se, nella sostanza, appare logica la valutazione della Corte di cassazione sulla tardività della richiesta, pur tuttavia desta più di una perplessità la circostanza che detta valutazione sia stata effettuata sostituendosi al P.M., così violando due arresti fondamentali delle SS.UU.-

1) Invero, nella sentenza 20300/2010 si è affermato che "Ove il pubblico ministero ritenga che le copie richieste non possano, per tali o altri simili motivi, essere rila-

sciate tempestivamente, si prospetta al riguardo un suo onere di congrua motivazione che dia conto di tale impossibilità, sulla stessa, poi, dovendosi esercitare il controllo del giudice della cautela, solo alla stregua di tali rappresentate prospettazioni, non avendo quest'ultimo la disponibilità dell'intero compendio delle attività captative."

Nel caso in questione il P.M. non ha fornito alcuna motivazione sulla impossibilità di rilasciare le copie e tale omissione ha impedito, di fatto, al Tribunale del riesame di esercitare il controllo dovuto.

2) A sua volta la Corte di cassazione, formulando un giudizio sulla tempestività della richiesta, si è sostituita indebitamente al P.M., in aperta violazione del *dictum* delle SS.UU.,



contenuto nella sentenza Campenni (2737/2005), secondo il quale "Non è dato al giudice, sotto un profilo di ordine generale, di integrare un atto di parte, ancorché pubblica; né - proprio per quella riserva di attribuzione deliberativa al pubblico ministero - gli è dato, comunque, di sostituirsi a quest'ultimo nel rendere una motivazione giustificatrice, che quello non

ha affatto reso".

In ipotesi, pertanto, l'omessa consegna delle copie potrebbe non essere dipesa dalla tardività della richiesta (si pensi, ad esempio, ad un ufficio di Procura che abbia seguito il consiglio delle SS.UU., secondo il quale "Tanto appare comportare, sotto il profilo organizzativo, la opportunità che il pubblico ministero, al momento di formulare la richiesta del provvedimento cautelare, si attrezzi anche preventivamente e per tempo per essere in grado di ottemperare tempestivamente al nuovo obbligo imposto dalla sentenza della Corte Costituzionale."), che soltanto dal P.M. avrebbe potuto essere accampata, per cui vi è stata, da parte della Corte di Cassazione, una ingiustificata ed inammissibile valutazione che la legge non consente, potendo il Giudice soltanto deliberare la congruità di una motivazione, ma non sostituire la propria a quella mancante.

Non mancherà, ad avviso dello scrivente, un nuovo intervento sul punto delle Sezioni Unite.

Riforma professionale e giovani avvocati: proposte e commenti

di Elisa Lazzaro *

Si parla tanto di riforma dell'Ordinamento forense, ma in realtà la maggioranza degli avvocati e soprattutto i giovani sono all'oscuro di questioni e vicende che meritano invece di essere approfondite.

A tal fine analizzerò gli aspetti della riforma che interessano i giovani avvocati e praticanti tentando di fornire una panoramica sia sulle proposte di legge attualmente in discussione che sulle opinioni e/o polemiche che ne sono derivate.

Impulso di questa riforma è l'enorme mutamento che tale professione ha subito da cinquanta anni fa ad oggi, motivo per cui si è ritenuto quasi indispensabile effettuare una rivisitazione della vecchia legge che ci governa da oltre settanta anni.

Le modifiche dovrebbero comportare una recezione e regolamentazione, da parte del nuovo ordinamento, delle mutate condizioni socio-economiche nelle quali gli avvocati si dibattono.

Redigere pertanto un testo "nuovo" che riesca a cogliere e a risolvere – se non tutte – quanto meno la maggior parte delle problematiche attuali, che coinvolgono la professione forense, si rivela una missione tutt'altro che semplice.

Nel tentativo di migliorare e modernizzare la legge, come i vari sostenitori vorrebbero, si corre il rischio di appesantirla con incombenze e spese scoraggiando soprattutto chi si accinge ad intraprendere l'attività e/o ad accedervi.

In realtà il testo che attualmente è in esame presso la Commissione di Giustizia del Senato ha riscontrato ampia convergenza sulle finalità, ma è stato anche oggetto di diverse critiche da parte di chi non ha condiviso o non ha considerato tali finalità.

La riforma mira fondamentalmente a costituire un nuovo Ordine che, nell'interesse collettivo, favorisca e controlli la preparazione degli iscritti affinché abbiano la competenza necessaria per eseguire prestazioni qualificate nel settore del diritto in cui ciascuno opera. E così, conformemente allo spirito della riforma, tra le varie proposte vi è innanzitutto quella di modificare le discipline di accesso alla professione di Avvocato e del tirocinio

che risultano irrigidite dal progetto di legge professionale già approvato dal CNF il 27/02/2009.

Ed invero tale progetto prevede una serie di incumbenti, prima di sostenere l'esame di abilitazione, che consistono:

a) in un test informatico di ingresso per la iscrizione al registro dei praticanti;

b) in un tirocinio di due anni contestualmente composto da pratica forense e frequenza obbligatoria a corsi di formazione del CNF di 250 ore complessive nell'arco del biennio.

Dopo il primo anno di pratica è però previsto che l'avvocato, presso cui è svolto il tirocinio, corrisponda un adeguato compenso al praticante.

Obbiettivo della riforma è quindi quello di ridurre l'accesso ai soli praticanti che abbiano effettuato "veramente" il tirocinio, frequentato corsi di formazione e che abbiano superato il test; così verrebbero eliminati tutti coloro che sono indecisi sul loro futuro professionale e che esercitano una pratica "fittizia".

La riforma opta infatti per una responsabilizzazione della scelta della pratica forense che deve rappresentare una scelta consapevole del praticante.

A questa disciplina si ricollegano le altre disposizioni che dispongono l'incompatibilità dell'attività di tirocinio con altre attività e la frequenza di corsi professionalizzanti.

Solo chi avrà svolto seriamente la pratica sarà ammesso a sostenere l'Esame di Stato che si articolerà in una prova scritta e una



orale e non più nella famosa “maratona” di tre giorni attualmente vigente.

A fronte di questa proposta del CNF c'è anche chi ha suggerito di ridurre la durata della pratica e di “prevedere lo svolgimento del tirocinio già durante il corso universitario”. A sostegno di questo orientamento è non solo l'AGCM ma anche il ddl n. 601 che propone di ridurre ad un anno l'esercizio obbligatorio della pratica forense e di espletare i primi 6 mesi durante l'ultimo anno di frequenza degli studi universitari.

Queste ultime proposte hanno però generato polemiche in quanto non si capisce il motivo per cui si debba alleggerire il tirocinio, tenuto conto che obbiettivo della riforma deve essere quello di rafforzare gli strumenti che promuovono la preparazione dei tirocinanti favorendone la selezione.

Il testo del CNF sembrerebbe pertanto riscontrare un maggiore consenso e si capisce bene come la sua approvazione comporterebbe un riflesso importantissimo sulla professione riducendo l'elevato numero di avvocati che si iscrivono all'albo e che attualmente in Italia è il più alto di tutti i paesi europei: nel 2008 i legali iscritti all'albo nel nostro paese erano in tutto 213 mila a fronte dei 47 mila della Francia, dei 147 mila della Germania, dei 155 mila di Spagna e Regno Unito.

In merito è da chiedersi quali possano essere le possibilità d'inserimento di un giovane quando il numero dei concorrenti è così elevato.

Si capisce il motivo per cui molti coetanei emigrano in altri paesi o fanno orari assurdi con guadagni non sempre dignitosi.

E si capisce perché anche chi è realmente motivato, a fronte dell'enorme concorrenza, e quindi della difficoltà di guadagno, decide di rinunciare e imboccare strade più sicure. Anche il testo del CNF però registra varie polemiche soprattutto sulla constatazione che l'esigenza di ridurre il numero degli avvocati e di fare accedere alla professione solo chi sia realmente preparato non significa costruire “un vero e proprio percorso ad ostacoli”.

Ancora riguardo all'obbligo di retribuire il tirocinante si rileva che se da un lato costituisce una vera conquista dall'altro potrebbe essere un'arma a doppio taglio, come è emerso durante la protesta avvenuta a Roma nel novembre 2009 in Piazza Farnese.

Per la prima volta nella storia repubblicana, alcuni giovani avvocati sono scesi in piazza e hanno manifestato il loro disaccordo su diversi punti della riforma professionale.

Contestazione vi è stata anche sulla volontà di introdurre l'obbligo per i titolari di studi di retribuire i praticanti.

Ciò infatti comporterebbe da un lato la maggior difficoltà per i tirocinanti di trovare uno studio ove fare pratica, la qual cosa deve rimanere un diritto del praticante, e dall'altro un gravame inaccettabile per i titolari degli studi legali.

Altro punto abbastanza criticato è stato il sistema di controllo, previsto dal progetto di legge, circa l'effettivo e continuo esercizio della professione, la cui mancanza comporterebbe la cancellazione dall'albo professionale. In merito è stato rilevato che ciò darebbe luogo ad un incredibile aumento di contenzioso processuale dovuto alla necessità, per molti avvocati, di rimanere iscritti all'albo.

Molti infatti si vedrebbero costretti a incardinare cause pretestuose contro i cittadini.

Senza escludere che la norma in questione potrebbe essere addirittura peggiorata nel caso in cui si pensasse a differenziazioni o esenzioni a seconda dell'anzianità professionale.

Tale modifica legislativa è stata considerata inaccettabile sia per chi è all'inizio dell'attività professionale, sia ancora di più per chi ha 15 o 20 anni di anzianità.

Non si condivide inoltre una successiva regolamentazione, attraverso il ricorso al criterio del reddito minimo, in quanto questa scelta probabilmente tramuterebbe gli ordini in controllori anche fiscali.

Ciò infatti nasconderebbe un innegabile pregiudizio per cui i professionisti rappresentano degli evasori da scovare.

Forte polemica si riscontra ancora circa l'assicurazione civile obbligatoria, disciplinata sempre dal progetto di legge, ritenendosi che ciò serva solo a riempire le casse delle compagnie assicurative e ad aumentare il rischio di pretestuose azioni legali contro gli avvocati, come avviene da anni contro i medici.

Stesso discorso vale per la nuova procedura necessaria a iscriversi negli elenchi degli specialisti, caratterizzata da nuovi esami professionali e nuove spese.

Il testo del CNF prevede infatti scuole e corsi di formazione per una durata non inferiore a due anni e per un totale di 400 ore di formazione, a seguito dei quali dovrà essere sostenuto un esame presso lo stesso CNF, che rilascerà il titolo.

E così ancora l'abolizione del facile passaggio per diventare cassazionista risponderebbe ad una visione che vede i giovani come principali bersagli destinatari del provvedimento.

Tra le varie proposte finalizzate a contrastare la riforma vi è quella di auto-cancellarsi dalle liste delle difese d'ufficio e da quelle per il gratuito patrocinio, emerse dalla consapevolezza che la decisione del difensore di iscriversi a quelle liste è un servizio che soprattutto i giovani offrono ai cittadini, e quindi indubbiamente ciò provocherebbe grave disagio al sistema giustizia per i processi futuri.

La riforma forense graverebbe infatti i difensori d'ufficio di nuovi oneri quando ancora lo Stato deve agli iscritti alle liste del gratuito patrocinio spettanze economiche da tempo. Anche la riforma sulla mediazione civile, propedeutica all'azione legale in Tribunale, secondo il decreto legislativo prevede infatti un'anzianità minima per essere inseriti tra i mediatori.

La protesta, in questo caso, nasce dalla convinzione che il progetto di legge professionale non sia un intervento corporativo favorevole per i legali, ma che si tratti piuttosto di un'innovazione che va contro gli iscritti all'albo favorendo solo i componenti degli ordini.

In merito anche l'Associazione Nazionale Forense in più occasioni ha espresso una posizione decisamente critica riguardo al progetto promosso in Parlamento sotto l'egida del Consiglio Nazionale Forense.

Lo stesso testo licenziato dalla Commissione di Giustizia del Senato si differisce in molti punti, anche se definiti irrinunciabili, da quello proposto dal CNF. E così tra le novità si segnalano sommariamente:

- a) il ridimensionamento dell'eccessivo potere regolamentare che il CNF si era auto attribuito;
- b) la conferma dell'obbligo della formazione continua con l'introduzione di numerose esenzioni (per i cassazionisti, per gli specialisti, per gli avvocati iscritti da venti anni);
- c) la cancellazione del limite dei cinque anni dall'abilitazione e dei 50 anni di età per l'iscrizione all'albo;
- d) l'accantonamento del criterio del livello minimo di reddito in vigore per l'iscrizione alla Cassa ai fini della prova dell'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo;
- e) la eliminazione per i tirocinanti della incompatibilità con il rapporto di impiego privato;
- f) la riduzione di circa un terzo delle ore di formazione obbligatoria per i praticanti (da 250 a 160 nel biennio);

- g) la possibilità di accedere all'Esame di Stato senza limiti di età.

Quanto sopra è sintomo del fatto che ancora c'è tanta strada da fare.

Un ulteriore intervento dovrebbe riguardare anche il tirocinio e l'accesso.

Ed invero durante il confronto parlamentare molti hanno sostenuto che particolarmente utile sarebbe la rivisitazione dei corsi di laurea che dovrebbero avere un taglio più pratico ed essere organizzati in modo tale che accanto agli insegnamenti tradizionali vengano introdotte discipline finalizzate alla professione che si andrà ad esercitare (ordinamento forense, deontologia, tecniche di redazione



di atti e di pareri, previdenza, gestione degli studi ecc.).

Sulla stessa linea si ritiene non proponibile, come qualcuno vorrebbe, una laurea direttamente abilitante in quanto i benefici di una formazione specifica anticipata comporterebbero ricadute positive sui giovani praticanti, sia sotto il profilo della qualità che della quantità.

Inoltre ciò consentirebbe di ridurre, se non abolire, tutti quei test che oggi si propongono (di ingresso, di verifica intermedia, di verifica finale ecc.).

Dal quadro fornito è quindi agevole notare come ancora si registrano molte critiche al progetto di legge professionale sia in Parlamento che fuori.

Molti si domandano infatti se si voglia veramente un avvocato ben preparato, dotato di esperienza, aggiornato, autonomo e prestigioso in quanto pochi indicano scelte alternative o suggerimenti migliorativi della legge.

Risulta naturale chiedersi come si dovrebbe migliorare la legge professionale tenuto conto della realtà e dei dati in nostro possesso di seguito indicati.

Molti di noi giovani chiedono un accesso facile alla professione, ma una seria preparazione e un rigoroso esame sembrano indispensabili per la selezione qualitativa e per limitare la concorrenza sul mercato.

Ancora i praticanti aspirano a intraprendere una professione ricca, ma i dati in possesso della Cassa di previdenza indicano una professione poverissima.

Un traguardo importante è invece il riconoscimento di un compenso al praticante per l'attività che svolge nello studio in cui lavora, ma anche questo potrebbe andare a discapito dei giovani perché il titolare di uno studio ci penserà più di una volta prima di prendere un tirocinante.

Altro punto su cui si registrano disguidi e polemiche è rappresentato dalle tariffe minime, la cui eliminazione avrebbe favorito la concorrenza, secondo alcuni a vantaggio dei giovani, ma in realtà i risultati di questa eliminazione sono tutti di senso contrario.

L'eliminazione dei minimi tariffari ha infatti avvantaggiato per lo più clienti forti che hanno imposto condizioni ai professionisti deboli che, per necessità, accettano qualsiasi compenso.

Al di là di questo non si considera che le tariffe vigenti sono già molto basse e che sono approvate dal ministro di Giustizia.

Non deve dimenticarsi infatti che gli avvocati sono lavoratori e che in base all'art. 36 della costituzione hanno diritto ad avere un giusto compenso per l'attività professionale svolta.

Ancora per quanto riguarda i redditi dichiarati e l'esercizio effettivo della professione alcuni, come già detto in premessa, esprimono contrarietà all'obbligo di dimostrare l'esercizio effettivo della professione necessario per mantenere l'iscrizione all'albo.

Anche su questo punto però occorre rilevare che i numeri parlano chiaro. Ed infatti vengono dichiarati numeri sbagliati anche se la rivista della Cassa divulga spesso quelli esatti. La differenza tra iscritti agli albi e iscritti alla Cassa è notevolissima: oltre 60mila avvocati. Ciò è dovuto al fatto che la iscrizione alla Cassa richiede la produzione di un reddito o di un volume d'affari di un certo livello. Dai numeri emerge in maniera evidente che circa 60mila avvocati iscritti agli albi non sono iscritti alla Cassa perché non raggiungono questo livello minimo di reddito e di volume d'affari.

Tra questi vi sono molti giovani all'inizio della professione e che quindi hanno bisogno di tempo per inserirsi e raggiungere il minimo reddituale, ma la maggioranza (circa il 55%) riguarda avvocati che dichiarano un reddito nullo.

La riforma vuole cancellare dagli albi questi soggetti ritenendo che costoro, non esercitando effettivamente la professione, non possono avere quel costante aggiornamento che è necessario di fronte al costante variare delle norme e della giurisprudenza.

Inoltre si cercherebbe di tutelare sia il cliente, che non deve essere ingannato dal fatto che un avvocato è iscritto all'albo, sia i professionisti che realmente esercitano.

Conclusivamente, al di là di tutte le critiche e commenti, ho constatato come non sia per nulla semplice disciplinare una professione come quella di avvocato.

Si può solo sperare che il confronto sia utile per migliorare il testo in discussione e renderlo il più idoneo possibile alle nuove esigenze della professione, tenendo conto soprattutto delle difficoltà d'inserimento dei giovani.

Se è vero che una selezione maggiore è necessaria per restituire all'attività di avvocato quell'importanza e stima che le veniva riconosciuta in passato, è anche vero però che l'accesso e l'esercizio della professione non devono trasformarsi in un "percorso ad ostacoli" mediante la previsione di continui esami da sostenere e scuole da frequentare.

In merito, al fine di incentivare il confronto e l'interazione tra i giovani colleghi su aspetti e difficoltà relativi alla nostra professione, il CDO di Catania, per la prima volta, ha istituito una Commissione sulle problematiche dei giovani avvocati.

Tale Commissione mira soprattutto a favorire l'incontro tra l'ordine e i giovani che, affacciandosi alla professione, affrontano problemi di non facile soluzione; a tal proposito la Commissione ha già chiesto ed ottenuto dal CDO la possibilità di istituire uno sportello per le problematiche giovanili.

Ancora, la Commissione sta organizzando una Conferenza - dibattito sulla riforma forense ove verranno affrontati in maniera più ampia i temi trattati in questa sede e dove verrà data la possibilità a tutti i giovani colleghi di intervenire e di dibattere sul futuro della nostra professione ormai bersaglio di importanti ed innovativi cambiamenti.

ESAMI DI ABILITAZIONE: ECCO COSA CAMBIA

Le principali possibili novità racchiuse nella proposta del C.N.F. del 26.2.2009 di Riforma della Legge Professionale, poi diversamente esitata dal Senato

di Filippo Maugeri

Ci sono momenti nella vita professionale di ogni avvocato che restano indelebili nella sua memoria. Magari si legano ad una data, racchiudono sensazioni provate in una fase della propria storia, si confondono coi sapori, i profumi, i colori della stagione o le persone che ci sono state accanto.

Sicuramente, per ogni professionista fiero di appartenere alla classe forense uno degli eventi più significativi della propria carriera è rappresentato dall'esame di abilitazione. Il primo capitolo di ogni singola carriera è rappresentato da quei "terribili" tre giorni trascorsi al Palacatania [un tempo nell'Aula-bunker del carcere di Bicocca, *N.d.R.*] seguiti, se tutto va bene, dalla maratona estiva che ti conduce alla prova orale. E così, chiacchierando con un collega più giovane o con un proprio collaboratore nel vano ma importante tentativo di tranquillizzarlo o di prepararlo a quella snervante prova che si terrà di lì a poche settimane, perdendoti nel suo sguardo preoccupato, ricordi quei giorni di quel "caldo" dicembre.

Il buio di quelle ore del mattino che non troppo tempo prima ti faceva compagnia all'uscita di una discoteca, l'ansia di trovare una sistemazione che ti consentisse di rimanere vicino al gruppo di studio col quale avevi condiviso la fase di preparazione, e poi la calca, il *trolley* pieno di codici pesanti sballottato tra i gradini che ti conducevano all'ingresso, i controlli, la delusione di trovare i posti migliori (se mai ce ne sono) già occupati da colleghi col volto riposato che avresti giurato di non aver visto lì accanto a te, dietro a quel cancello giallo chiuso che ti separava crudelmente dall'appuntamento col tuo esame.

E poi la prova. Quelle sette ore che scappano via inesorabili inseguite da centinaia di ragazzi affaccendati e impegnati a risolvere quelle tracce ingarbugliate; la triste e amara constatazione che buona parte dei tuoi concorrenti (e non è un *lapsus* se si considera il tetto massimo che la Commissione esaminatrice verosimilmente si autoimpone) sbadiglia oziosamente in attesa del parere svolto da copiare integralmente mentre tu subisci una infiammazione ai tendini del polso; la consapevolezza e la percezione tangibile che centinaia di persone sono lì solo per caso, indifferenti al futuro esito della prova poiché già impiegate, stabilizzate o disinteressate, mosse soltanto dall'intenzione di acquisire "un titolo in più...".

Ebbene, tutto ciò potrebbe rimanere solo un ricordo. Definirlo nostalgico oppure orribile dipende dalla sensibilità del protagonista e, soprattutto, dall'esito dell'esame. Ciò che conta di più è che l'esame di abilitazione finalmente è oggetto di un intervento legislativo volto a modificare un sistema di selezione anacronistico e inadatto a scongiurare la deriva della classe forense.

In un primo momento, il Titolo IV del progetto di Legge Professionale, proposto dal CNF il 26 febbraio 2009, prevedeva la riforma radicale della disciplina sull'accesso alla professione di Avvocato.

Innanzitutto, era stata prevista l'integrazione dei Consigli di Facoltà con la persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine o un avvocato da lui delegato. Inoltre, il registro dei praticanti veniva integralmente stravolto e si evitava quella sorta di ufficio di collocamento per laureati indecisi sul proprio futuro. Infatti, era necessario superare un test di ingresso da svolgere periodicamente con modalità informatiche, presso la sede dei C.d.O.

Questa fase preselettiva, infine, conduceva ad una prova d'esame meno caotica di quella sopra ricordata e, senza dubbio più efficace. L'esame non consisteva più in quella sorta di addestramento militare per *marines* (tra prove di sette ore ciascuna in tre giorni), ma prevedeva un'ulteriore prova preselettiva informatica seguita da una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un solo atto, ferma restando la classica prova orale.

Il progetto di riforma appena accennato, è stato, tuttavia, in buona parte stravolto dal Senato, il quale, in sede di approvazione risalente al 23.11.2010, ha praticamente disatteso le importanti innovazioni suggerite dal CNF.

Il dato più rilevante, comunque, è rappresentato dal fatto che finalmente si è trovato il coraggio politico di affrontare i problemi che affliggono la professione e che non riguardano solo la fase di accesso ad essa ma producono inevitabili effetti negativi anche durante lo svolgimento dell'attività professionale e ne compromettono la dignità e il decoro.

È importante, a questo punto, non lasciarsi scappare l'occasione di intervenire e partecipare a questa fase delicata di riforma. Questo obiettivo, però, si raggiunge solo attraverso l'informazione e l'attivismo di ogni singolo cittadino uniche strade da percorrere perché la qualità della politica italiana possa migliorare.

A questo proposito, la Commissione Giovani Avvocati, istituita quest'anno dal C.d.O. di Catania, sta organizzando una Conferenza-dibattito sul tema della Riforma della Legge professionale.

Sarà un'occasione unica per avere di fronte il "Legislatore" (in persona di un protagonista dei lavori parlamentari) ed intervenire in maniera propositiva nel processo di costruzione normativo. Un progetto ambizioso, innovativo e coraggioso presentato dai giovani avvocati della provincia etnea che, grazie all'aiuto del C.d.O., consentirà a tutti i praticanti e agli avvocati siciliani di partecipare personalmente alla determinazione del proprio futuro e di dimostrare che l'immobilismo, l'inerzia e il disinteresse nella cosa pubblica rappresentano soltanto un vecchio ricordo.



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

Ogni venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso il Tribunale di Catania, Sala Avvocati (2° piano accanto alla sala fotocopisteria), sarà attivo lo

“Sportello per le problematiche dei giovani Avvocati e Praticanti”

Servizio offerto dalla Commissione per le problematiche giovanili istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

Lo sportello offrirà informazioni, consulenza e assistenza per i giovani Avvocati, Praticanti e ai neolaureati che intendono iniziare la pratica forense

Per informazioni contattare: commissionegiovani@hotmail.com

A cura della Commissione di Diritto Amministrativo
istituita dal Consiglio dell'Ordine

Brevi note a commento del Codice del processo amministrativo

Con la novella del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010, *N.d.R.*) il Legislatore mira ad introdurre una codificazione omogenea del processo innanzi ai Giudici Amministrativi.

Sin da una prima lettura la norma evidenzia però, su alcuni dei punti focali della riforma, profili contestabili che presteranno certamente il fianco a più dubbi e preoccupazioni.

In particolare, si mira ad evidenziare in via estremamente sintetica la necessità di una attenta valutazione di alcune refluenze della nuova disciplina, sotto i seguenti gradati profili:

1) Con riguardo agli aspetti puramente processuali

1.a. Sul termine di entrata in vigore della novella - Necessità di proroga - (Manca di) Disciplina transitoria

La riforma introduce un intero sistema processuale che, certamente, avrebbe bisogno di un lungo periodo di "digestione" ed addestramento al nuovo sistema, e ciò sia da parte degli operatori del diritto (avvocati, magistrati, personale delle segreterie), ma anche dei mezzi strumentali in uso, anche informatici.

L'esperienza delle novelle sistematiche dei codici civile e penale, infatti, ha manifestato la necessità che le grandi riforme vengano attentamente studiate e vagliate per un adeguato lasso di tempo da chi, in un secondo tempo, ven-

ga chiamato a darvi applicazione.


Sotto tale profilo, la scelta di far decorrere il termine di vigenza del nuovo codice all'indomani della sospensione feriale dei termini può apparire certamente improvvida, e ciò tenuto conto che il codice è stato promulgato subito prima di tale sospensione.

Nei termini descritti urge che il Legislatore valuti il rischio che il complesso degli operatori chiamati a dare applicazione alla riforma non sia pronto alla data di formale entrata in vigore del codice: tanto potrebbe facilitare ritardi ed errori, dovuti alla sola imperfetta conoscenza della novella da parte di avvocati, magistrati e personale di segreteria, con conseguente probabile moltiplicazione del contenzioso d'impugnazione.

A tanto si aggiunga che, per quanto è noto, il sistema informatico attualmente in uso presso i Tribunali Amministrativi (notoriamente rigido), non risulta ancora esser stato aggiornato.

Appare pertanto quanto mai opportuno valutare l'opportunità di un rinvio dell'entrata in vigore della riforma, concedendo a tutti gli operatori interessati un termine congruo per l'apprendimento del nuovo codice, nonché al sistema informatico di esser aggiornato.

1.b. Sulla definizione dei ricorsi pendenti da più di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice del processo telematico – articolo 1 dell'allegato 3 (norme transitorie)



Sotto altro aspetto, uno dei punti più dolenti dell'intera riforma è costituito dal disposto del primo articolo delle norme transitorie (allegato 3), ove si prevede la perenzione automatica dei ricorsi pendenti da oltre cinque anni per i quali non sia stata fissata l'udienza di discussione, salvo il deposito di nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta personalmente dalla parte entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della norma.

Le conseguenze della formula sono evidenti, e ciò sia a carico degli avvocati sia dei singoli tribunali.

Per gli avvocati, infatti, si attiverà l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti che una tale scadenza impone a pena di veder cancellata la causa, con conseguente responsabilità del patrocinatore: entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della norma infatti tutti gli studi legali saranno costretti a contattare tutti i clienti interessati per consultarli ed, eventualmente, per recuperarne la sottoscrizione alla domanda di fissazione d'udienza.

Si tratta di una moltiplicazione di adempimenti (per lo più resi a titolo gratuito) che rischia palesemente di divenire paralizzante per gli studi legali che curino ricorsi ultraquinquennali in numero superiore alle centinaia.

Peraltro, sebbene lo strumento sia stato palesemente rivolto al fine di eliminare il carico dei T.A.R. più ingolfati, esso rischia di causare un pericoloso effetto boomerang, nella misura in cui verrà attivato un contenzioso ormai "dormiente" negli archivi dei Tribunali che, inevitabilmente, verrà ad intasare di giudizi l'attività procedurale ordinaria. Tanto, peraltro, soprattutto se si tenga conto che la maggior parte delle istanze di fissazione verrà proposta solo a causa della

ricorrenza normativa dell'obbligo, e non per la reale persistenza dell'interesse alla decisione finale.

Appare quindi quanto mai opportuna una riformulazione della norma che, eliminato l'obbligo, affronti il problema (che pur si riconosce) dell'arretrato dei Tribunali Amministrativi a mezzo di strumenti alternativi.

2) Sui contenuti sostanziali della riforma

2.a. Sulle spese di giudizio, secondo comma dell'articolo 26

Peraltro, anche alcune scelte sui contenuti sostanziali appaiono prestare il fianco a facili rilievi di incongruità, ove non di palese illegittimità.

Si fa primario riferimento alla norma (che, nelle intenzioni del Legislatore, si immagina abbia finalità di deflazione del contenzioso) di cui all'articolo 26 della novella, nella misura in cui vi si riconosce il potere del Giudice Amministrativo di condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata

"quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati".

La norma appare in chiaro contrasto con il principio (sinora irremovibile) per cui l'attività processuale non può rappresentare in alcun modo occasione di arricchimento per le parti, allorchè invece l'intervento del giudice dovrebbe avere la funzione di reintegrare in forma specifica o per equivalente l'interesse, il diritto, o il bene della vita spettante, e non altro.

La norma, invece, riconosce il potere del Giudice di disporre la spettanza ad una delle



parti di una somma di denaro, non quantificata dal Legislatore nei limiti minimo o massimo, ma statuita dal tribunale adito in base meramente equitativa.

In altri termini, la previsione impone la facoltà dei Tribunali Amministrativi di porre null'altro che una vera e propria "multa processuale" a carico della parte che sia intervenuta proditoriamente in giudizio.

Si esprime l'opportunità di una riformulazione della norma, e ciò almeno nel senso di una limitazione del potere del Giudice, nei termini espressi sicuramente illimitato.

2.b. Sulla "decadenza" dalla domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi – Articolo 30

In secondo luogo, appare certamente da rimodulare la previsione di cui all'articolo 30 della novella, nella parte in cui si prevede un'atipica ipotesi di decadenza (di soli centoventi giorni) al potere dell'interessato di chiedere il risarcimento per lesione di interessi legittimi.

La norma, per far fronte a dichiarate esigenze deflattive del contenzioso (ove non ad evidenti ragioni di risparmio di spesa della pubblica amministrazione), stravolge strutture dogmatiche ormai ben consolidate da sempre: viene infatti creato un diritto al risarcimento frutto di una commistione fra diritto (nella sostanza) ed interesse (nell'obbligo di agire in tempi brevissimi). Nei termini descritti, la norma propone dubbi di compatibilità con l'ordinamento sia sotto il profilo sostanziale che procedurale.

In primo luogo, infatti, un diritto soggettivo sottoposto ad un termine di decadenza così breve propone evidenti dubbi di conformità con diversi principi della Carta Costituzionale, primo fra tutti il principio di eguaglianza.

Non mancherà infatti sicuramente chi farà notare l'irragionevolezza e l'illegittima sperequazione fra più rinunzie ad un bene della vita (qual certamente è anche la somma di denaro spettante a titolo di risarcimento), nella ipotesi in cui, per mera avventura, la rinunzia sia causata dalla emissione di un provvedimento amministrativo illegittimo.

A quanto sopra, peraltro, urge aggiungere che la disciplina comunitaria non conosce il dualismo interesse legittimo/diritto soggettivo, per cui appare prevedibile che una simile formula di tutela solleverà più di un dubbio di legittimità allorché giungerà innanzi alla Corte di Giustizia.

La norma, peraltro, appare in contrasto altresì con gli articoli 24 e 113 della Costituzione, nella misura in cui si prevede un termine differente per la proposizione dell'azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione innanzi al Giudice Amministrativo.

In secondo luogo, la medesima norma ha al proprio interno chiari segni di contraddittorietà: la norma infatti mostra di voler troncane ogni ulteriore questione sulla pregiudizialità amministrativa, ammettendo l'azione per il risarcimento danni anche "in via autonoma".

Il passo avanti (anche sui precedenti arresti del Consiglio di Stato), viene però del tutto annullato dalla previsione del terzo comma del medesimo articolo 30, nella misura in cui vi si prevede il potere del Giudice (anche all'accertata ricorrenza di un danno), nella ipotesi in cui il lamentato danno si sarebbe potuto "evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti".

In tal modo, in buona sostanza, si prevede il potere del Giudice di negare il risarcimento qualora non si sia attivata quella tutela impugnatoria che la medesima Legge prevede come non necessaria.

Sotto i descritti profili, appare evidente la necessità che il diritto al risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi venga allineato, sia nella forma che nella sostanza, al dogma del diritto soggettivo, per come previsto dal diritto italiano, e ciò in primo luogo a mezzo la soppressione del termine di decadenza previsto dalla norma.

In relazione a quanto sopra esposto, si ritiene indispensabile, al fine di consentire un adeguato periodo di approfondimento delle problematiche connesse, che l'entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo prevista per il 16 settembre prossimo, venga quanto meno rinviata al 31 dicembre 2010.

Importante Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine a Catania

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: NUOVO ANNO, NUOVE REGOLE

di Salvo Zappalà*

CATANIA - La riforma delle norme processuali, in materia amministrativa, è ancora in fase assoluta di sperimentazione applicativa.

È di assoluta evidenza, l'impegno, sia da parte dei magistrati, che da parte degli avvocati, teso a garantire un corretto ed equilibrato confronto dialettico, sulla base degli interessi coinvolti.

Ma nel processo amministrativo, in relazione alle novità legate agli schemi procedurali, deve esistere un punto di raccordo che deve tutelare la supremazia dell'interesse pubblico, nella sua fase più evolutiva.

Difatti il nuovo codice introduce un'apparente soluzione per eliminare la contrapposizione tra un rapporto di supremazia, ancorato alla vecchia concezione della Pubblica Amministrazione come regolatrice della funzione pubblica, e un rapporto paritetico, legato alla coincidenza tra interesse legittimo e interesse pubblico.

Ma è chiaro che all'intento normativo-codificatorio deve seguire il momento applicativo, con conseguente affrancamento dalle teorie che non prevedono la massima partecipazione, a qualsiasi livello, del cittadino allo svolgimento della gestione della cosa pubblica.

In un recente convegno, patrocinato dalla Commissione di Studi di Diritto Amministrativo, istituita presso il Consiglio dell'Ordine di Catania, durante l'interessante svolgimento dei lavori, concepiti più come dibattito che quali mere relazioni, si è posto il dubbio se alcune norme processuali avessero, di fatto, voluto abrogare la tutela dell'interesse pretensivo, in contrasto non solo con la normativa precedente, ma anche con la più coraggiosa evoluzione giurisprudenziale.

In realtà è emerso che qualsiasi ragionamento che possa contrastare il sistema di confronto paritetico, nei limiti della competenza regolatrice dell'Amministrazione, appaia discrasico con l'intero sistema del nuovo codice amministrativo.

Il mio Maestro, l'Avvocato Gaetano Tafuri, che resterà sempre come Maestro per tutti coloro che hanno scelto di approfondire la materia del diritto amministrativo, diceva che bisognava prima di tutto conoscere i principi, al fine di risolvere le questioni.

Anche in questo caso aveva ragione.

* **Componente della Commissione di Studio di Diritto Amministrativo**



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA

Catania, Hotel Excelsior - Piazza Verga
20 novembre 2010 - ore 9,00

INCONTRO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO: NUOVE REGOLE E GIUSTO PROCESSO

Saluti
Avv. Maurizio Magnano di San Lio
(Presidente Ordine Avvocati Catania)

Le nuove regole del processo amministrativo: contenuti e obiettivi
Prof. Avv. Riccardo Villata
(Università di Milano)

Il processo cautelare: positività e criticità
Dott. Vincenzo Zingales
(Già Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Catania)

Interventi programmati

Dibattito

Coordina e conclude
Dott. Giuseppe Barbagallo
(Presidente di Sezione del Consiglio di Stato)

Il Consigliere Segretario
Avv. Diego Geraci

Il Presidente
Avv. Maurizio Magnano di San Lio

La partecipazione all'incontro è valida per l'acquisizione dei crediti formativi. **Informazioni e prenotazioni:** Segreteria Ordine Avvocati Catania, Palazzo di Giustizia - fax 095/503310 - mail: formazione@ordineavvocaticatania.it.

Sopra: la locandina dell'affollato convegno svoltosi nel novembre scorso, con i nomi dei relatori ed i temi trattati

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

«Modificare le norme del novellato processo amministrativo»

Pubblichiamo qui di seguito la delibera sulle necessarie modifiche alla riforma:

«Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania,

RILEVATO

Che la novella del codice del processo amministrativo ha introdotto una codificazione omogenea, la quale però, già ad una prima lettura almeno per alcuni punti focali della riforma, presenta profili che sollevano dubbi e preoccupazioni.

Che in particolare le misure più innovative della novella, certamente volte al conseguimento della deflazione del contenzioso, rappresentano un passo indietro rispetto alle sbandierate prospettive di rinnovamento del processo amministrativo. In realtà, in ossequio alla necessità contingente di ridurre il carico dei Tribunali Amministrativi, si stravolgono istituti centrali del nostro ordinamento. Fra essi, il diritto al risarcimento da lesione di interessi legittimi, che viene sottoposto ad un brevissimo termine di decadenza, nonché il diritto alla tutela giudiziale, inaccettabilmente compresso dalla minaccia del riconoscimento al Giudice Amministrativo del potere di comminare una sanzione pecuniaria in danno della parte soccombente. Che a tali decisioni, che depotenziano la tutela giurisdizionale, si affiancano altrettanto discutibili statuizioni processuali, che rappresentano vere e proprie "trappole" per i procuratori costituiti, quali la perenzione automatica dei ricorsi pendenti da oltre cinque anni, con conseguente responsabilità del difensore, salvo che questi si faccia carico dei costi, economici ed organizzativi, del deposito di nuova istanza di fissazione di udienza.

Che la riforma entrerà in vigore quasi immediatamente dopo la sua promulgazione e cioè il 16 settembre 2010.

Che questo Consiglio ritiene che la riforma di un intero sistema processuale abbia certamente bisogno di un non breve periodo di approfondimento ed apprendimento e ciò da parte di tutti gli operatori del diritto chiamati a darvi applicazione, avvocati, magistrati o membri del personale delle segreterie.

Tanto rilevato,

SI ESPRIME

la necessità di rimodulazione della riforma, almeno nei termini immediatamente percepibili, e percepiti, e particolarmente

SI CHIEDE AL GOVERNO DI MODIFICARE LE NORME TESTE' INTRODOTTE

- a) affinché il diritto al risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo sia correttamente ricondotto nell'alveo proprio dei diritti soggettivi, soggetti a prescrizione e non a decadenza;
- b) affinché il potere del Giudice di comminare la condanna sia almeno limitato nel suo ammontare in relazione al valore e all'importanza della causa, nonché al danno effettivamente patito dalla parte in conseguenza della proposizione del giudizio;
- c) affinché si affronti il problema dell'arretrato dei Tribunali Amministrativi a mezzo di strumenti alternativi e, fra essi, in primo luogo attraverso l'istituzione di sezioni stralcio in composizione collegiale composte da avvocati;
- d) affinché si rinvi l'entrata in vigore della riforma, concedendo a tutti gli operatori interessati un termine congruo per l'apprendimento del nuovo codice, e ciò almeno sino alla data del 31 dicembre 2010;
- e) affinché si riducano i costi di accesso alla giurisdizione amministrativa a tutela del principio di effettività della tutela giurisdizionale».



Dal Consiglio di Stato all'Ordine Avvocati di Catania

La risposta del Presidente De Lise



Il Presidente del Consiglio di Stato

Giustizia amministrativa
Segretariato Generale
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0017752 - 01/09/2010 - USCITA - servpres



cds 000030715000

Al Signor Presidente,

ho letto con particolare attenzione quanto rappresentato nella nota inviata.

Al riguardo, mi preme assicurare che l'ormai prossima entrata in vigore del Codice non ci coglie impreparati, in quanto la *vacatio legis* normativamente prevista appare sufficiente per un approfondito esame delle nuove norme da parte del personale di Magistratura e delle Segreterie, per il quale, anzi, la coincidenza con il periodo feriale e il conseguente rallentamento delle attività legate alle udienze, hanno offerto la possibilità di dedicare maggiore tempo all'approfondimento delle disposizioni introdotte dal nuovo Codice.

In particolare, per il personale di Segreteria saranno prossimamente attivati anche corsi di formazione, mentre in diversi Tribunali sono stati organizzati incontri di studio tra i magistrati.

Inoltre, un'apposita commissione da me costituita con decreto del 13 luglio 2010, all'indomani del mio insediamento, ha lavorato in modo serrato per garantire l'aggiornamento del sistema informatico. La nuova procedura sarà dunque pronta per il 16 settembre 2010.

Quanto al merito delle osservazioni formulate, non posso che prendere atto che il testo del Codice è stato dibattuto in sede scientifica per poi essere affidato alle definitive valutazioni dell'Autorità politica, sia parlamentare che governativa.

Poiché peraltro – com'è noto – il testo normativo, entro due anni dalla sua emanazione, potrà essere oggetto di modifiche, in quella sede sarà possibile introdurre i miglioramenti che appariranno necessari o opportuni nel corso della prima applicazione della nuova disciplina.

In ogni caso, conoscendo il valore professionale degli avvocati del Foro di Catania e l'impegno da essi profuso nella loro attività, sono sicuro che le difficoltà inevitabilmente connesse ad ogni novità legislativa saranno agevolmente superate.

Mi è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Al Signor Presidente
Ordine degli Avvocati di Catania
Avv. Maurizio Magnano di San Lio
Via V. Giuffrida, 23
95128 Catania

Pasquale de Lise
Pasquale de Lise

SUL DIVIETO DI ISCRIVERE IPOTECA DA PARTE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER CREDITI TRIBUTARI DI IMPORTO SINO AD EURO OTTOMILA

di Antonello Guido*

Com'è noto, il fenomeno delle ipoteche iscritte dagli agenti della riscossione ha un impatto sociale di particolare rilevanza. Esso ha determinato un vero e proprio allarme collettivo.

Accade spesso, infatti, che la iscrizione di ipoteca per crediti irrisori (anche di soli 1.000,00/1.500,00 euro) determina un abnorme pregiudizio per quei cittadini che hanno visto irrimediabilmente compromessa la possibilità di accedere a forme di mutuo agevolato da parte dagli istituti di credito, giacché risulti iscritta a loro carico ipoteca immobiliare per crediti tributari, costituendo la stessa una sorta di insuperabile marchio di inaffidabilità che sbarra le porte di accesso a qualsiasi forma di finanziamento.

Recentemente, in tema di riscossione delle imposte, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n°4077 del 22 febbraio 2010, hanno affermato il principio secondo cui l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo D.P.R., e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro.

Detta importante pronuncia, volta a cambiare radicalmente le sorti di numerose procedure in corso, è stata recepita dal legislatore nazionale, intervenuto molto opportunamente, con il D.L. 40/2010.

La Legge 22 maggio 2010, n° 73, di conversione del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, recante le «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori», nella parte relativa alle disposizioni sulla riscossione tributaria, prevede specificamente che l'agente della riscossione non possa più iscrivere ipoteca per crediti tributari inferiori ad euro 8.000,00.

Il comma 2 ter dell'art. 3 precisa esattamente

che «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad 8.000,00 euro».

Il dato di esperienza suggerisce di inoltrare all'agente della riscossione la istanza di cancellazione dell'ipoteca iscritta anche anteriormente alla entrata in vigore della legge per importi inferiori ad euro 8.000,00, citando la normativa di riferimento ed inviandone copia all'istituto di credito che ha eventualmente denegato il prestito per tali motivi, con l'invito a riconsiderare le posizioni assunte.

Inoltre, con la medesima Legge, c.d. incentivi, del 22 maggio 2010, n°73, di conversione del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, sono state introdotte, altre importanti misure, quali:

- la disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica;
- le semplificazioni per l'attività edilizia con facilitazioni delle procedure. Novità in tema di acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, nonché per la attività edilizia libera e la manutenzione straordinaria.
- incentivi per l'acquisto di battelli solari
- contributi per motocicli, estesi anche alle biciclette a pedalata assistita (c.d. biciclette elettriche).

Stante la sua rilevanza, si consiglia la lettura del testo integrale del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 (*Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n° 71 del 26.03.2010), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2010, n° 73 (g.u. n°120 del 25.5.2010) recante: «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori».

* **Componente della Commissione di Studio di Diritto e Procedura Civile**

Pasquale Pappalardo, Segretario,
succede a Marco Tortorici, eletto al CDO

A.N.F.: NOMINATO IL NUOVO DIRETTIVO

A seguito dell'elezione a componente del Consiglio dell'Ordine di Catania, l'Avv. Marco Tortorici per incompatibilità statutarie ha dovuto rassegnare le dimissioni da Segretario della sede di Catania.

L'Associazione, pertanto, dovendo procedere anche alla elezioni di componenti del consiglio direttivo si è riunita in assemblea.

Dopo una relazione dell'Avv. Marco Tortorici sull'attività svolta durante il suo mandato, il Presidente Avv. Vito Pirrone ha fatto presente della necessità di eleggere n. 3 componenti del direttivo.

Si è quindi provveduto alla elezione degli Avv.ti Pasquale Pappalardo, Antonio Cristoforo Alessi e Antonella Paternò quali nuovi componenti.

Successivamente, riunitosi il Direttivo, è stato eletto come nuovo Segretario l'Avv.

Pasquale Pappalardo.

Il nuovo direttivo della Sede A.N.F. di Catania, pertanto, risulta così composto:

- Avv. Vito Pirrone, *Presidente*
- Avv. Pasquale Pappalardo, *Segretario*
- Avv. Antonio Leonardi
- Avv. Palma Balsamo
- Avv. Marco Tortorici
- Avv. Marcello Marina
- Avv. Gaetano Santi Corsaro
- Avv. Francesco Silluzio
- Avv. Salvatore Cirvillieri
- Avv. Rossella Sidoti
- Avv. Francesca Cafiso
- Avv. Gabriella Torrisi
- Avv. Antonio Cristoforo Alessi
- Avv. Antonella Paternò



AIAF: il Corso di formazione in Diritto di Famiglia

Primo incontro conoscitivo sul Diritto Collaborativo

Si è tenuto lo scorso primo di dicembre presso l'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza di Catania, nell'ambito del Corso di Formazione in Diritto di Famiglia organizzato dal Centro Studi di Diritto di Famiglia e della Persona della stessa Facoltà, un seminario su "Deontologia dell'Avvocato Familiarista e Diritto Collaborativo", tenuto dall'Avv. Remigia D'Agata, Presidente dell'AIAF Sicilia e dall'Avv. Sebastiana Cali, componente il Dir. Regionale dell'AIAF Sicilia ed entrambi Avvocati di Diritto Collaborativo ed appartenenti all'AIADC.

Dopo l'introduzione dell'Avv. D'Agata sulla Deontologia che ha detto che il tema è molto importante negli avvocati che trattano il settore della famiglia e dei minori proprio per il coinvolgimento di questi ultimi, cui dobbiamo porre attenzione nel trattare la materia, interessante e molto coinvolgente è stato l'intervento dell'Avv. Sebastiana Cali che ha fatto conoscere all'uditorio numeroso cosa sia il Diritto Collaborativo.

E' questo un procedimento non contenzioso di risoluzione delle controversie familiari, nato negli anni novanta in USA, e presto divulgatosi in Canada ed in Europa. In Italia da quest'anno sono iniziati i primi corsi di formazione. Detto procedimento si differenzia perché pone al centro le parti che vengono aiutate a trovare autonomamente delle soluzioni ai loro problemi e ciò viene realizzato con l'aiuto dei loro avvocati a ciò formati. Ovviamente, se necessario, potranno nel procedimento intervenire altri professionisti, ma anch'essi dovranno essere formati a detta pratica. Quindi, in sintesi, tra le tante modalità non contenziose di risoluzione delle controversie questa si caratterizza dall'essere affidata esclusivamente ad avvocati.

In conclusione si è avuta una simulazione di procedimento collaborativo con l'aiuto degli Avvocati Giuseppina Maria Incardona ed Anna Coppoletta che ha suscitato molto interesse nell'uditorio ed è quindi seguito il dibattito.

CRESCA A BRONTE L'ASSOCIAZIONE AVVOCATI

Numerose le attività formative compiute

BRONTE - A Bronte opera l'“Associazione Avvocati del Circondario di Bronte”, con sede presso i locali del locale Tribunale.

Costituita il 12 ottobre 2006 da ventidue soci fondatori, l'Associazione oggi si compone di n. 63 iscritti, che operano nei Comuni di Bronte, Maletto, Randazzo, Maniace, Cesarò e San Teodoro, facenti parte del Circondario di competenza della Sezione Distaccata.

Ha un sito internet (*associazioneavvocati-bronte.jimdo.com*), consultato quotidianamente per le molteplici informazioni offerte.

Nei primi tre anni presidente dell'associazione è stato l'avv. Salvatore Longo, mentre dal 2009 riveste tale qualifica l'avv. Antonino Uccellatore ed il Consiglio Direttivo è composto dagli avvocati Maria Mirenda, Segretaria; Samantha Lazzaro, Tesoriere; Federico Cairone e Giovanni Costanzo, Consiglieri. Tra l'altro, l'Associazione, persegue l'obiettivo di tutela sindacale a favore degli iscritti e, indirettamente, di tutti gli avvocati e praticanti avvocati, per la difesa del prestigio e degli interessi morali ed economici nonché quello di promuovere iniziative culturali e formative. L'Associazione si è distinta, e continua a di-

stinguersi, per il notevole numero di corsi di formazione promossi, che ha visto la presenza di qualificati relatori, come Magistrati, Avvocati, Componenti del Consiglio dell'Ordine di Catania e la partecipazione di colleghi provenienti anche fuori dalla Provincia di Catania. Per quest'ultimo scorcio dell'anno sono stati già approvati dal Consiglio dell'Ordine e programmati dei corsi di aggiornamento molto interessanti per la categoria.

In particolare, il 23 ottobre 2010 si è svolto un evento formativo sul tema: “Atti persecutori e tutela della vittima” (*nella foto*), che ha visto come relatori l'avv. Dario Riccioli del Foro di Catania ed il dott. Salvatore Capizzi, psicologo. Altri eventi formativi in calendario sono stati una conferenza sul tema: “La deontologia dell'Avvocato” (11 novembre 2010), con relatore l'avv. Paolo Lucchesi del Foro di Catania, ed una sul tema “L'esecuzione della pena”, con relatore per sabato 18 dicembre 2010 l'avv. Giuseppe Magnano del Foro di Catania.

A quattro anni dalla sua fondazione, si può certamente affermare che l'Associazione è una presenza indispensabile e radicata nel territorio.



A.F.A. - Associazione Forense Acese: all'opera da oltre trent'anni

L'impegno formativo di Acireale

di Orazio Consolo

In questi ultimi anni abbiamo assistito ad una proliferazione di associazioni di avvocati spesso ispirate ai singoli settori di specializzazione professionale oppure costituite per ambiti territoriali, in qualche caso anche orientate ideologicamente.

È probabile che le numerose difficoltà ed ostacoli che accompagnano l'esercizio quotidiano della professione, fanno sì che si accentui la tendenza all'associazionismo, il bisogno di reciproca collaborazione e costante confronto con i colleghi.

Permettetemi allora di rilevare che queste esigenze di collaborazione furono viste con largo anticipo da alcuni avvocati acesi che oltre trent'anni fa costituirono, con atto notarile, l'Associazione Forense Acese, associazione che attualmente ho l'onore di rappresentare. Il principale artefice è stato il compianto Avv. Salvatore Pistorio membro del consiglio dell'ordine degli avvocati di Catania per molti anni.

Quali le ragioni di vita dell'Associazione forense acese? In primo luogo l'associazione ha da sempre cercato di privilegiare il contatto umano e la correttezza professionale fra i colleghi e nei rapporti con i magistrati. Probabilmente l'ambiente di "provincia" in un certo qualmodo favorisce l'instaurarsi di un clima di rispetto e collaborazione reciproca sia fra colleghi che nei rapporti con i magistrati e con il personale di cancelleria. Se il clima è buono, non altrettanto può dirsi delle strutture. Com'è noto la sezione distaccata del Tribunale di Acireale si trova alloggiata presso un vecchio edificio con spazi angusti e locali assolutamente inadeguati. Anche prima dell'obbligatorietà dell'aggiornamento professionale, l'associazione ha organizzato diversi momenti di studio e approfondimento indirizzati ovviamente non solo al foro acese. In questi ultimi anni gli incontri accreditati dal consiglio dell'ordine hanno avuto una degna sede presso la direzione generale del Credito Siciliano di Acireale ed hanno visto interventi di relatori di li-

vello nazionale delle varie branche del diritto. L'associazione ha inoltre istituito un premio intitolato alla memoria dell'Avv. Antonio Badalà, premio che ogni anno viene assegnato ad un giovane collega, residente nel territorio delle Aci, che ha superato l'esame di avvocato con il punteggio più alto: quest'anno è stato dato all'Avv. Alessandro Bonaccorsi alla presenza dei familiari dello scomparso collega.

Anche in ambito sportivo l'AFA ha partecipato con una squadra composta da avvocati acesi al torneo provinciale delle professioni riscuotendo buoni risultati. Una recentissima novità è rappresentata dal protocollo di intesa che verrà stipulato con i magistrati del Tribunale di Acireale per una migliore gestione delle udienze penali e civili. Il suddetto protocollo, se per ciò che riguarda le udienze penali sostanzialmente si rifà a quello già approvato dal consiglio dell'ordine e dalla camera penale, per le udienze civili contiene rilevanti novità che dovrebbero consentire una più agevole gestione dell'attività giudiziaria. In particolare il protocollo tende a ridurre il numero delle udienze in cui non si compie alcuna attività processuale, cerca di rendere più proficue le udienze in modo che la causa possa progredire verso il suo esito naturale e di ridurre gli adempimenti di cancelleria e l'accesso degli avvocati negli uffici. Ovviamente il protocollo non può che essere "subordi-



L'Avv. Antonio Badalà (1961-2005), uomo e collega di grande valore, cui è intitolato l'annuale premio dell'Associazione Forense Acese

nato” alle norme processuali che regolano lo svolgimento del processo civile e penale, né lo stesso può essere vincolante per tutti gli avvocati, in specialmodo quelli di fuori sede, tuttavia la sua costante e diffusa applicazione potrebbe sicuramente favorire l’istaurarsi di corrette prassi utili per i magistrati, gli avvocati e l’utenza in generale. L’Associazione forense acese è inoltre presente sul territorio di Acireale,

tramite i suoi rappresentanti, ha predisposto un ciclo di incontri con gli studenti del liceo scientifico di Acireale su temi generali riguardanti il mondo della giustizia.

Insomma una piccola realtà locale che vanta una “storia”, una presenza ormai ampiamente consolidata e un senso di “appartenenza” ad un foro che ha avuto fra le sue fila degli illustri avvocati.

A.G.A. - Associazione Giarrese Avvocati: l’attività svolta

Torna la sala-avvocati a Giarre

di Mario Vitale

Nei primi anni Novanta, alcuni giovani avvocati e procuratori legali di Giarre decisero di dar vita ad un’associazione che potesse rappresentare in maniera coordinata e puntuale le istanze e le esigenze della categoria, in un’ottica di proficua collaborazione con i Magistrati ed il personale degli Uffici giudiziari locali, curando altresì l’informazione e la formazione dei propri associati ed i rapporti con le istituzioni. Nasceva così l’Associazione Giarrese Giovani Avvocati (AGGA).

Nel tempo, l’associazione è cresciuta ed è sorta –richiesta a gran voce da tanti Colleghi- l’esigenza di rappresentare non solo i giovani, ma tutto il Foro degli ex mandamenti di Giarre e Linguaglossa. Così, nel 2007, con modifica statutaria, l’AGGA si è trasformata in AGA (Associazione Giarrese Avvocati), attualmente presieduta da Giuseppe Fiumanò.

Oggi gli iscritti sono circa trecento, provenienti anche da altri Fori, a seguito del salto di qualità avvenuto con la contestuale organizzazione dei corsi di formazione professionale obbligatoria, che attualmente rappresentano il fiore all’occhiello dell’associazione, senza però trascurare altri aspetti che interessano la categoria, riguardanti la razionalizzazione dei servizi di cancelleria, la modalità di svolgimento delle udienze e così via.

In particolare, già da tre anni numerosi illustri relatori (avvocati, magistrati, consiglieri dell’Ordine...) danno vita agli eventi formativi in materia civile, penale, amministrativa e deontologica, ai quali partecipano centinaia di soci.

Gli ottimi rapporti sia con i Magistrati via via succedutisi, nel rispetto dei ruoli, sia –e soprattutto- col Consiglio dell’Ordine Forense di Catania, hanno permesso all’AGA di ritagliarsi uno spazio di rilievo tra le voci del foro territoriale.

Tra gli altri obiettivi raggiunti, al fine di rendere più agevole l’attività dei colleghi: la splendida sala avvocati –dopo oltre un decennio- (peraltro sede dell’AGA) e l’arredamento della stessa; l’istituzione del servizio fotocopie in entrambi gli uffici giudiziari giarresi ed altro. Non possiamo non menzionare le numerose “battaglie” contro il paventato depotenziamento del tribunale di Giarre, tra le quali quella –conclusasi positivamente- relativa alla nomina del secondo magistrato. L’AGA, che si fonda sul sacrificio di pochi volontari e sulla forza

derivante da tutti i soci che la sostengono, desidera essere, sempre più e sempre meglio, punto di riferimento per la categoria, ponendosi a fianco di quanti esercitano l’attività forense, divenuta di giorno in giorno sempre più difficile.



COMMEMORAZIONE PER LA SCOMPARSA DELL'AVV. GAETANO TAFURI

di Maurizio Magnano di San Lio*

Ricordare oggi l'Avv. Tafuri vorrebbe dire ripercorrere le pagine più nobili dell'Avvocatura Catanese degli ultimi cinquant'anni.

Mi sottraggo, non per assenza di elementi, ma per un'ampiezza tale di ricordi e testimonianze che non possono trovare spazio in questa sede così triste per tutti noi qui presenti.

Ci saranno occasioni più consono per analizzare l'opera dell'Avv. Tafuri, potendo solo così definire la sua presenza nel contesto dell'Avvocatura Catanese. Ogni tentativo di sintesi sarebbe atto ingiustamente riduttivo di un patrimonio culturale che ci è oggi trasferito anche in favore della prossime generazioni forensi.

Mi limito a ricordare aspetti peculiari del suo cammino come insigne giurista, il quale, al pari di tutti i principi non cadetti dell'intero foro italiano, ci inducono a ritenere l'Avv. Gaetano Tafuri unicità irripetibile nel panorama dell'avvocatura.

Egli era uomo di saldissimi, granitici valori morali e deontologici, poneva la sua famiglia al centro di ogni sua preliminare attenzione, in uno all'affetto veramente paterno che ha trasfuso nel suo lungo cammino in tanti colleghi privilegiati che si sono formati all'interno del suo studio, trasferendo, senza limiti temporali, anche nelle ore notturne, non solo un patrimonio immenso di conoscenze giuridiche, ma, altresì, valori irrinunciabili, non ultimo, un amore illimitato per la toga, che ha sempre portato con grande prestigio e pari autorevolezza.

È inutile ripercorrere l'attività generosa spesa a favore della classe come Vice Presidente della Cassa Previdenza Forense e Consigliere dell'Ordine di Catania per circa vent'anni, per spostare, con una decisione certamente sofferta, la sua iscrizione presso l'Ordine di Siracusa, avvertendo, con raffinata sensibilità, profili di incompatibilità con l'esercizio del ministero officioso delle figlie magistrato. Nella sua persona si ricomprendevano non solo doti di altissima competenza professionale arricchite da una cultura vasta, che

esondando dai limiti della propria attività, trovava spazio nell'impegno sociale, dove l'apprezzamento era unanime, ma, altresì, la sua inesauribile volontà di dare concretezza ai canoni deontologici per lui irrinunciabili: la libertà e l'indipendenza dell'avvocato.



Tanti episodi vengono ricordati, nei quali l'Avvocato Tafuri, con humor e pacatezza, non aveva alcuna difficoltà a sferzare errori dolosi e, soprattutto, arroganze processuali ed a cui rispondeva sempre senza concedere sconti o, tantomeno, appiattendosi su compromessi culturali.

Una onestà intellettuale adamantina di tal guisa che egli ha sempre rappresentato, rappresenta e rappresenterà un faro illuminante per l'intera avvocatura nel rivendicare con la sua fermezza la funzione sociale insostituibile dell'essere Avvocato, con lo stesso orgoglio con cui egli ha sempre trascorso lunghe ore nelle aule giudiziarie vestendo la toga, incurante, anzi sprezzante, del mutare dei tempi e delle pressioni esterne sempre con la serenità ed il sorriso del giusto.

Ai familiari tutti, ai figli Dottoresse Lina ed Elvira, all'Avv. Luigi i sinceri rispettosi e commossi segni del cordoglio dell'Avvocatura Catanese che, grazie anche a figure come quella dell'Avv. Gaetano Tafuri, mi onoro di rappresentare.

* Presidente Ordine Avvocati Catania

Nino Papalia: l'esemplarità della toga

di Maurizio Magnano di San Lio*

Mai avrei voluto prendere la parola, nella mia qualità di Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania, in una triste circostanza come questa.

Ancora una volta l'Avvocatura catanese, ancora una volta il Foro penale catanese, piange, durante il mese di agosto, la partenza dalla vita terrena, di un suo esponente: l'anno scorso Enzo Marangolo, prima ancora Nino Galati e Nino Magnano, oggi insieme diamo l'ultimo saluto a Nino Papalia.

Era nato a Catania il 13 aprile 1937 ed aveva frequentato, prima la scuola dei Fratelli delle Scuole Cristiane dell'Istituto Leonardo da Vinci che tante generazioni di professionisti catanesi ha forgiato, quindi il Liceo Classico Mario Cutelli, dove, ancora giovanissimo, si diplomò.

Immediatamente comprese che la sua scelta di vita era di seguire il Corso di Laurea in Giurisprudenza, laurea che raggiunse nel 1960, ancor prima dei normali tempi di durata del corso.

Altrettanto immediata fu la decisione di dedicarsi al settore penale tanto che il 23 dicembre 1960, entrò a fare parte dello studio dell'Avv. Nino Geraci, noto ed indimenticabile Maestro.

Giovanissimo, il 19 gennaio 1963 sposa la Signora Maria e l'amore e la dedizione per la famiglia erano per Lui bene e sentimento primario.

La vita professionale di Nino Papalia è costellata di veloci passaggi: praticante abilitato nel 1961, procuratore legale nel 1962, avvocato nel 1968, cassazionista nel 1976.

La classe forense catanese ritenne nel lontano 1986 di indicarlo quale rappresentante in seno al Consiglio dell'Ordine, restando in carica fino al 1992 e per l'attività svolta venne insignito della Targa d'Oro.

Avvocato estroverso sempre pronto alla battuta nei momenti di incontro al di fuori delle Aule di udienza, ma Avvocato attento, pronto

e fermo sui principi deontologici e di tutela dei diritti della difesa nel momento in cui indossata la Toga, la Sua Toga che non Lo ha lasciato neanche oggi, dimostrava il Suo essere Avvocato.

Indubbiamente Avvocato che sapeva fare l'Avvocato, era seguito e stimato dai propri assistiti, rigoroso nel rispetto dei rapporti con i Magistrati e tra Avvocati, disponibile al dialogo con i giovani Colleghi, molti dei quali cresciuti professionalmente nel Suo studio.

Ai giovani ed alle loro problematiche dedicò attenzione, facendo parte del gruppo di lavoro che, primi in Italia, nel 1987, attenzionò la problematica della formazione, creando il "Centro Studi in materie giuridiche" presso il Consiglio dell'Ordine.

Ho avuto modo di incontrarlo nei mesi scorsi e, vedendolo colpito già dalla malattia, Lo invitai alla battuta, compresi, però, che, oltre il fisico, anche il Suo aspetto caratteriale era cambiato.

Nonostante ciò, era evidente che, nei momenti in cui il Suo terribile male Gli dava tregua, non riusciva a stare lontano dal Palazzo di Giustizia, dalle Aule, dalle udienze, dai Colleghi, dai clienti: anche questo è esempio di senso del dovere e di amore per la nostra professione.

Finalmente, nelle scorse settimane, incontrandolo al Palazzo di Giustizia, rividi nuovamente, nei Suoi occhi, la luce ironica di un tempo, questo mi fece pensare che il peggio era passato.

Con il Suo solito ed amabile modo, fu Lui a spronarmi proponendomi iniziative a favore degli Avvocati.

Forse, chissà, Gli ridevano gli occhi perché aveva capito che si preparava a raggiungere i Suoi tanti Amici e Colleghi che, alla Gloria di Dio Padre, Lo avevano anticipato e dei quali tanto rimpiangeva, secondo quanto da Lui stesso confidatomi, la presenza.



Caro Nino, sì è la prima volta che mi prendo la libertà di darTi il “Tu”, sai bene che mai nei tanti anni di incontri mi ero spinto a tanto, nonostante l'affetto che mi riservavi, conseguenza dei rapporti di grande amicizia che univa Te, la Signora Maria ed i miei genitori, frutto di numerosi gioiosi momenti di incontro.

Questa volta però, sento di darTi il “Tu”, perché mi sento, se possibile, ancora più vicino, in un momento come questo, a Tua moglie, ai Tuoi adorabili figli, Patrizia e Pierluigi, che tanto Ti ricordano nel modo di rapportarsi, ai Tuoi familiari tutti.

A tutti Loro esprimo le più sentite condoglianze a nome mio personale, del Consiglio dell'Ordine, del Foro catanese rappresentato in questa sede e dei tantissimi Colleghi, non presenti a ragione del particolare periodo e che mi hanno invitato a rappresentare a Te ed ai Tuoi familiari che non potranno mai dimenticare una Figura come la Tua.

Queste poche ma sentite parole, chiudono la pagina del fascicolo personale, esistente presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, dell'Avv. Antonino Papalia, fascicolo che, come è giusto che sia, riconsegno ai familiari e, in particolare, ai Figli Avvocati Patrizia e Pierluigi, nella certezza che sapranno custodire il ricordo del padre, ma con altrettanta certezza posso assicurare che non chiuderà la pagina di Nino Papalia, signore, avvocato ed esponente del Foro catanese, pagina che resterà aperta in ciascuno di noi che Lo abbiamo conosciuto.

* **Presidente Consiglio Ordine Avvocati**

Era così l'Avv. Concetto Catanzaro **Garbo, *humour* e preparazione**

di Alberto Giaconia*

È prematuramente mancato l'Avv. Concetto Catanzaro, un amico per tantissimi avvocati che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui esperienze professionali ed umane.

Concetto era una persona garbatissima, con grande senso dell'*humor*, intelligente, con solida preparazione in diritto amministrativo, maturata in tanti anni di frequentazione dello studio del Prof. Michele Ali.

Professionista coscienzioso, sempre pacato e disponibile, avversario tenace e coriaceo ma sempre correttissimo nei confronti dei colleghi.

L'ho conosciuto da studente universitario, amato e benvenuto da tutti, e alla fine degli anni '90 l'ho rincontrato perché insieme assistevamo un comune cliente. Da parte sua grande collaborazione e generosità che mi hanno fortemente colpito; mi rendeva partecipe delle sue tesi e delle prospettazioni difensive che elaborava con enorme passione,



senza però mai dare l'impressione di volere tenerle per se, di esserne geloso.

Negli ultimi anni l'ho frequentato meno perché i nostri percorsi professionali avevano seguito strade diverse. Però ogni volta che ci incontravamo Concetto manifestava un immediato e sincero affetto che mi gratificava tantissimo. L'ho incontrato quando era già provato dalla malattia e, anche in tale occasione, sono stato profondamente colpito dalla sua grande dignità e serenità, nonostante l'evidente stato di prostrazione fisica. Mi sono spesso informato delle sue condizioni di salute con la moglie Cetty che ha

fatto l'impossibile per combattere insieme a Lui la malattia.

Agli avvocati è mancato un valente Collega che ha tanto amato la sua professione.

Alla moglie Cetty ed a tutti i familiari un pensiero affettuoso da parte del foro catanese.

* **Consigliere Ordine Avvocati**

L'insegnamento dell'Avv. Marangolo

di Fabrizio Seminara

E così se ne è andato. Devastato, ma non domato dalla malattia, in una torrida giornata di agosto dello scorso anno, se ne è andato l'avvocato Enzo Marangolo.

Se ne è andato in punta di piedi, ormai privato della parola.

Già, la parola, quello strumento affascinante che lo aveva reso celebre con le sue memorabili arringhe.

Semplicità, tolleranza, brevità ed efficacia. Questi i suoi punti fermi, insieme all'immancabile ironia.

Il processo – Enzo Marangolo amava dire – è una categoria della logica e del realismo: la tesi (prospettata dalla pubblica accusa), l'antitesi (illustrata dalla difesa), la sintesi (che si sostanzia nella decisione del Giudice).

Acuto e lucido penalista, primeggiava nella dialettica processuale.

Era dotato di vasta cultura, eloquenza irresistibile e capacità di sintesi senza eguali, figlie di un innegabile, innato talento.

Coglieva, dalla prima lettura del capo di imputazione, il punto nevralgico della causa e,

con precisione chirurgica, senza fronzoli e orpelli, affrontava il fatto e il diritto in modo diretto.

Enzo Marangolo lascia i suoi insegnamenti ed i suoi scritti. Con stile agile e asciutto, ha offerto uno spaccato della Sicilia nell'ormai celebre romanzo *"Un posto tranquillo"*.

In altri racconti, con diligenza e proprietà di linguaggio, ha descritto il "mal di vivere" e la malinconia con le sue serve: ansietà ed angoscia.

Con la Sua presenza ha impreziosito il Foro catanese, regalandoci un soffio di semplicità e di sapere.



Nino Zappalà, gentiluomo d'altri tempi

di Isidoro Barbagallo

PIEDIMONTE ETNEO - L'Avv. Antonino Zappalà, figura di spicco negli ambienti forensi dell'area compresa tra Linguaglossa e Giarre, apprezzato da tutti i colleghi del Foro di Catania ha terminato il suo onorato cammino terreno. Ci ha lasciato il vivo ricordo della sua preparazione professionale, dimostrata in cinquantacinque anni di attività forense, e della sua personalità di gentiluomo, mite e decisa nel contempo, acuta e riflessiva, vero amico dei suoi amici.

Aveva due grandi passioni: la famiglia e il lavoro; nel tempo libero frequentava, insieme all'amata consorte, il Lions Club di Taormina, del quale era socio da lunghissimo tempo.

Nato il 6 marzo 1930, laureatosi nel 1955, dal 1962 al 1989 aveva svolto le funzioni di vice-pretore presso la Pretura di Linguaglossa.

Ha ricoperto, inoltre, la carica di avvocato del Comune di Piedimonte Etneo per oltre un decennio. Gli avvocati tutti dell'Ordine di Catania si uniscono al cordoglio dell'intera famiglia e, in particolare, della figlia Avv. Francesca Zappalà, nel ricordo di un valoroso e leale collega.





Arti Grafiche Strano dal 1964

Partecipazioni esclusive e Libretti per Nozze

Presenti dal 1964 a Catania, le Arti Grafiche Strano sono specializzate nella creazione di raffinati stampati per celebrare ogni evento familiare. Annunci di nascita, ricordini di prima comunione e cresima, inviti al 18° compleanno, libretti di poesie, ricette e poemetti e, soprattutto, esclusive partecipazioni e libretti di nozze anche con rilievo a secco o a caldo.

Inserzione su *Chérie Sposa* (novembre 2009)



Carpette con lembi - Stampati da studio
Legatoria artigianale - Tesi di laurea
Timbri e targhe in plastica o in ottone
Cancelleria

95129 CATANIA - VIA TAGLIAMENTO, 19 - TEL. 095538714 - FAX 095538711
e.mail: Istrano@libero.it

